VOLGARIZZAMENTO

DELLE

DECLAMAZIONI

DI

M. Anneo Seneca

Il

VOLGARIZZAMENTO

DELLE DECLAMAZIONI

di

M. ANNEO SENECA

IL VOLGARIZZAMENTO DELLE DECLAMAZIONI DI M. ANNEO SENECA

TESTO

DEL BUON SECOLO DELLA LINGUA

CITATO

DAGLI ACCADEMICI DELLA CRUSCA

ED OR

PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATO

FIRENZE

DAI TORCHJ DI LUIGI PEZZATI

1832.

ALL'ECC.° SIG. DOTTOR

LUIGI RIGOLI

BIBLIOTECARIO DELLA RICCARDIANA

E

Accademico Residente della Crusca

Da lungo tempo io desiderava, Eccellentissimo Signor Dottore, di darle una pubblica testimo-

nianza della estimazione, in che la tengo, come pure di soddisfare in qualche modo al grandissimo debito di gratitudine, che mi corre seco Lei. Il perchè non dee farle meraviglia, se in determinarmi finalmente a rendere di ragione comune l'antico volgarizzamento delle Declamazioni di Seneca vi pongo in fronte il suo nome. Conosco, a dire il vero, che non le offro alcuna cosa del mio; pur tuttavolta mi do a credere che quest'opera Le tornerà oltremodo gradita non già per alcun pregio, che m'avvisi aver essa ricevuto da me, ma sì perchè

ridonda di quelle naturali ed ingenue bellezze dell'aureo Trecento, che tanto son care a chiunque ami al pari di Lei la purità del materno linguaggio. Mi confortano altresì a tanta fiducia e la sua benigna natura e quella gentilezza di modi, che Le è propria, e che io vado tutto giorno sperimentando nella famigliare consuetudine, colla quale si degna di onorarmi.

In questa occasione le raccomando di voler continuare a favorirmi sempre della sua predilezione, e tener per fermo, che in me non verranno meno giammai i dovuti sensi di rico-

noscente e rispettoso animo, coi quali mi protesto di essere

Di VS.ª Ecc.ᵐᵃ

Firenze li 4 Luglio 1832.

Umiliss.° Devotiss.° e Obbl.° Servitore
FRUTTUOSO BECCHI.

PREFAZIONE.

Lo studio dell' antica e veneranda favella del secolo XIV non fu mai sì diffuso nè sì ardente in Italia come di presente, e per verità dobbiamo saperne buon grado a coloro, i quali intesero ad eccitarlo. Imperciocchè a tale parea devenuta omai la condizione di nostre lettere da essere elleno quasi in sul perdere la loro forma natia. Noi Italiani, ne duole l'animo in pensarlo, dopo aver lasciato le vesti ed i severi costumi degli avi, dopo aver precipitato l'altezza del grandioso impero, poco mancò che non perdessimo ancora la lingua. Di fatto, come è giustamente d'avviso il conte Giulio Perticari nel suo trattato intorno gli scrittori del trecento, non solo alle italiane forme s' erano mescolate le barbare, ma quasi nulla più sapevasi di proprietà non che di eleganza. Nel qual miserando stato di cose non vi potea essere intendimento più savio di quello, per cui vuolsi che il patrio idioma, onde ritorni in grado di

bontà, si riconduca ai suoi intemerati principj. Perocchè può dirsi senza tema di traviar lungi dal vero essere stato il ben' avventurato trecento l'aureo secolo di nostra favella. Nè già si creda per questo, che io sia dell' avviso di coloro, i quali solamente a quel tempo ristringono gli esemplari dell' ottimo stile, e che soltanto le maniere di dire, che furono allora adoperate, riguardano per oro e per fiore di lingua. Porto ai nostri antichi la debita reverenza, ma non è questa nè superstiziosa, nè fanatica. Imperciocchè sebbene tenga per fermo ritrovarsi nei trecentisti una grande semplicità, quella semplicita che è il fondamento del bello scrivere, una somma proprietà d' espressioni, una maravigliosa facilità di significare le cose, un candore ed una grazia altresì che diletta gli animi grandemente; pur tuttavolta m'è gioco forza confessare che in loro si rinvengono certi modi, che ora sentono del rancido, e dell' antiquato, come quelli i quali seguendo il destino delle lingue parlate son'andati totalmente in disuso, e che certamente se qualcuno gli adoperasse, darebbe a vedere una ridicola voglia di parlare ai vivi il linguaggio de'morti. Io mi penso dunque che si debbono accuratamente studiare i nostri primi maestri, che debbasi raccogliere dalle loro opere il moltissimo oro che esse contengono, ma che d'altronde faccia di mestieri disgiugnerlo dalla scoria, colla

quale è mescolato, raffinarlo, e anche, ove il bisogno lo chieda, coniarlo differentemente. Il che facendo ci sarà dato di scrivere in quella bella foggia, che è, come dice il Petrarca,

Fra lo stil de'moderni e il sermon prisco,

e che piace, ed è applaudita da tutti. E siccome ho ragione di credere che i benveggenti in fatto di lingua non sentiranno altrimenti, è per questo che io prendo speranza, che non vorrà riguardarsi come vana nè come indegna dei nostri giorni la cura che mi son dato di rendere di pubblico diritto l'antico volgarizzamento delle declamazioni di M. Anneo Seneca, che gli Accademici della Crusca citarono come testo di lingua, e che giaceva sepolto nella polvere delle biblioteche.

*È vero che esso non può servire a modello di traduzione, poichè è in gran parte giusta la libera fantasia del volgarizzatore. Cosa non straordinaria in quelli, che nel trecento s'accinsero a traslatare dal Greco e dal Latino nell'italiano linguaggio. È vero altresì che nei concetti e nel modo di argomentare sa non poco della rozzezza del tempo, nel quale fu fatto; ma ciò non pertanto se porran mente ai vocaboli e ai modi del dire, con che i concetti vengono significati, gli amatori dell'*Idioma gentil sonante e puro *lo troveranno degno di grandissimo studio, come quello*

che ritiene in se tutti i pregi, che poc'anzi diceva esser propri, di coloro che scrissero nel beato trecento.

Sarebbe quì a farsi un qualche motto sull'autore di questo volgarizzamento, che dal piccolo prologo da me posto alla pag. 1, *e che è giusta la lezione del Cod. Riccardiano segnato del n.°* 1653, *vedesi essere stato un certo maestro Alessandro da Rieti; ma non avendo potuto trovare alcuna notizia, che riguardasse quest' uomo, mi taccio su di lui, e scendo piuttosto a dar contezza di quanto ho creduto di dover fare per la pubblicazione di quest' opera.*

Gli Accademici della Crusca registrando, nella tavola degli autori citati all' Abbreviatura Sen. Declam. il volgarizzamento di Seneca, dicono essersi prevalsi d' un testo a penna che si trovava nella Libreria del marchese Riccardi segnato S. IIII. II. Esiste tuttora in questa Biblioteca un codice cartaceo scritto, per quanto si può argomentare dai caratteri, nel secolo XV, segnato del n.° 1653, *e che ha l'antica marca S. IIII. II. Il perchè pensando che fosse quello il testo citato dalla Crusca intrapresi a trascriverlo con quell'accuratezza che per me si poteva maggiore. Ma era di poco inoltrato nel lavoro, quando m' accorsi non esser quello il manoscritto, che spogliarono gli Accademici. Conciosiachè lo trovava ora mancante, ed ora d'una qualche diversità di lezione*

in quei luoghi, nei quali correvano gli esempi allegati nel Vocabolario. Mi confermò poi in questa opinione il pensare che se il MS. Riccardiano 1653 *fosse stato quello, del quale si servirono gli Accademici della Crusca alla tavola delle abbreviature, non avrebbero taciuto, come eglino fanno, il nome del volgarizzatore. Pur tuttavia non volli rimanermi dall'opera intrapresa; perchè esistendo nella medesima Biblioteca un'altro codice contenente la stessa traduzione, cartaçeo anch'esso, e scritto parimente, per quanto può sembrare dalle forme del carattere, nel secolo XV, vidi che col suo ajuto poteva augurarmi d'avere l'intiero volgarizzamento. Imperciocchè questo secondo MS., che è segnato del n.°* 1640 *non è mancante in quei luoghi, nei quali si è il primo di cui ho fatto parola. E siccome egli ha altresì di sovente una più esatta e più corretta lezione, mi determinai di prendere a norma della mia copia or l'uno or l'altro, seguendo in ciò l'ottimo consiglio del Salviati il quale nel primo libro degli avvertimenti cap.* 6 *parlando de' manoscritti disse:* a niuno di loro si va dietro del tutto, ma da ciascuno si prende il buono, e nel non buono si abbandona. *Per questo medesimo momento, in quei luoghi nei quali amendue i testi Riccardiani mi davano una lezione in cui non correva il senso, ho adattato quella d'altri codici; e ove ciò mi vien fatto ne dò avvertenza in una nota che pongo a*

piè della pagina. Dirò pertanto alcun che su questi codici pei quali ho potuto medicare quelle lezioni che mi sembravano errate. Eglino sono quattro. Uno di loro si trova nella tanto celebre Biblioteca Mediceo-Laurenziana, ed è contrassegnato in cotal modo: Bib. Leop. Cod. Pisc. XXXII. Esso è cartaceo, e per quanto ne può avvisare il carattere sembra scritto nel secolo XV. Gli altri tre si conservano nella Biblioteca Magliabechiana, e sono parimente cartacei. Il primo che è scritto nell'anno 1392 *vien segnato palc.* 1. *n.*° 26, *ed io lo indicherò colla lettera A. Il secondo che ho denominato B, è, come può raccogliersi dalla forma dei caratteri, del secolo XV, e vien segnato classe* 23. *pal.* 2. *cod.* 3. *Il terzo finalmente che sembra del medesimo secolo è segnato pal.* 2. *n.*° 77, *e per me sarà indicato colla lettera C.*

Costumano alcuni nel pubblicare i testi di lingua di ridurre secondo l' uso moderno alcune voci scritte nei MSS. a modo antico. Io pur tuttavia non ho voluto farlo ove la più parte de' codici si accordavano a dare la medesima lezione, e in tal modo m'è paruto che mi dovessi diportare per conservar le forme del dire, che si adoperavano nel trecento, e servire così alla storia dell'italiana favella. È perciò che si troveranno in questo volgarizzamento le voci avolterio, sanza, piatà *ed altre, che ora son andate affatto in disuso. Mi son guardato dal metter mano nel testo consape-*

vole dello scrupolo con che debbano esser trattate simili materie. Nella sola declamazione VIII del libro II ho ardito di leggere Olinto contro l'autorità di tutti i codici, dei quali alcuni leggevano Linco e altri Olinco, e l'istesso ho fatto nella V. del X, ove tutti leggevano Olinco. Ma non mi si vorrà far debito per cosa di tal fatta; poichè m' avviso che ognuno potrà di leggieri conoscere esser quelle lezioni manifestamente errate.

M'è stato poi fuor di modo a cuore il ridurre quanto era possibile a certa uniformità la scrittura, ma questo non m'è potuto sempre venir fatto. Imperciocchè non solo i due testi Riccardiani, ma anche gli altri da me consultati accordandosi fra loro nel dare alcune diversità le ho ritenute, dandomi a credere che esse non provenissero dalla trascuratezza oppure dalla volontà dei copisti, ma sibbene dalla mente del volgarizzatore. Il perchè avviene che s' incontrerà diterminato *e* determinato, eredita *e* redità, pieta *e* piatà, *ed alcune altre differenze.*

Infine del libro ho posto l'indice dei vocaboli modi e significati di questo volgarizzamento, che si citano dagli Accademici, e ho voluto riportare altresì l'intiero esempio giusta la lezione di loro, perchè questa alcune volte differisce un poco da quella che per me s'è adottata. E questo è il luogo ove mi sembra opportuno avvertire che l'esempio nel Vocabolario addotto all'avverbio celatis-

simamente, *e che dice:* se l' avesse voluto fare, il tosco celatissimamente avrebbe posto, *non l'ho potuto ritrovare in alcuno de' manoscritti da me esaminati, e che niuno di questi autorizza l'esempio riportato alla voce* fancella; *poichè tutti concordemente leggono* fanciulla.

Di tuttociò io dovea dar contezza al mio leggitore; ed ora altro non mi rimane che a lui raccomandarmi, onde voglia benigamente riguardare le sollecitudini, colle quali ho voluto testificare il caldo amore che porto al nostro soavissimo linguaggio. Che se poi le troverà tali da sapermene buon grado, io mi reputerò per esse assai bene guiderdonato.

A consolazione di molti spiriti gentili, e quali si dilettano d' intendere le virtuose operazioni di Seneca, io maestro Alessandro da Rieti ho ritratto di Latino in vulgare le sue declamazioni, le quali sono opera virtuosa a qualunque persona si diletta virtuosamente vivere.

LIBRO PRIMO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella prima declamazione pone Seneca questa legge: E figliuoli debbano in caso di necessità sovvenire i loro padri sotto pena d' essere privati della redità patrimoniale, e d' essere incarcerati e tenuti (1) stretti. Posta questa legge pone Seneca un tal caso: Due fratelli erano in discordia insieme, e l' uno di loro aveva un figliuolo. L'altro fratello, che venia (2) a essere zio del giovane, viene a stato di grande povertà e necessità. Il padre comanda al giovane suo figliuolo per la discordia, che hanno tra loro insieme egli e 'l fratello, che benchè sia in bisogno non gli sovvenga di niente, e nonostante questo comandamento il giovane sovviene al suo zio, e provvedegli delle cose necessarie per la legge posta. Il padre sa questo e priva il figliuolo della redità, perchè ha fatto contro al suo comanda-

(1) Così leggesi nel Cod. Laurenziano.
(2) Questa lezione è del Cod. Magliabechiano A.

mento. Il giovane per la reverenza, che ha al padre non gli contradice. Il zio vede che'l nipote è privato della redità del padre. Fallo suo figliuolo adottivo. Fatto questo accade che il padre naturale del giovane viene a stato di povertà e grande mendicaggine, e 'l zio che è padre adottivo viene a stato di ricchezze. Comanda il zio al nipote e figliuolo adottivo, che non sovvenga al suo padre naturale. Il giovane non lo ubbidisce; onde per questo egli è privato della eredità del suo zio e padre adottivo, e dicegli: tu hai passato il mio comandamento, ed hai sovvenuto al mio nemico dei miei beni, e però ti debbo privare della mia eredità. Contradice il giovane al suo zio e padre adottivo di questa privazione e sono dinanzi al giudice, e allega il giovane tre ragioni, per le quali non dee essere privato della eredità. La prima è questa. E' sono tanti i mali e peccati di tutta l' umana generazione e di tutti li uomini, che se non fusse la misericordia, tutto il mondo perirebbe, e 'l sommo Iddio tutti ci farebbe morire. Onde, secondo che dicono i poeti e gli autori, i re e signori singularmente debbono attendere a fare misericordia, e chi fa misericordia merita premio; perocchè è atto di virtù. Adunque se io ho fatto misericordia al tuo fratello e mio padre naturale di sovvenirgli, non debbo essere da te privato della eredità, ma piuttosto meritato. Risponde il zio al suo nipote e figliuolo adottivo, e dice così: tu alleghi che per fare misericordia non debbi essere privato della eredità. Dico che questa ragione varrebbe, quando tu avessi usata misericordia a persona che l' avesse

usata al compagno (1). Ma il tuo padre naturale e mio fratello non usò mai misericordia; anco più che essendo io in necessità e bisogno, comandò a te che tu non mi sovvenissi; e Massimo Valerio dice, parlando degli antichi statuti, che colui che era crudele ad altrui debba essere crudelmente trattato. Però il tuo padre crudele non merita misericordia, anzi pena. Onde la tua ragione non vale, e per conseguente io t'ho ragionevolmente privato della mia eredità. Argomenta il giovane contro al zio, e propone la seconda ragione, dicendo così: io debbo piuttosto ubbidire e osservare la legge scritta e universale, che il tuo comandamento di parole; e come a te piacque che questa legge di sovvenire a'parenti, che è scritta, io l'osservassi in te, così ti dee ella piacere, se tu se' giusto, che io l'osservi nel mio padre naturale e tuo fratello; e però non mi debbi privare della eredità. Risponde il zio a questa ragione e dice: tu argomenti che a me piacque, quando osservasti questa legge scritta in me contro al comandamento del tuo naturale padre, e così mi debba piacere che tu l'osservi in lui contro al comandamento mio. Rispondo: a me dovette piacere che tu l'osservassi in me di sovvenirmi; perocchè io non avea mai offeso contro a questa legge, che a lui non fosse sovvenuto, ma il tuo padre naturale e mio fratello ti offese assai facendoti comandamento contro alla legge scritta, che tu non mi sovvenissi a'miei bisogni; e perocchè egli offese la legge, in lui non si deb-

(1) Legge in questa maniera il Cod. Magl. A.

ba servare, e così con ragione t' ho privato della mia eredità. Argomenta il giovane e propone la terza ragione contro al zio, e dice così: se la legge scritta non m' istrigne in questo caso, istrignemi la legge naturale di sovvenire al mio padre naturale, la quale legge naturale inchina l' uomo, e non è in nostra podestà e forza di fare contro a quello, che vuole natura. Come l' uomo non si può contenere di ridere e degli altri atti naturali, così non si può l' uomo contenere di sovvenire al padre naturale, veggendolo in bisogno e necessità. Facendo quello, a che la natura m' inchina e induce, che è sopra di noi, merito premio e non pena, e però non mi debbi privare della eredità. Risponde il zio: tu alleghi, che non debbi essere privato da me passando il mio comandamento di sovvenire al tuo padre; perocchè la legge della natura t' istrigne a questo. Io ti rispondo: la legge naturale non ti debba istrignere; perocchè il tuo naturale padre ti privò di quello, che tu per la legge della natura dovevi ricevere da lui, cioè della sua eredità, quando sovvenisti tu a me. Poichè egli t'aveva privato, non ti debba costrignere essa legge della natura; e però la tua ragione non vale, e ragionevolmente t' ho privato della mia eredità, e così rimane la quistione accesa e non diterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella seconda declamazione del primo libro pone, che nel tempio della Dea Vesta, cioè della Dea della sapienza (nel quale tempio stavano le vergini consecrate, come a noi son le monache, e facevano l' ufficio de' sacerdoti, d' offerire i sacrificj e dire le laude agli Iddii) in una città di Grecia alle dette vergini fu data questa legge; che ciascuna fusse casta e pura. Casta quanto al peccato carnale e di lussuria, e pura degli altri peccati e vizj; e qualunque commettesse peccato carnale e altro peccato notabile, non potesse esercitare l' ufizio sacerdotale. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Una vergine del tempio della Dea Vesta fu tolta e rubata da' malandrini e rubatori, e poi venduta a uomini di mala fama, i quali la misero e puosero in un luogo disonesto. La vergine tanto peccato ebbe in orrore, e qualunque andava a lei per peccare, con dolci parole e buone sapea dire tanto, che niuno le faceva villania, e così conservava la sua verginità. Ultimamente un cavaliere andò a lei, e non si curando delle sue parole la volle sforzare. La vergine vedendo questo, toglie un coltello, che il cavaliere aveva sotto il vestimento, ed ebbelo morto. È accusata la vergine dinanzi al giudice dell' omicidio, che ha fatto. Il giudice conoscendo la cagione e il caso, l' ha liberata. La vergine torna al tempio e addimanda di fare l' ufficio del sacerdo-

te, che ella faceva innanzi, ed èlle negato per lo peccato notabile dell' omicidio, che ha fatto, secondo la legge posta. Richiamasi la vergine, e sono dinanzi al giudice, e prima argomenta la parte contraria alla vergine, ch' ella non debba esercitare il detto ufficio, e propongono tre ragioni. La prima ragione è questa. Tu di' che uccidesti quello cavaliere e commettesti l' omicidio per conservare la tua verginità. Per questo tu non sei scusata; perocchè non si debba fare il male, acciocchè ne seguiti il bene, e non si debba fare un gran male per vietare un picciolo male. Maggiore male è fare l' omicidio, che il peccato carnale. Adunque non sei scusata e non debbi usare l' ufficio del sacerdote. A questa ragione risponde la parte della vergine così: l' omicidio può essere sanza colpa in certi casi, come è, difendendosi uccidere rubatori e mali uomini, o chi volesse isforzare altrui, come è di questa vergine. L' omicidio che fece fu sanza colpa, e questo si pruova; perocchè ella ne fu accusata e fu prosciolta e liberata. Onde non dee essere privata del suo ufficio. La seconda ragione contro alla vergine. Bene chè tu alleghi che questo omicidio, che tu facesti, sia sanza colpa, nondimeno le tue mani sono state contaminate nel sangue umano, e non è licito di fare l' uficio del sacerdote. Onde il giudice che fa morire colui che'l merita, come è il ladro che ha furato, è privato delle amministrazioni delle cose sacre, ed è detto irregolare, e non ha peccato; e così simigliantemente, perchè tu non peccassi, uccidendo quello cavaliere, debba esser privata del tuo ufizio. Risponde la parte

della vergine: voi allegate che il giudice facendo morire uno giustamente, è privato delle amministrazioni delle cose sacre, e non pecca. Così debba essere di questa vergine. Confessiamo ch' egli è vero del giudice, perchè deliberatamente fa l' omicidio, ma questa vergine non lo fece con deliberazione; anzi a caso e a fortuna costretta per difendere il suo onore. Onde non debba essere privata. La terza ragione contro alla vergine. Se voi conchiudete che per l' omicidio non debba essere privata, almeno debbe essere privata per lo luogo disonesto, dove ella stette, per esemplo dell' altre. Che non solo lo stare, ma il passare per tale luogo è sufficiente a privarla dello ufficio del sacerdote; e se voi dite, che con buone parole e lusinghe da coloro, che venivano a lei conservò la sua verginità, questo la rende più sospetta; perocchè è atto di meretrice e femina disonesta. Onde debba essere privata del suo uficio. Risponde la parte della vergine a questa ragione, e dice così: Voi dite che per lo luogo dove ella fu debb' esser privata, e per le parole che ella disse. Questa ragione non vale. Perocchè al luogo fu menata per forza, onde è scusata, e per le parole fu liberata. Adunque non debba essere privata, e così rimane la quistione accesa e non diterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella declamazione terza del primo libro pone Seneca questa legge: Qualunque vergine commettesse peccato di lussuria e carnale con uno suo parente, sia gittata d'un alto sasso, cioè d' un altissimo monte. Posta questa legge, pone un tal caso: Una vergine, che era consecrata agli Iddii peccò carnalmente con uno suo parente. Fu presa e gittata secondo la legge d' uno alto monte. Nondimeno non morì e campò, e rimenata dinanzi al giudice, perchè ella sia rigittata un' altra volta, ella è difesa, che non debba essere più gittata, e cosi è il richiamo dinanzi al giudice, e argomenta in prima la parte contro alla vergine, ch' ella sia gittata, e propongono tre ragioni. La prima ragione è questa. In questo caso si debba servare la intenzione della legge, la quale è questa, che non solo sia gittata quella, ch' offende in questo modo, ma che ella muoia. Adunque tanto si debba gittare, che ella muoia. Risponde la parte per la giovane: benchè la intenzione della legge sia ch' ella muoia, non si debba giudicare e procedere contro la divina sentenzia. La divina sentenzia l' ha liberata. Questo si pruova. Perocchè non sarebbe possibile sanza la divina virtù e potenzia, essendo gittata di sì alto monte, fosse campata. Adunque noi non dobbiamo volere ch' ella muoia, nè sia più gittata dal monte. La seconda ragione contro la giovane. Voi

dite ch' ella debba campare; perocchè per divino miracolo, e divina virtù ella non morì. La divina virtù non si adopera in lei, e pruovolo; perocchè se la divina virtù si fosse operata in lei l' avrebbe preservata e guardata del peccato carnale, e sarebbe un dire male degli Iddii che non l' avesseno preservata, e guardata del peccato, e poi non volessono, avendo peccato, ch' ella morisse. Onde debba essere ancora gittata. Risponde la parte della vergine giovane a questa ragione così: voi negate che questo sia stato per divina virtù e miracolo; perocchè, se così fosse, gli Dii l' avrebbono guardata del peccato carnale. Non val niente questa ragione: perocchè molte volte Iddio permette peccare i suoi amici, acciocchè si riconoscano peccatori, come si legge nella legge dei Giudei e di Moise (1) di David, che commise l' avolterio e l' omicidio d' Uria suo cavaliere, poi Iddio gli perdonò e alluminollo. Così di questa giovane. La permise peccare, e poi la campò; acciocchè penitenzia potesse fare del peccato (2). Adunque non debba più essere gittata. La terza ragione contro alla giovane. Questo, che voi allegate, che Iddio permette peccare ai suoi amici è per alcuna virtù che è in loro. Il perchè Iddio poi gli riguarda e riceve a misericordia. Ma questo non si può dire di costei; perocchè non è da credere, ch' ella fosse migliore nel luogo del-

(1) Così il cod. Magl. B.

(2) Queste parole: *acciocchè penitenzia potesse fare del peccato*. mancano nei due cod. Riccardiani e le abbiamo prese dal Magl. B.

la giustizia, in su quello monte, e quando fu gittata, che quando era nel luogo sacro del tempio, dove commise il peccato, se già non fosse stato per paura, che non si reputa virtù. Risponde la parte della giovane a questa ragione: voi dite ch' ella non potè nè fu migliore nel luogo della giustizia, che nel tempio dove ella peccò; e per conseguente non si adoperò la divina bontà in lei. La nuova legge de' cristiani vuole che in ogni brieve tempo e punto ciascuno che vive si possa pentire de' suoi peccati e avere e ricevere grazia e misericordia da Dio, e questo è ragione, e così fu di questa giovane. Onde non si debba più gittare del monte, e così rimane la quistione accesa e non diterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta del primo libro pone Seneca questa legge: Coloro cioè la femina e l'uomo, che sono compresi in avolterio, possono essere amendue morti sanza alcuna pena o bando. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno uomo forte e gagliardo, che avea perduto una mano in una battaglia combattendo, comprese la sua moglie propia in avolterio, della quale donna aveva un figliuolo. Volendo pigliare l'adultero che era colla moglie non potè, perchè avea meno la mano. Fugge, e rimane la moglie. Comanda al figliuolo che la uccida. El giovane considera ch'ella è sua madre, e non la vuole uccidere. Per la qual cosa il

padre lo priva della eredità, e il figliuolo contradice al padre, e sono a quistione dinanzi al giudice, e argomenta il padre contro al figliuolo e vuole provare per tre ragioni, come l'ha giustamente privato della redità. La prima è questa. Colui che non rende reverenza al suo padre ed ègli disubbidiente, giustamente è privato della redità del padre. Tu mi se'stato disubbidiente non adempiendo il mio comandamento, e per questa disubbidienza si crede che tu non sia mio figliuolo. Onde a me è vergogna, e però giustamente io t' ho privato della mia eredità, e non ti debbi rammaricare. Risponde il figliuolo a questa ragione del padre: tu di' che io debbo onorare il padre e ubbidirlo secondo la legge. Confessolo e dico che è vero; ma ancora la legge mi comanda, che io onori la mia madre e siele ubbidiente. Benchè questo tuo comandamento sia per tuo onore, è a confusione e vituperio della mia madre, che ella sia morta dal figliuolo propio, e a me non sarebbe onore, che io commettessi l'omicidio nella mia madre propia; e perchè io vi debbo egualmente onorare, e io non posso adempire il tuo comandamento sanza vituperio e vergogna dell'una delle parti, non sono tenuto a ubbidirti. Onde seguita che tu m'hai ingiustamente privato della eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo è questa. Colui, che non ubbidisce alla legge debbe esser privato della eredità, massimamente aggiungendosi il comandamento del padre. La legge ti comanda, che tu vendichi ovvero che tu possi vendicare e punire l'adulterio della tua madre, e tu non lo fai. Adunque degnamente t'ho privato. Risponde il figliuolo alla ra-

gione del padre e dice: tu alleghi che m' è licito e posso punire la mia madre compresa in adulterio. Dico che è vero, che io posso ed emmi licito; ma con tutto questo non me lo comanda, e non facendolo, non sono però disubbidiente alla legge. Onde seguita, che tu ingiustamente m'hai privato. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: secondo la legge quello che manca nel padre si debba sovvenire pel figliuolo. Onde se 'l padre perde il vedere e diventa cieco, il figliuolo il debba conducere. Perocchè il figliuolo è cosa del padre. In me mancano le mani. Adunque le tue mani debbono far quello che farebbono le mie. Le mie mani debbono uccidere la moglie che è tua madre, la quale io compresi in adulterio. Adunque le tue mani in luogo delle mie debbono uccidere la madre tua, e tu non lo hai fatto. Adunque hotti privato giustamente. Risponde il figliuolo a questa terza ragione del padre, e dice: tu di'che secondo la legge le mie mani debbono essere in luogo delle tue. Dico che è vero quanto al sovvenire alle tue necessità e a sostentare la tua vita, ma non a fare l'omicidio o uccidere altrui per te. Però sanza ragione tu m'hai privato, e. rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Nella declamazione quinta del primo libro pone Seneca questa legge: Se alcuno togliesse una femmina e violentassela o sforzassela, starà nella libertà e volontà della donna a domandarlo per marito sanza dargli dote, o che sia morto. Posta questa legge pone Seneca un tal caso: Un giovane in una notte tolse due femmine, e amendue le sforzò. Sono le femmine e 'l giovane dinanzi al giudice. L' una delle femmine addomanda che 'l giovane sia morto, e l'altra l'addomanda per marito. Argomenta prima quella, che vuole che sia morto, e assegna tre ragioni. La prima ragione è questa. Ogni legge, e singularmente di punizione, è data in pena e purgagione del peccato commesso. Comanda Iddio che sia morto per lo disonesto peccato ch'egli ha in me commesso, e tu addimandi che sia liberato e tolgati per moglie: che non gli sarebbe pena, anzi consolazione. Adunque non giustamente chiedi, ma sì io. Onde debba morire. Risponde quella ch'el vuole per marito e dice: io non lo difendo del peccato commesso; ma voglio stare a punto di ragione per la legge posta, che è in mia libertà, che io lo possa addimandare per marito, e però l'addimando e libero, e a lui per pena è dato che mi tolga sanza dote e sanza consiglio e volontà de' parenti. Onde io chieggio che campi e sia mio marito. La seconda ragione di quella, che vuole che muoia dice così: la legge si

debba servare per te come per me. S'egli isforzò prima te che me, lo piglia per marito, e come l'hai pigliato, e hai servata la legge, s'osservi poi per me. Perchè elli m'ha isforzata, dico che muoia. Risponde la parte di colei che lo vuole per marito e dice così: le vostre ragioni non conchiudono difficultà nel tempo. In una notte isforzò te e me. Adunque la legge è eguale per te come per me. Quando la legge è uguale, quella che è più piatosa e misericordiosa si debba piuttosto osservare, e questa che io addimando è piu misericordiosa, cioè che campi, e non muoia. Adunque non debbe morire, ma essere mio marito. La terza ragione di quella che vuole che muoia dice in questo modo: niuno si debba impacciare delle ragioni altrui e strane. Se egli ha commesso peccato in te, tu ne puoi addimandare giustizia come a te piace. Di quello che egli ha commesso in me, perchè la legge me lo concede, addimando che muoia. Risponde la parte di colei che vuole che campi, e dice così: quegli che usa la sua ragione a niuno fa ingiuria. Io addimando, secondo che la legge mi concede, che campi. Adunque non ti fo io ingiuria, e se tu dici: le ragioni debbono essere uguali, dico che non si può ogni punto ragguagliare. La mia ragione vuole che campi. Adunque debba campare, e per questo modo rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SESTA

Nella declamazione sesta del primo libro pone Seneca questa legge, che di sopra fu allegata: E figliuoli sieno ubbidienti al padre, e se non ubbidiscono sieno privati della eredità. Posta questa legge pone Seneca un tal caso: Un giovane figliuolo d'uno gentile uomo fu preso da'rubatori di mare, edègli posta una taglia di quantità di danari. Iscrive il figliuolo al padre pregandolo che lo ricomperi. El padre non se ne cura e non lo vuole ricomperare. Dice il capitano principale di questi pirati al giovane, che è preso: vuo'tu esser libero e uscire di prigione? Risponde il giovane che sì vuole volentieri. Dice questo capitano de' pirati: giurami chè quando tu sarai libero di torre una mia figliuola per moglie, e così fece, e liberato toglie la figliuola per moglie, e vuole ritornare al padre. La fanciulla abbandona il padre e tutti i suoi parenti e vassene col marito. Il padre del giovane gli riceve, e perchè la fanciulla è sterile e non può avere figliuoli, il padre del giovane gli comanda ch'egli la lasci, e non la tenga. Il giovane non la vuole lasciare, e per questa disubbidienza il padre il priva della eredità. Il giovane si richiama, e sono dinanzi al giudice, e argomenta prima il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che egli la debba lasciare, e non la lasciando ragionevolmente l'ha privato. La prima ragione del padre è questa: Le ingiurie che t'ha fatte il padre della fanciulla, che è tuo suocero, ti debbono muovere a lasciarla. Il quale ti tenne in prigione con molti

disagi, sanza lume e male da mangiare e da bere e da dormire, e mai niuno beneficio o piacere avesti da lui. Queste sono sofficienti ragioni e cagioni che tu la lasci. Adunque non la debbi tenere e singularmente, poichè io te lo comando. Risponde il figliuolo al padre e dice: queste ragioni e cagioni, che tu m'assegni non sono sofficienti a farlami lasciare; perocchè se 'l padre mi fece ingiuria non fu colpa della fanciulla, anzi sempre m'ha mostrato amore abbandonando il padre e tutti i suoi parenti per me. Onde non debba portarne la pena che io la lasci, ma piuttosto la debbo tenere, e così ingiustamente m' hai privato. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: tu alleghi che non la debbi lasciare, perchè ella t'ha mostrato amore, e abbandononne il padre e'parenti per te. Questa ragione non vale niente; perocchè non per amore nè bene ch'ella ti volesse, ma per spirito di lussuria e di peccato carnale. Onde io l'ho sospetta di disonestà, e però la debbi lasciare. Risponde il giovane al padre: falsa ragione m'hai allegata che per appetito di me e piacere di diletto si fusse mossa a mostrarmi amore. Conciosiacosachè quando la tolsi per moglie io era in ultima miseria, povero, incarcerato, magro e sanza colore, abbandonato da te e da ogni altro. Adunque non per appetito di diletto carnale, ma per propio amore e buono mi seguitò. Onde non la debbo lasciare. La terza ragione del padre contro al figliuolo è: se queste ragioni non ti bastano, almeno ti debba commovere la sua condizione vile, a dire che ella sia figliuola d'uno rubatore, e di vile e di villana nazione, e tu gentile e nobile, e tegnendola

avvilisci il tuo sangue, e però la debbi lasciare. Risponde il giovane al padre: perchè ella sia figliuola d'uno uomo di mala fama, non la debbo però lasciare; perocchè interviene assai volte, che d'uno buono padre sono cattivi figliuoli, e di cattivo padre buoni sono i figliuoli, e se tu di': io sono di nobile sangue e gentile, ed ella di vile, rispondo che la gentilezza non fa la persona, ma la virtù, come tu hai di Mario cittadino di Roma, che fu di vile nazione, ma per la sua virtù fu più volte Consolo di Roma. Ancora Pompeo fu de'principali di Roma e di piccola nazione: Servio Ostilio fu servo, e poi fu il terzo re de' Romani: Tullio levato da' buoi fu tanto onorato (1). Conchiudendo adunque non è la vile condizione sofficiente ragione che io la lasci. Anzi per la sua virtù la debbo tenere, e tu ingiustamente m' hai privato della eredità, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Seneca nella declamazione settima del primo libro pone questa legge: I figliuoli sostentino e sovvengano i loro padri, quando sono in necessità, a pena d'essere morti, o incarcerati e privati della eredità. Questa legge fu allegata in una altra declamazione, e posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno uomo ebbe tre figliuoli. Il primo

(1) Così legge il Cod. Laurenziano.

fu tiranno, il secondo fu adultero e di mala condizione. Priega il padre il terzo figliuolo, che uccida questi due, cioè il tiranno e l'adultero. Il terzo figliuolo fu ubbidiente al padre, e uccisegli amenduni. Fatto questo, a poco tempo il terzo figliuolo omicidiale è preso da' pirati, cioè da'rubatori di mare, e addomandano danari. Il figliuolo scrive al padre che lo riscuota e ricomperi. Il padre risponde e scrive una pistola a quegli pirati, che lo hanno prigione, che s'eglino gli avesser mozze le mani, e tagliate amendue, darebbe loro due cotanti danari che non addimandavano. In altro modo non voleva loro dare niente. I Pirati non agguardarono alla crudeltà del padre. Liberano il giovane e rimandanlo sano sanza impedimento al padre. Tornato il giovane a tempo il padre venne a stato di miseria e di necessità. Addimanda al figliuolo che lo sovvenga. Egli non lo vuole sovvenire. Il padre addimanda secondo la legge, che il figliuolo sia incarcerato. Il giovane si difende e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti e in prima argomenta il figliuolo contra il padre, e pruovagli per tre ragioni, che non gli debba sovvenire, e per conseguente non debba essere incarcerato non sovvegnendogli. La prima ragione del giovane contro al padre è questa: A colui, che è crudele e reo e di mala condizione, non si debba sovvenire, ma piuttosto ucciderlo. Tu se'crudele e reo. Adunque non ti debbo sovvenire e non debbo essere incarcerato. Questo pruovo. Tu mi facesti uccidere due tuoi figliuoli e miei fratelli, e poi addimandasti, che i pirati mi tagliassino le mani, ed eglino più misericordiosi di te mi diliberorono. E

però non ti debbo sovvenire, e non debbo essere incarcerato. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice: tu alleghi che non mi debbi sovvenire, perchè io son reo. La legge non schiude il padre reo, anzi dice semplicemente che i figliuoli sovvengano i loro padri, e pare che la intenzione della legge sia piuttosto, che il figliuolo sovvenga al cattivo padre e reo, che al buono; imperocchè 'l buono non ha bisogno, e'l reo sì. La seconda ragione del figliuolo contro al padre è questa: Secondo la legge, colui che usa male la grazia o la vittoria, che gli è concessa ne debba essere privato di quella grazia, come se tu avessi grazia e privilegio dell'assoluzione de' tuoi peccati, e sotto questo commettessi molti mali, ne debbi essere privato. Così tu. E' t'è concesso il privilegio, che io ti sovvenga dell'opera delle mie mani, e tu l'hai male usate, perchè tu me le volesti far mozzare. Adunque non ti debbo sovvenire, e non debbo essere incarcerato. Risponde il padre alla ragione del figliuolo e dice così: tu dici che io ho male usato il privilegio delle tue mani, perchè io te le volli far mozzare. Non fu questa la mia intenzione, benchè io lo scrivessi; ma io lo scrissi, perchè eglino si disperassono di avere danari, e lasciassonti, come feciono. Io so che cotali uomini rubatori attendono solo a' danari, e non si curano più, e così intervenne. Onde mi debbi sovvenire, o tu debbi essere incarcerato, e io non sono privato, come tu dici. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: quegli che offende la legge, debba per quella legge esser privato, come il ladro che è impiccato. (1)

(1) Legge così il cod. Laurenziano.

Quando io era in bisogno e in necessità, incarcerato, non sovvenisti a me, e scritto è: siccome tu hai fatto altrui, così sarà fatto a te. Perchè tu non sovvenisti a me, non debbo sovvenire a te, e non debbo essere incarcerato. Risponde il padre alla ragione del figliuolo e dice: Quando tu eri incarcerato e preso, io non ti pote'sovvenire, che già era io venuto in povertà, e non fu perchè io non volessi, ma non ci fu la possibilità. Quando sovvenni agli altri due, al tiranno e allo adultero era io ricco e poteva, e però tu debbi sovvenire a me, o debbi essere incarcerato, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Seneca nella ottava e ultima declamazione del primo libro pone una tal legge: Il cavaliere che combattesse tre volte con vittoria per la repubblica non era tenuto di combattere oltre a quelle tre volte più che si volesse; e intendesi cavaliere ogni uomo d'arme. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno nobile uomo e gentile avea un suo figliuolo, il quale tre volte avea combattuto con vittoria per la repubblica, e secondo la legge non era tenuto d'andare più a combattere. Veggendo che la sua città avea guerra, volle il giovane la quarta volta ire a combattere. Il padre non voleva. Fegli comandamento che non vi andasse. Il figliuolo non si cura del comandamento fatto, e va alla battaglia, e per questa inubbidienza il pa-

dre priva il figliuolo della eredità. El figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomenta prima il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che 'l figliuolo non dovea più andare a combattere contro il suo volere, e per conseguente ragionevolmente l'ha privato. La prima ragione è questa: Ciascuno è tenuto di servire alla sua patria e comunità, e al padre. La legge ha provveduto che tu serva ad amendue, e acciocchè tu sodisfacessi alla tua patria e comunità, tre volte ti trovassi in sua difensione in battaglia, avendo vittoria, e questo tu l'hai fatto. Fu intenzione della legge, che dopo queste tre volte tu fussi al servigio del tuo padre, e ha'melo negato, che mi se'stato disubbidiente, andando la quarta volta a combattere. Adunque ragionevolmente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice: tu alleghi, che la intenzione della legge è che dopo le tre vittorie io non sia più ubbligato a combattere, e solamente sia tenuto di servire il padre. Dico che questa non è la intenzione della legge, che io non debba oltre a tre volte servire alla repubblica, e benchè essa legge non mi stringa, non mi comanda che io non serva, se io voglio. Che se fosse di sua intenzione, me lo comanderebbe; e però la tua ragione non vale, e ingiustamente m' hai privato della eredità. Onde Massimo Valerio nel secondo libro, nel capitolo degli antichi statuti dice, ch'e Sanatori, passato il sessagesimo quinto anno, non erano costretti d'andare al consiglio, ma se vi andavano, erano accettati. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: perchè io t'abbia privato della redità,

non ti fo ingiuria. Quello che è nella volontà e podestà altrui può eleggere e non eleggere, come gli piace, bene e male, e non è reputato da colui che gli dà la lezione, ma da colui, che elegge come Iddio che ha dato all' uomo il libero arbitrio. S'egli elegge male non è reputato da Dio, ma da colui, che l'elegge. Così di te. Tu potevi andare alla battaglia e non andare come ti pareva. Era in tua libertà. Se tu non fossi ito, non saresti privato. Andasti. Debbasi riputare da te e non da me, e però se'giustamente privato. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice: ciascuno è tenuto di servire alla repubblica, e alla sua comunità. Se io aveva combattuto tre volte e avuto vittoria, questo doveva io fare per la legge scritta, e per questo la comunità non m'è ubbligata; ma combattendo più che la legge scritta non dice, come mi induce la legge naturale, merito premio e non pena, e così ingiustamente m'hai privato. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: ritraendoti dall' arme e dal combattere tu mostravi atto di virtù, che pare che tu sia moderato e ordinato. La virtù stà nel mezzo. Combattendo tre volte, come la legge ti diceva, ti basta, e ciò che t'interviene se'scusato; ma combattendo più come hai fatto, se tu fossi mal capitato, ogni uomo direbbe: ben gli sta. Non gli bastava d'osservare la legge scritta? Onde io t'ho ragionevolmente privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice così: per ben fare non debbo ricevere male. Difendere la repubblica e la patria e onorarla colle sue vittorie è bene, e viensene merito e non pena. Hollo fatto, combattendo la quarta volta, che tu mi

negavi, e ho fatto bene. Adunque sanza ragione m' hai privato. Come tu hai che narra Giustiniano nel secondo libro di Demostene d'Atena, il quale fu giovane assai vizioso; il perchè e' fu dal padre privato della eredità, e la madre s' impiccò; poi per la virtù dell'arme vinse la Persia e fu onorato e premiato: così debbo essere io, che ho recato vittoria al mio comune, e non debbo essere privato della eredità, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

LIBRO SECONDO

DECLAMAZIONE PRIMA

Seneca nella prima declamazione del secondo libro pone questa legge: Qualunque non avesse figliuoli potesse adottarsi i figliuoli, o figliuolo d'un altro in suo figliuolo, e farlo suo erede, e anche colui che avesse figliuoli e privassegli della sua eredità potesse simigliantemente adottare per suo figliuolo uno o più che volesse de'figliuoli d'uno altro, e questa legge ancora dura universalmente. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso. In una città erano due cittadini vicini. L'uno era ricco, e l'altro povero. Il ricco avea tre figliuoli, i quali privò della sua eredità, e il povero avea solo un figliuolo, il quale il ricco addomandò per suo figliuolo adottivo, e per conseguente per suo erede. Il giovane non volle accettare d' esser figliuolo adottivo del ricco. Il padre naturale del giovane povero gliele comanda. Non si cura il giovane del comandamento del padre, e non vuole assentire. Per la qual cosa il padre lo priva della eredità, e 'l figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e

argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni come giustamente l'ha privato, o sì veramente egli debba accettare d'essere figliuolo adottivo del ricco. La prima ragione è questa: Tu debbi fuggire e vietare le tue e mie incomodità, e disagi e bisogni accettando d'essere figliuolo adottivo di questo ricco cittadino. Tu per le sue ricchezze rimedieresti a tutti i nostri disagi e bisogni; onde debbi esser contento. Se tu nol fai, giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo a questa ragione del padre, e dice così: tu di'che io debbo accettare d'esser figliuolo adottivo di questo ricco per vietare e fuggire le nostre incomodità e disagi, e io dico che non lo debbo fare. Ecco la pruova. Egli privò i suoi figliuoli naturali ingiustamente e sanza ragione della eredità, e però ingiustamente non debbo volere essere figliuolo di sì iniquo padre, acciocchè non faccia a me il simigliante; e se gli privò giustamente e con ragione ancora non debbo accettare d'essere suo adottivo figliuolo; acciocchè io non stia in casa, dove tanta iniquità sia commessa; e però tu ingiustamente m'hai privato. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: colui che non fa cura del suo onore ragionevolmente debba essere punito e privato. Tu per non accettare d'esser figliuolo di questo ricco, mostri di non ti curare del tuo onore, e così debbi esser privato, e che sia onore avere ricchezze io tel pruovo. Gli antichi romani e affricani in ogni ufficio onoravano più i ricchi che gli altri, avendo rispetto alla buona fortuna. Così tu potresti con queste ricchezze avere avuti molti

onori, che non le avendo non gli avrai. Onde giustamente t'ho privato. Risponde il figliuolo a questa ragione del padre, e dice: piuttosto debbo eleggere quello, che m'è naturale; perocchè mai non può mancare, che quello che è accidentale, che può essere, e non essere. Se io accetto d'essere figliuolo adottivo di questo ricco per avere le sue ricchezze, elle possono mancare, e abbandono te che se'mio padre naturale, che mai non puoi venire meno, e questo non debbo fare. Onde tu sanza ragione m'hai privato, e piuttosto voglio la mia povertà, che avanza tutte le ricchezze, secondo tutti i filosofi. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: tu molto commendi e lodi la povertà. Non debbi credere a coloro, che tanto te l'hanno commendata e lodata; perocchè non debbono avere provato i disagi e bisogni della povertà, che se l'avessono provati, non direbbono così. Altro è il dire e altro il provare. Onde io che l'ho provato, ne posso dare testimonianza, che sono tanti i disagi, che io non gli dico per vergogna e affanno, e però non accettando questa ereditade, per la quale mi levavi da tanta miseria, ragionevolmente t'ho privato. Risponde il figliuolo a questa terza ragione del padre e dice così: io sono certo che tu ti muovi per buono amore e affetto; e però tu debbi volere quello, che a me è grato e contentamento. Non mi diletto d'essere con questo ricco per le molte occupazioni, che ne occorrono, e per le sollecitudini e per le avversità, che ne potrebbero avvenire. Potrebbe agevolmente rappacificarsi co' suoi figliuoli, e cacciare me, o eglino per questo mi potrebbono uccidere: po-

trebbe perdere le ricchezze, e molti altri pericoli riconosco, che io non dico. Onde piuttosto debbi volere la pace di me, che queste dubbiose ricchezze, e sanza ragione m' hai privato, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella seconda declamazione del secondo libro pone questa legge: Qualunque persona facesse giuramento l' uno all' altro giusto e ragionevole, si dovesse servare; e posta questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea una sua donna, e amavansi insieme molto perfettamente, e feciono questo giuramento l'uno all' altro, che se l' uno prima che l' altro morisse, quello che rimanesse s' uccidesse se medesimo. Fatto questo, il marito andò fuori della città in istrano paese. e volendo provare la donna sua, mandò a dire ch' egli era morto. La moglie che ode questo per lo giuramento che avea fatto si gittò a terra d' uno altissimo monte per morire, e non morì. Il padre della giovane la fece ricogliere e medicare. Liberata e sanata tornò il marito. Il padre della giovane non vuole ch' ella stia con lui, e comandale ch' ella lasci il marito. La giovane non vuole in questo ubbidire il padre di lei. Onde el padre la priva della redità. La giovane se ne richiama e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la giovane, e pruova per tre ragioni, ch'ella non debba

lasciare il marito, e per conseguenza sanza ragione è privata. La prima ragione della giovane è questa. Coloro, i quali congiugne Iddio insieme, non gli debbono gli uomini separare. Per lo matrimonio ordinato da Dio io fu' congiunta col mio marito; adunque tu non ci debbi separare, e che questa congiunzione sia volontà di Dio dimostrasi; che gittandomi di sì alto monte per la sua virtù mi campò che io non morissi, acciocchè io non mi separassi da lui; e tu questo medesimo debbi volere. Onde tu ingiustamente m' hai privata della tua ereditade. Risponde el padre alla ragione della figliuola, e dice così: tu di' che gli uomini non debbono separare quello che Iddio ha congiunto. Confesso che è vero, se ciascuna delle parti vogliono stare congiunti; ma il tuo marito ha mostrato volersi da te separare mandandoti a dire ch' egli era morto, acciocchè tu t' uccidessi, e così t' ha disposta a pericolo di morte. Onde tu ti debbi volere separare da lui; poichè si volle separare da te, e però t' ho giustamente privata della mia ereditade. La seconda ragione della giovane contro al padre dice così: tu di' così, che io il debbo lasciare, perchè elli m' ha disposta a pericolo di morte, e volsesi separare, da me. Dico che non si volle da me separare, e non mi puose a pericolo, anzi fece uno isperimento d' amore. Onde non lo debbo nè voglio lasciare. Anche abbiamo dagli autori che nell'India le donne che rimaneano dopo la morte del loro marito, volendo dimostrare il loro amore, si facevano seppellire vive e ardere co' corpi de' loro mariti, e di questo n' aveano fama e onore:

così io avendo eletto la morte per amore del mio marito e tornando a lui ne sarò lodata, e commendata. Onde per non perdere questa gloria non lo debbo lasciare, e tu sanza ragione m' hai privata della tua ereditade. Risponde il padre alla seconda ragione della figliuola e dice così: tu conchiudi in questa tua ragione che per lo amore, che tu hai al tuo marito non puoi stare sanza lui. Questo non è vero; imperocchè quando egli andava in istrano paese più tempo stesti sanza lui che non fosti con lui. Così somigliantemente ti puoi stare ora e singularmente, perchè io te l'ho comandato, e non debbi volere fama e gloria per disubbedienza del mio comandamento, e così giustamente t' ho privata della mia ereditade. La terza ragione della giovane contro al padre dice così: qualunque serva la legge, e quello che giura e impromette, non merita pena, nè punizione. Gittandomi di quello alto monte, servai la legge posta e 'l giuramento fatto col mio marito. Adunque non debbo esser da lui separata con mia pena e affanno, che non la potrei avere maggiore. Onde tu ingiustamente m' hai privata della tua eredità. Risponde il padre a questa terza ragione della figliuola e dice: tu di' che per osservare il giuramento e la legge non debbi essere in tua pena separata dal tuo marito. Quando tu ti gittasti di quello alto monte osservasti la legge e'l giuramento, e non se'più tenuta al tuo marito, e se' tenuta a me. Onde poichè io voglio, ti debbi separare da lui, e non ti separando con ragione t' ho privata della mia eredità, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella terza declamazione del secondo libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona non fosse in propio e buono sentimento, cioè che sentisse del pazzo, potesse essere accusato e richiesto, e contro alle sue operazioni e contro a' suoi contratti e traffichi convinto. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea due figliuoli. L' uno di loro si diede tutto al peccato disonesto e carnale di femmine, e per le sue disonestà il padre il privò della sua eredità. Privato il giovane tolse una meritrice per sua femmina, della quale ebbe uno figliuolo maschio, e dopo questo infermò gravemente, e mandò per lo padre, che lo andasse a visitare. Il padre andò al figliuolo infermo. Il giovane addimandò perdonanza al padre con molta reverenza; onde il padre si rappacificò con lui. Il giovane si vede morire: priega il padre che gli sia raccomandato il figliuolo e suo nipote, che avea avuto della femmina meritrice, e raccomandatolo si muore. Il padre vuole sodisfare a'prieghi del figliuolo, e fa il nipote suo figliuolo adottivo. L'altro figliuolo sente, e turbasi contro al padre, ch' egli abbia fatto suo figliuolo adottivo il nipote e figliuolo d' una meritrice, e accusalo, e pruovagli per tre ragioni dinanzi al giudice, ch' egli è pazzo, e per conseguente non vale quella adozione. La prima ragione del figliuolo contro al padre è questa: A fare suo figliuolo adottivo uno che tu non sappi cui figliuolo e'si sia da parte del padre, è paz-

zia. Costui che tu chiami tuo nipote, non sai chi si sia, e non sai se egli è vero; perocchè egli è figliuolo di meretrice, che non solo usava e stava col tuo figliuolo, ma con molti altri. Onde io conchiudo che questa è pazzia, e non vale quello, che hai fatto. Risponde il padre alla ragione del figliuolo: quegli che adopera la virtù non debba essere reputato pazzo. Or non ho io operato virtù di pietà al mio figliuolo e nipote accettandolo per mio figliuolo? Adunque non sono pazzo, e sanza ragione procedi contro a me. Benchè io non sia certo in altro modo che egli sia mio nipote, la pietà che mi muove inverso di lui me ne fa certo. Imperocchè se egli non fusse figliuolo del mio figliuolo non avrei di lui tanta pietà. Onde la tua ragione contro di me non vale. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: Questo è segno di pazzia fare con proposito contro alla legge. Tu hai con proposito fatto contro alla legge. Adunque tu se' pazzo e pruovolo. Tu hai fatto uno figliuolo d' una meretrice tuo figliuolo adottivo, e per conseguente tuo erede, che niuna legge il fa. Adunque tu se' pazzo, e quello che tu hai fatto, non val niente. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice: se la legge della scrittura non fa erede colui che non è legittimo, fallo la legge della natura, e vuole che di grazia si possa legittimare e adottare per figliuolo e erede. Questa legge della natura m' indusse a fare il mio nipote figliuolo adottivo e mio erede, e non pazzia. Onde, quando visitai il mio figliuolo che stava in transito, ed era per morire, e veggendo-

mi, l'anima sua, che era per passare, si rattenne nel corpo tanto, che egli mi potesse dire il suo desiderio. Allora con lagrime l'anima sua e'l suo figliuolo mi raccomandò nelle mie mani. Oh! quanto crudele sarei stato, se io non mi fossi mosso a pietà. Allora la legge della natura tutto m'inchinò al mio figliuolo e nipote, e così m'inchina, e non pazzia; e tu ingiustamente contro a me procedi, e vale quello, che io ho fatto. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: qualunque fa suo erede il figliuolo di colui, che l'ha ingiuriato e fattogli danno e vergogna è segno di pazzia. Imperocchè dà materia ad uno altro, che faccia il simile. Onde conchiudendo tu hai fatto questo di fare tuo ereda e figliuolo adottivo il tuo nipote figliuolo del tuo figliuolo, che ti fece ingiuria e vergogna portando la sua vita disonestamente, ed essendoti disubbidiente. Dimostri la tua pazzia, e non vale cosa che tu abbi fatto. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice, ch'egli è segno di pazzia a fare suo ereda il figliuolo di colui, che fa altrui ingiuria e vergogna. Sì, se non si pentisse d'avere altrui ingiuriato; ma il mio figliuolo si pentì, e chiesemi perdonanza, e chi chiede perdono del peccato commesso, Iddio gli perdona; molto maggiormente debbono perdonare gli uomini. Però non feci come pazzo a adottare il mio nipote in figliuolo, e farlo ereda, anzi come misericordioso. Onde la tua ragione non vale. Ma tu come ingrato procedi contro a me, e meriti d'essere privato della mia eredità per la tua ingratitudine, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Seneca nella quarta declamazione del secondo libro pone questa legge: Qualunque togliesse e sforzasse una giovane, se infra trenta dì egli non riconciliasse, e non facesse stare contento il padre della fanciulla e 'l suo padre propio, potesse essere accusato e fatto morire. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Un giovane tolse una fanciulla, e fatto la sua volontà, fece stare contento il padre della fanciulla, e del suo padre propio non si curò. Dopo trenta dì il padre propio accusa il figliuolo suo, come egli ha tolto una giovane, e vuole che muoia. Il figliuolo si vede accusato, e non c'è altro modo da campare. Appone al padre che non è in proprio sentimento, e che egli è pazzo, e così non vale la sua accusa; e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e in prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che giustamente è accusato il figliuolo, e per conseguente non gli debba essere apposto che sia pazzo. La prima ragione del padre è questa: Qualunque si conforma colla legge eziandio contro a propi figliuoli, come noi abbiamo di molti romani, che uccisono i propi figliuoli, secondo che narra Massimo Valerio e Salustio, non gli debba essere reputato a pazzia. Io mi sono conformato colla legge scritta; chè 'l mio figliuolo infra trenta dì non mi fece star contento della colpa commessa d'avere isforzata una giovane. Onde giustamente l'ho accusato, e non debbo essere reputato pazzo. Risponde il figliuolo alla ragione del

padre, e dice così: l'uomo che passa i termini naturali debba esser tenuto pazzo; tu passi questi termini, imperocchè 'l padre naturalmente debbe ricercare l'onore del figliuolo, e tu ricerchi la vergogna e morte. Sicchè questo è segno di pazzia; e se tu di'che gli antichi romani uccisono i loro figliuoli propi, fecionlo perchè avevano commesso colpa contro a tutta la comunità e repubblica. Ma io ho commesso colpa particulare contro a una persona, e però non si richiede che tu faccia così. Il perchè tu dimostri essere pazzo, e non vale la tua accusazione. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: Se io non sono rappacificato, non è maraviglia; perocchè non egualmente hai offeso me e 'l padre della fanciulla. Il padre della fanciulla subito lo placasti, e piegasti, e di me non ti curasti. Onde io ho materia di procedere contro a te, e oltre a questo m'hai apposto che io sono pazzo, e però giustamente t'ho accusato. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice: tu mi se' tanto congiunto, che ogni mia ingiuria debbi dimenticare, e difendermi. Colui come (1) di lungi e strano m'ha perdonato; molto maggiormente debbi tu perdonarmi; e se tu non lo fai, dimostri essere pazzo, e non vale la tua accusazione. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: non si debba maravigliare niuno se io non ti perdono; perocchè sempre mi ti opponesti, e fusti di questa fantasia, che ogni cosa ti fosse licito, e a me niuna, e ora avvilendomi ti se'umiliato altrui, e a me no·

(1) Alcuni codici invece di *come* hanno *che mi è*.

Onde giustamente t' ho accusato, e se io fussi pazzo come tu di', io non saprei le leggi e le altre cose, che si richieggono a dimandare giustizia; e però conchiudendo giustamente t'ho accusato, e sanza ragione m'apponi che io sia pazzo. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice: che tu sia pazzo, io te lo mostro. Tu hai tanto tempo tenuta la rabbia dell'ira, o della turbazione nel tuo cuore, e a me non dicesti niente, che mi dovevi subito, se fussi stato savio, della ingiuria e della colpa commessa correggere. Non lo hai fatto, segno è che tu se'pazzo, e non vale la tua accusazione, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Nella declamazione quinta del secondo libro pone Seneca questa legge: Il marito non lasci la moglie, la quale è fedele e leale al suo marito. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: La moglie d'un tiranno fu presa da un altro tiranno, il quale le fece molti martirj, perchè ella manifestasse i suoi segreti, o dove e' fosse. La donna che è fedele non vuole con tutti questi martirj manifestare il suo marito, nè e'suoi segreti. Al termine di cinque anni il marito di questa donna si provvede, e uccide il tiranno suo nimico, che ha presa la moglie sua. Poichè egli ha riavuta la moglie sua, egli la lascia, perchè era sterile, e non faceva figliuoli. La donna si richiama della ingratitudine

del marito, e dice che egli non la debba lasciare, perchè gli è stata fedele, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la donna contro al marito, e pruova per tre ragioni che'l marito è ingrato, e non la debba lasciare. La prima ragione della donna è questa: Secondo la legge io ti sono stata grata e fedele; non mi debbi lasciare. Questo pruovo. Al tempo ch'el tuo nimico prosperava, e tu eri in affanno, io ti fu'fedele e leale, e se tu alleghi che io sono sterile, e non fo figliuoli, così er'io innanzi, che fussi presa. Il perchè, non avendo io commessa alcuna colpa, ingiustamente mi vuoi lasciare (1). Risponde il marito alla ragione della moglie, e dice: tu alleghi, ch'eri sterile innanzi che tu fossi presa, e non ti lasciai. A quel tempo, che il mio nemico soprastava, erano tolte le vergini, vedove e maritate, e sforzate, e singularmente quelle, che erano atte a fare figliuoli. Sicchè allora m'era grazia, che tu fossi sterile, acciocchè io non avessi quella vergogna che mi fossi tolta. Ora non è così, e non ti lascio perchè tu non mi fossi fedele, ma perchè tu se'sterile; e giustamente t'ho lasciata, e tu sanza ragione ti rammarichi. La seconda ragione della donna contro al marito dice così: tu di': perchè io sono sterile mi lasci. Questa ragione non ti debba muovere a lasciarmi, considerato la cagione; perocchè per ispazio di cinque anni tu fosti ansiato e perseguitato, e io molestata e martoriata; il perchè la

(1) La lezione che quì s'è per me adottata è del Cod. Magl. B.

nostra natura è diventata debile e indisposta a fare figliuoli, e io non posso operare oltre alla virtù della natura, e sono scusata, e tu ingiustamente mi lasci. Risponde il marito alla ragione della moglie, e dice così: tu di' che per la indisposizione della natura tu non se' disposta a fare figliuoli, perchè fusti molestata. Questo è confermare la ragione mia; e se tu non se'disposta a fare figliuoli sono disposto io, e la tua indisposizione non debba essere cagione, che io non abbia figliuoli legittimi, che sieno miei eredi. Però giustamente t'ho privata e lasciata. La terza ragione della donna contro al marito dice: io sostenni per te quasi infinite pene. Debbi tu per me sostenere una pena di non mi lasciare, perchè io sia sterile, e se tu non la sostieni se'ingrato della mia fedeltà e lealtà, e sanza ragione mi lasci. Risponde il marito alla terza ragione della moglie, e dice così: tu alleghi che per me sostenesti tante pene e tribulazioni e affanni, e però non ti debbo lasciare. Questa ragione è falsa. Non per me, ma per amore della repubblica tu le sostenesti, e questo ti torna a gloria e onore, e non io, ma la repubblica te n'é obbligata. Se tu m'avessi manifestato, io sarei stato morto, che era gran danno della comunità, e la comunità te ne ha a meritare; e se pure a me facesti niuno servigio, io te n' ho sodisfatto, che uccisi il tiranno, che ti fece ingiuria. Onde io ragionevolmente ti lascio, e non ti sono obbligato, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Seneca nella sesta declamazione del secondo libro ripete una legge posta nella terza declamazione la quale dice: qualunque persona non fusse in propio e buono sentimento, cioè che sentisse del pazzo, poteva essere accusato e richiesto, o annullati i suoi contratti e traffichi, e corretto, e se fusse di bisogno corretto per pena. Posta questa legge ripetuta, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea uno figliuolo, che era molto lascivo e lussurioso, e stando in questo vizio, el padre per assempro del figliuolo diventò ancora lussurioso. Il figliuolo vede il padre venuto nel vizio della lussuria; accusalo ch' egli è ismemorato e pazzo, e vuollo correggere, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e provagli per tre ragioni ch'egli è pazzo, e debbalo correggere. La prima ragione perchè e'vuole inducere che il padre, come pazzo, debba essere privato de'beni, che possiede, e dati a lui per pena di correzione, dice così: la lussuria nel vecchio è pazzia; perocchè il vecchio non usa il vizio della lussuria per fragilità di carne, o per inclinazione o molestia di caldo naturale, o per accendimento di sangue; imperocchè ogni caldo naturale è mancato in lui. Adunque e' l' usa per pazzia; onde tu debbi esser corretto, e toltoti i tuoi beni, e dati a me. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e vuole mostrare che questa ragione non è giusta, nè ragionevole, e dice così: non debba niuno calunniare, nè accusare altrui di

quello, che piace a lui, nè contradire a se medesimo. A te piace la lussuria, e se'ti tutto inviluppato, e però non debbi correggere me di questo, e facendolo, tu mostri poco senno, e sanza ragione mi accusi, e non sono smemorato, come tu mi fai. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu di'che non ti debbo correggere della lussuria, perchè io sono lussurioso, e io ti dico e sto nel proposito, che non ti chieggo principalmente della lussuria, ma della pazzia, la quale, secondo che (1) dicono i filosofi e savi autori, nel vecchio la lussuria è pazzia; e non hai assoluta la prima ragione, e se'pazzo, e debbi esser privato de'tuoi beni, e dati a me. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice così: non è vero che negli uomini antichi la lussuria sia sempre pazzia. Perocchè molti savi e valenti uomini hanno commesso questo vizio, e non sono stati pazzi, come fu Vergilio (2) e Salamone e molti altri, che furono di grande sapienza e senno: e io non ho commesso questo vizio della lussuria per volerci perseverare, ma perchè l'uomo conosce più il vizio in altrui, che in se medesimo, veggendo tu questo vizio in me, e comprendendo quanto egli è abominevole, il correggessi in te; e così non sono pazzo, e sanza

(1) Tutti i codici da me consultati leggono così. Forse sarà questa una di quelle irregolarità di sintassi, che non di rado si trovano nei trecentisti. Alla moderna correrebbe il senso, se invece di *la quale* fosse letto *perchè*.

(2) Tutti i codici leggono Vergilio; ma per verità non è a mia notizia che questo grand'uomo avesse la macchia della quale vien quì bruttato.

ragione m'accusi. La terza ragione del figliuolo contro al padre è questa: Tu di'che ti se'dato alla lussuria per correggere in me questo vizio. Io non udii mai che niuno uomo savio dicesse che il peccato e 'l vizio si correggessero col male e coll'altro vizio; ma bene ho udito che 'l male si corregge colla virtù e bene. Onde il capitano non induce i suoi cavalieri alla vittoria e a combattere per fuggire della battaglia, ma per combattere fortemente. Così tu non dovevi correggere me per fuggire della battaglia della carne e della virtù, e darti al vizio della lussuria. Ha' lo fatto, è segno che tu se'pazzo, e debbi esser privato de'tuoi beni, e dati a me. Risponde il padre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: tu alleghi che io doveva correggere colla virtù e col bene, e non col vizio. Questa ragione non vale; imperocchè sono certe cose sì disfatte e mancate, che non si possono racconciare, se non si disfanno in tutto, come è la casa e 'l dificio, che rovina per lo difetto di fondamenti. Così tu eri tutto rotto e scorso nel peccato della lussuria, che se io non avessi operato con mia propria vergogna e con questo medesimo vizio, non ti saresti mai corretto. Però non per pazzia, ma per correggerti ho adoperato il vizio della lussuria, e tu ingiustamente m'hai accusato, e vuo'mi torre i miei beni, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella settima e ultima declamazione del secondo libro ripete Seneca una legge posta dinanzi nella quinta declamazione, che il marito non lasci la moglie, che gli è leale e fedele e grata. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno nobile cittadino e mercatante avea una sua moglie molto bella e leggiadra e piacevole, e avendo a trafficare i suoi fatti, andò in istrano paese, e di lungi; e uno altro mercatante venne alla città, dove era questa bella donna, e puosesi ad abitare e a stare presso alla casa di questa bella donna, e veggendola, piacquegli, e innamorossene in tanto che più volte le mandò profferendo danari assai e doni, se ella volesse assentire alla sua volontà. La donna che era onesta e buona, non gli volle mai assentire. Questo mercatante si partì, e bene edificato della onestà della donna; perocchè l'avea trovata onesta e fedele, e lasciolla erede di tutti i suoi beni, e nel testamento la commendò molto della sua onestà e fede. Dopo questo il suo marito tornò, e udendo che quello mercatante avea lasciato ereda la moglie sua pensossene male, e accusolla dinanzi al giudice, ch'ella era disonesta e infedele, e volevala lasciare, e per questo argomentano le parti, e prima argomenta il marito contro alla sua donna, e pruova per tre ragioni ch' ella è disonesta e infedele, e debbala lasciare. La prima ragione è questa: Le ricchezze non sono date, e singularmente dagli strani, alle femmine se non per questo rispetto, perchè elle assentino alle loro vo-

lontà e appetiti. Costui era strano, e lasciotti ereda. Che si può conchiudere di te altro che disonestà e male e avolterio per le ricchezze che elli t'ha date? Onde io ti voglio da me cacciare, e giudicare adultera. Risponde la donna alla prima ragione del marito, e dice così: tu alleghi che per le ricchezze che questo mercatante mi lasciò, mi hai sospetta che io sia disonesta e adultera. La tua immaginazione non è vera. Ciascuno nella stremità della morte si sforza d'allogare le sue ricchezze e beni il meglio, che puote, e a persone virtuose e buone, e non a persone viziose e ree, e così fece questo mercatante. Perchè mi conobbe fedele e onesta mi lasciò le sue ricchezze; s'egli m'avesse conosciuta disonesta e rea non me le arebbe lasciate. Per la qual cosa tu sanza ragione mi vuoi lasciare, e di'che io sia disonesta e adultera. La seconda ragione del marito contro alla moglie dice così: tu ha' detto che più volte quello mercatante si provò che tu gli assentissi. Questo a me genera grande sospetto che tu gli dovevi con atti e con parole dare qualche intendimento. Il perchè egli ardiva di riprovarti. Che se tu la prima volta, che ti molestò fossi stata tanto fedele quanto tu di', avresti tenuto modo, che non ti avrebbe molestata più; e però giustamente ti voglio lasciare e giudicoti adultera. Risponde la moglie alla seconda ragione del marito, e dice: e'pare che tu voglia dire che per mio piacevoleggiare io fossi molestata, e non è così. Ma le mie bellezze e formosità ne furono in parte cagione, e indussonlo ad amarmi e a molestarmi, e tu ancora per non essere presente gliene desti materia, e gitti la soma e 'l peso

sopra me. Onde sanza ragione mi cacci, e chiamimi adultera. La terza ragione del marito contro alla moglie dice così: questo mercatante molto ti loda nel testamento, e pare che voglia scusare lui e te, e questa scusazione è una accusazione, che non si richiede se non dove è la colpa. Il perchè io giudico che tu se' adultera, e però con ragione ti caccio. Risponde la donna alla terza ragione del marito, e dice così: tu alleghi che perchè il mercatante mi commenda, ne se' male edificato, e ch'egli accusa se e me. Egli può dire quello, che a lui piace; ma io so bene, che di me e'non poteva dire niuno male, e se tu fossi uomo giusto, e amassi la tua donna, come debbe amare il marito, il bene non riduceresti a male; ma perchè tu non mi vuoi bene mi riduci adesso questa falsità e infamia; e così sanza ragione mi vuoi lasciare, e chiamimi adultera, e rimane la quistione accesa e non determinata.

LIBRO TERZO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella declamazione prima del terzo libro pone Seneca questa legge: Qualunque diventasse cieco, e perdesse il lume degli occhi, dovesse ricevere dal comune mille danari d'oro per suo sostentamento; e posta questa legge pone Seneca un tal caso: E'furono dieci compagni, i quali avevano consumato tutti i loro beni e ogni loro roba in godere, e non si volevano affaticare di lavorare. Ebbono consiglio fra loro, come eglino potessono avere da vivere, e determinarono di accecare l'uno dopo l'altro dal primo infino all'ultimo non tutti insieme, ma quando l' uno fusse accecato, si stesse tanto ad accecare l'altro, che i danari, i quali il comune dava a colui che accecasse fussero consumati. Niuno voleva essere il primo. Deliberarono di gittare la sorte, e a cui toccasse, fosse accecato. Gittate le sorte venne a uno, e subitamente fu legato e accecato. Fatto questo, colui che è accecato va alla camera del comune, e addomanda mille danari d'oro per la legge posta di sopra. Il savio e 'l

dottore del comune sa il modo e la cagione come costui è accecato, e niega, e non vuole che costui abbia i danari. Il cieco si richiama, e sono dinanzi al giudice, e argomenta il savio per la parte del comune, e pruova per tre ragioni che colui che è accecato non debba essere sovvenuto, e non debba avere danaio. La prima ragione contro al cieco è questa: La intenzione della legge fu che si sovvenisse e desse mille danari d'oro a chi perdesse il vedere per debilitá di natura, ovvero fosse per forza accecato. Tu non se'accecato per debilità di natura, nè per forza, ma volontariamente: tu fusti consenziente, che ti fussono cavati gli occhi, e però non debbi niuna provvisione, nè pecunia ricevere, e ingiustamente addimandi mille danari d'oro. Risponde il cieco alla ragione del savio e dice così: tu di'che volontariamente io sono accecato, e però non debbo ricevere i danari. Questa ragione non è vera; anzi ne fu'molto dolente, e increbbemi assai che le sorti vennono a me; e per forza i miei compagni m'accecarono: onde giustamente addimando la tassata provvisione. La seconda ragione dello avvocato, e savio del comune contro al cieco dice così: colui che non ha nè piatà, nè misericordia di se medesimo non ne debbe ricevere d'altrui. Iddio tiene questa regola che danna coloro che se medesimi si dannano e si disperano. Tu assentisti che a chi toccasse (1) le sorte fosse accecato, e non ne traesti te. Adunque tu se'in cagione della tua cecità, e nulla piatà, nè misericordia avesti di te. Non debbi i danari rice-

(1) Alcuni testi leggono : *a chi cadessono.*

vere, e sanza ragione gli addimandi. Risponde il cieco alla seconda ragione del savio, e dice così: tu alleghi che io non debbo misericordia ricevere, perchè io non ebbi misericordia di me, assentendo che mi fosseno cavati gli occhi; e io dico, ch'egli è grande misericordia disporsi a perdere la parte pel tutto. A me tutto il corpo e l'anima mancava, perchè io non aveva di che vivere, e per fare misericordia a tutto il corpo e all'anima io volli perdere gli occhi, che sono parte; e così feci a me misericordia, e debbo ricevere dal comune mille danari d'oro. La terza ragione del savio contro al cieco dice così: quello che è in danno della repubblica non si debba fare. Questo che tu addimandi sarebbe danno d'avere e di persone. Dando (1) a te i danari che dimandi, converrebbe poi dare i danari agli altri tuoi compagni, che monterebbe dieci mila danari d'oro, e la repubblica perderebbe oltre a te nove uomini. Sicchè, acciocchè la repubblica non abbia questo danno, non è giusto, nè ragionevole che tu riceva i danari, che pone la legge. Risponde il cieco alla terza ragione del savio, e dice così: egli è testo di legge che non si debbe lasciare il debito e prezzo presente per quello che ha a venire; imperocchè potrebbe essere inganno che sempre a un medesimo modo si potrebbe scusare. Il perchè la scusa de'miei compagni, che nel tempo avvenire tu di'che dimanderanno come io, non è sufficiente ragione; chè al tempo presente

(1) Avanti alla voce *dando* i Cod. Riccard. hanno *d'avere*, che da me s'è tralasciato sull'autorità del testo Magl. B.

con legittima ragione addimando. Onde giustamente debbo avere i mille danari d'oro, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella declamazione seconda del terzo libro pone questa legge: Ciascuno che commettesse omicidio, o volesse commettere, o uccidere il padre o niuno altro parente, o tradisse, o volesse tradire la sua città e comunità, potesse essere accusato e fatto morire. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea un suo figliuolo, del quale il padre ebbe sospetto e alcuna pruova ch'egli il volesse uccidere; e dicono alcuni, che costui fu Seneca che volse uccidere il padre; onde Seneca in questa declamazione parla molto oscuramente (1). Avendo il padre a sospetto il figliuolo e alcuna pruova dell'omicidio, accusalo al giudice; e quando gli vuole provare l'accusa, i testimoni furono del pari, cioè tanti dall'una parte, quanti dall'altra. Quegli del padre che l'ha voluto uccidere, e quegli del figliuolo che non è vero. Per la qual cosa il giovane è liberato dal giudice; e il padre non potendo convincere il figliuolo dello omicidio, privollo della sua eredità. Il figliuolo contradice a questa privazione, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per

(1) Il testo Magl. A legge *astutamente*.

tre ragioni che giustamente l' ha privato della sua ereditade. La prima ragione è questa: Io debbo fuggire ogni pericolo, e singularmente quello della morte. Innanzi che io l'accusassi dello omicidio, io n'ebbi sospetto e alcuna pruova; e poichè io l'accusai, io sono certo che è molto turbato contro a me, e se in prima mi volle uccidere, molto maggiormente ora. Onde io per fuggire questo pericolo, non voglio ch'egli stia meco, e a rimoverlo in tutto l'ho privato della mia eredità, e con ragione. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice così: tu alleghi che per lo sospetto che tu hai di me, e per fuggire il pericolo della morte tu m'hai privato. Questa ragione non vale niente; perocchè quello che non giudica la legge, e non ha sospetto non debbi giudicare e avere sospetto tu. La legge m'assolvette e liberò, e ora tu m'infami, e apponi il falso in tua vergogna e mia, e sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo è questa: Tu dì che la legge t'assolvette e liberò quando fusti accusato, e però ingiustamente t'ho privato, e io dico che la legge non ti assolvette semplicemente. Vero è che non ti punì, perchè i testimoni erano iguali; ma essa (1) non ti giudicò però innocente e sanza colpa, e lasciotti in dubbio. Onde grande pericolo è che io abitassi teco, e tenessiti per mio figliuolo. Il perchè giustamente t' ho privato della mia ereditade. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice così: tu di'che la legge non

(1) I due Cod. Riccard. per errore leggono *egli*, e non *essa*, che ho preso dal MS. Magl. C.

mi assolvette semplicemente, e non mi giudicò sanza colpa, e io ti voglio mostrare che sì. La legge nell' accusazione va cercando le colpe e' peccati, e non le virtù: pe' peccatori e pe' passatori della ragione è fatta la legge. La legge cercò del peccato che tu m'accusi, e non trovandolo mi liberò come uomo trovato sanza peccato, e colui che è sanza peccato si chiama innocente, e però sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: e' pare che tu alleghi per tua scusa, che io per lo omicidio che io ti dico che tu volesti commettere in me, io t'ho privato della mia eredità. Non ti privo per lo omicidio, ma per molti altri vizii e peccati, che sono in te, i quali sono sofficienti a renderti sospetto dell'omicidio, e d'ogni gran male e gran pericolo a avere tua familiarità. Onde io t'ho privato giustamente della mia eredità. Risponde il figliuolo alla terza ragione del padre, e dice così: tu di'che non m'hai privato della tua eredità per lo omicidio, ma per molti altri vizii che sono in me m'hai privato. Questa tua ragione non vale niente. Imperocchè di quella medesima condizione io mi sono ora che io m'era innanzi che tu m'accusassi, e non me ne privasti della tua eredità. Adunque non per vizj che sieno in me, ma per lo tuo falso sospetto, che tu hai di me, come più volte abbiamo dichiarato; e così m'hai privato sanza ragione della tua eredità, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella terza declamazione del terzo libro pone Seneca questa legge: Il padre, il quale avea il figliuolo d'età di trenta anni potea dividergli il patrimonio, cioè assegnargli la parte della eredità sua; e la ragione della legge era, perchè quella età (1) riputavano che gli uomini fossono atti d'avere donna, e reggere famiglia. E posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno padre ebbe due figliuoli; l'uno era d'età d'anni trenta, ed era casto e onesto; l'altro era il minore, ed era molto lussurioso, e nell' altre cose era assai costumato e prudente. Il maggiore d'età di trenta anni andò a un viaggio, e fu preso da' pirati, cioè da' rubatori di mare, e scrive al padre che lo ricomperi e riscuota. El padre se ne fa beffe, e non lo vuole ricomperare. Anzi più. Sentendo che il figliuolo lussurioso lo voleva ricomperare, el padre gliele niega, e non vuole ch'egli lo ricomperi; e non ostante questo il figliuolo minore, benche 'l padre gliele negasse, missesi in cammino, e con molti disagi e pericoli andó al luogo, ove il fratello era prigione, e ricomperollo, e ridusselo a casa del padre. Il padre si turba, e dice al minore figliuolo: tu contro a mia volontà hai ricomperato il tuo fratello. Il perchè io ti privo della mia eredità. Il figliuolo maggiore vede che 'l padre ha privato il minore figliuolo, e quasi per sua cagione; ricordasi dello

(1) Il Cod. Magl. C. legge *perchè quella età agli uomini era atta ad avere ec.*

amore ch'egli gli mostrò nella necessità, e come egli lo ricomperò e cavollo di prigione, e vuolne essere grato e conoscente. Adottollo per suo figliuolo, e fecelo suo ereda. Il padre ode ch'el figliuolo maggiore ha adottato e fatto suo ereda il figliuolo minore lussurioso; priva anche lui della eredità. Il figliuolo maggiore si richiama, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il maggiore figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni che ingiustamente e'l'ha privato della eredità, benchè egli abbia adottato il suo fratello minore lussurioso per figliuolo e fattolo suo ereda. La prima ragione è questa: Secondo la legge naturale altri è tenuto (1) di soddisfare al suo benefattore; perocchè la ingratitudine si debba fuggire e rimuovere da se. Il mio fratello fu pietoso inverso di me; non debbo essere ingrato inverso di lui; e la virtù della sua pietà e sollecitudine debbe ristorare il difetto e vizio della lussuria. Onde tu padre ingiustamente m'hai privato della tua eredità, perchè io abbia tanto piatoso fratello adottato in figliuolo e fatto mio ereda. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice così: io non t'ho privato della mia eredità, perchè tu sia stato grato e conoscente del bene e pietà ch' el tuo fratello ha operato in te, ma perchè tu ti se'collegato e accordato con uno lussurioso, e ha'lo fatto tuo ereda. E benchè tu il commendi della virtù della pietà e sollecitudine, un vizio tanto grande quanto è quello della lussuria è sofficiente a privarlo d'ogni bene. Vogliendo privare lui che lo merita

(1) Il Cod. Magl. C. legge: *Sì è ciascuno ubbligato.*

mi conviene avere privato te, e questo è ragionevolmente, e non ti debbi rammaricare. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: se tu se'giusto padre, tu debbi volere e amare il bene de' figliuoli. Il mio fratello mi ricomperò, e cavommi dalle mani de'rubatori di mare, e ridussemi a casa. Questo è atto di virtù, ed io per fare il mio fratello ereda e figliuolo adottivo, l'ho cavato del vizio della lussuria. Il di che (1) ci debbi ringraziare e commendare, e tu ci privi della tua eredità ingiustamente. Risponde il padre alla ragione del figliuolo, e dice: io non per lo bene che avete operato vi privo, ma per lo vostro meglio, come fa il medico, chè alcuna volta taglia la buona carne per tagliare la cattiva, e per simigliante modo ho fatto io. Acciocchè il tuo fratello si correggesse, con ragione t' ho privato della mia eredità e te e lui, perchè ne seguisse questo bene della sua correzione. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu di'che a buon fine, e per correzione ci hai privati della tua eredità; e io dico che tu non mi puòi privare, secondo la legge, nè a buono fine, nè a cattivo. La legge vuole che colui che è in età di trenta anni abbia la parte sua, e che 'l suo padre gli divida e conceda la redità. Quello che la legge mi dà e concede tu non mi puoi togliere. Io sono d' età di trenta anni o più; onde tu non puoi negarmi e tormi quello che mi tocca della tua eredità. Il perchè ingiustamen-

(1) Così leggo col cod. Magl. C, e non *il perchè* coi Riccard. per uniformità alla lezione dell'esempio riportato dagli Accademici della Crusca alla voce *Il di che*.

te m'hai privato. Risponde il padre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: benchè la legge dica che a te che se'in età di trenta anni o più io ti divida la eredità, e dieti parte; questo s'intende quanto all'amministrazione de'beni della eredità e al governo. Non è però che semplicemente tu n'abbia il dominio e l' autorità e la signoria. La legge vuole che l' autorità, il dominio e la signoria sia del padre come gli piace insino ch'egli vive. Onde la tua ragione allegata non vale, e giustamente t'ho privato, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta del terzo libro pone Seneca questa legge: Colui che è conservato nella vita e sovvenuto nella necessità e nutricato d' altrui non possa procedere contro a colui che l'ha sovvenuto e notricato in veruno atto di legge o quistione, o avere ragione che si possa riducere dinanzi al giudice. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino, che aveva un suo figliuolo venne a stato di necessità e bisogno. Il figliuolo gli sovvenne e notricollo, ma non largamente secondo il bisogno che pareva al padre che si dovesse fare. Onde il padre lo priva della sua eredità. Il figliuolo si rammarica, e richiamasi del padre, e sono dinanzi al giudice, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni, che giustamente l' ha privato della sua eredità. La prima ragione del padre è questa: Tu

mal servasti e adempiesti la legge. Facestimi patire molti difetti, e sarebbemi meglio che io fossi stato in prigione. Perocchè oltre a'difetti che io sostenni non mi lasciasti favellare; che se io fossi stato in prigione avrei potuto parlare, che ogni dì mi rimproveravi quello che tu mi davi, e facevilo non per amore; ma per vergogna mi sovvenisti di quella cattività e di quel poco, che mi sovvenisti. E imperocchè tu non adempiesti la legge come dovevi, e trattastimi nel modo che io ho detto, ti posso e debbo privare della mia ereditade. Risponde il figliuolo alla ragione del padre, e dice così: Se io non ti trattai abbondevolmente come bisognava, non fu perchè io non volessi, ma per povertà non pote'; e quello che non si può non è l'uomo tenuto di fare; e a quello che tu di'che io non ti sovvenni per amore, ma per vergogna, niuno puó giudicare della intenzione del cuore. Onde io conchiudo che falsamente mi giudichi, e sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo è questa: Questa legge che chi è notrito e conservato nella vita non possa procedere contro a colui, che l'ha conservato e notrito nella vita non si debba intendere infra il padre e 'l figliuolo, ma fra le persone strane. La ragione è: dove la legge naturale ti strigne non è di bisogno che ti induca la legge scritta e positiva. Infra il padre e 'l figliuolo istrigne la legge naturale, che il figliuolo conservi in vita il suo padre. Se la legge naturale ti strigne, la legge scritta non toglie che io non ti possa privare della mia eredità, non facendo pienamente come tu debbi. Il perchè con ragione t'ho privato e

non ti debbi rammaricare. Risponde il figliuolo alla seconda ragione del padre: tu di' che la legge naturale non ti toglie, che tu non mi possa privare della tua eredità, e molto meno la legge scritta. Guarda bene quello che tu di'. La legge della natura vuole che tu sia conoscente e grato a colui, che ti conserva nella vita, e fatti bene, e per conseguente non proceda contro a lui; altrimenti la legge sarebbe ingiusta. La legge scritta per lo beneficio che tu hai ricevuto da me ti toglie che non possa procedere contro a me; molto maggiormente la legge naturale non vuole (1). Onde tu ingiustamente m' hai privato della tua eredità. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: tu di' che la legge non vuole che io proceda contro a te, perchè io debbo essere conoscente e grato del benefizio ricevuto da te. Per questo non ti sono obbligato. Perocchè se tu m'hai notricato tu n'eri tenuto, perchè io avea notricato e conservato nella vita te. Così per debito tu dovevi conservare e notricare me, come colui che dà la mercatanzia e riceve il danaro. Non t'essendo obbligato non mi toglie la legge che io non ti possa privare della mia eredità, e però giustamente t'ho privato. Risponde il figliuolo alla terza ragione del padre, e dice così: tu di' che non mi sei obbligato; perocchè per debito io t'ho nodrito e conservato nella vita, perchè tu nudricasti e conservasti me. Tu non t'intendi della virtù della gratitudine. Colui si chiama grato che rende servigio per lo beneficio ricevuto. Se tu mi nudricasti e conservasti

(1) La lezione di questo periodo è del Cod. Magl. C.

nella vita fu'io grato e conoscente a conservare te nella vita e nudrirti, e per questa gratitudine vuole la legge che tu non possa contro a me procedere, nè privarmi della tua eredità. Il perchè tu sanza ragione m' hai privato della tua eredità, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Seneca nella declamazione quinta del terzo libro pone questa legge: Se uno togliesse o isforzasse una vergine, la vergine sforzata potesse eleggere, che colui che la sforzasse fosse suo marito e togliessela per moglie sanza dote, o che fosse morto: ma che se la vergine fosse in podestà del suo padre, cioè che non l'avesse data a nudricare o in guardia ad altrui, la vergine non potesse eleggere sanza consentimento del padre. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Un giovane tolse una fanciulla vergine e sforzolla, e la fanciulla lo dimandò per marito sanza dote. E perchè quello che la fanciulla faceva e allegava non valeva niente sanza consentimento del suo padre, el suo padre è richiesto e pregato che egli assenta per scampo del giovane. Il padre della fanciulla non dà assentimento, e non contradice, e non dice nè sì nè no, e tiene il fatto sospeso. Il giovane si richiama di lui, che s' indugia tanto a diterminare, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre della fanciulla, e pruova per tre ragioni che non sì tosto si debba de-

terminare un tal caso. La prima sua ragione è questa: L'uomo che è prudente nelle cose malagevoli e che portano peso, non debbe così subitamente rispondere; anzi va con molta cautela e mette tempo, acciocchè possa vedere quello che è il meglio, e per pigliare il migliore partito. Questo caso porta grande peso e pondo. Dall' una parte io non posso arrecarmi a volere che la mia figliuola sia tua donna e moglie per la ingiuria, che tu m'hai fatta per isforzarla e torla; dall'altra parte non mi sostiene l' animo di volere che tu muoia. Onde a sì fatto partito, dove (1) ne va la vita d' uno uomo, si debba mettere tempo; ma tu con poco senno mostri d'avere maggiore fretta di morire, addomandando che io mi determini, che io non ho di diliberarmi. Il perchè io mi debbo indugiare, e tu ingiustamente ti rammarichi di me che io mi ritardo. Risponde il giovane alla ragione del padre della fanciulla, e dice così: tu di'che per usare senno e prudenza tu t'indugi di diliberare. Poca prudenza mostri sotto spezie di pietà, che di'che sì tosto non vuoi diliberare della morte mia, e da'mi maggiore pena, che non fa la legge che mi tiene in dubbio e sospeso della morte e della vita sanza comparazione. Secondo che vogliono i filosofi e gli autori egli è maggior pena questa agonia o afflizione del cuore di stare sospeso, che la morte semplicemente. Onde a rimuovere da me questa amaritudine e questa pena ti debbi diliberare, e non indugiare; e così la tua ragione alle-

(1) È giusta il Cod. Magl: A la lezione *dove* che ho preferita all'*onde* dei Cod. Riccard.

gata non vale. La seconda ragione del padre della fanciulla contro al giovane dice così: secondo ogni legge io debbo prima attendere a' miei fatti propri e della mia famiglia, e alla nostra consolazione, che a' fatti e alla consolazione d' altrui, e massimamente di persona che sia notata di enorme peccato e abbiami ingiuriato, come tu hai per lo peccato che tu hai commesso, e per la ingiuria che tu m'hai fatta d'avere isforzata la mia figliuola. E ha'mi messo in grande turbazione e pianto. Onde innanzi che io attenda a diliberare di te, io voglio attendere a consolare me e la mia famiglia e le loro lacrime e pianti; e per questo m'è necessario l'indugiare, e tu sanza ragione ti rammarichi, e voglio consolar me. Risponde il giovane alla seconda ragione del padre della fanciulla, e dice così: tu vuoi consolar te e la tua famiglia e le vostre lacrime. Parmi che tu dica bene, e per questa ragione tu debbi consolar me che sono preso dallo amore della tua figliuola, e per conseguente sono per mia volontà della famiglia tua, e così m'ha accettato la figliuola tua per suo marito quanto in lei. Adunque deh! muovati l'amore di me e di lei, e diliberati, acciocchè noi non stiamo in tanta amaritudine. Che lo debbi fare e non più indugiare. La terza ragione del padre della fanciulla contro al giovane dice così: tu mi solleciti di quello, che è contro a te. Poichè io indugio tanto a diliberare, tu debbi pensare, che io non mi contento, che la mia figliuola sia tua donna, e per conseguente mostro di volere che tu muoia come forzatore di vergine. Vogliendo che io mi diliberi, vogli che io sia tuo manigoldo. Non lo voglio ancora fa-

re, e indugiando qualche rimedio ci potrebbe essere. Adunque tu fai male a volere che io m'avacci, e io fo bene a indugiarmi, e ingiustamente ti rammarichi di me. Risponde il giovane alla terza ragione del padre della fanciulla, e dice così: la legge è comune a te e a me, e non debbo volere, nè voglio impedire il vigore e la potenzia della legge. Se tu vogli secondo la legge che io muoia per amore della tua figliuola, io muoio volentieri, e se tu vuoi che io campi, volentieri campo per lo suo amore. Non dice la legge che tu t'indugi, e indugiandoti con ragione mi rammarico, e le tue ragioni non vagliono niente, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Nella sesta declamazione del terzo libro pone Seneca queste due leggi: La prima è che qualunque facesse niuno danno ad altrui, colui che lo ricevesse, potesse addimandare la menda e il ristoro del danno ricevuto a colui, che l'aveva fatto. La seconda legge è, che qualunque uccidesse un tiranno potesse addimandare qualunque grazia e' volesse alla comunità; e la repubblica era tenuta a farla. Poste queste due leggi, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino combatteva contro a una comunità. Il tiranno fu isconfitto, e fugge del campo. Uno de' suoi nimici della parte della comunità lo seguita correndogli direto. Fuggendo il tiranno, e veggendo che non può scampare altri-

menti, e'fugge in una casa d'uno uomo particulare. Quegli che lo seguita non avendo altro modo a ucciderlo accese il fuoco, e arse la casa e 'l tiranno, e così l'uccise. Il buono uomo di cui era la casa pone il richiamo, e dimanda la menda e 'l ristoro a colui che l'ha arsa, e sono dinanzi al giudice, e argomentano, e prima argomenta colui che arse la casa col tiranno iscusandosi, e pruova per tre ragioni, che non debba mendare, nè ristorare la casa arsa col tiranno. La prima ragione è questa: Ciascuno di debito per bene della repubblica e della comunità debba sostenere il danno, che gli è fatto, e di debito non debba addimandare menda o ristoro. Il danno che tu hai ricevuto è a bene della repubblica; perocchè mediante la casa che a te fu arsa, fu morto il tiranno. Il perchè la nostra comunità n' ha acquistato la libertà, che è il maggior bene che si possa avere. Onde seguita che tu ingiustamente addimandi la menda o ristoro di questa arsura, e non la debbi avere. Risponde a questa prima ragione colui, a cui la casa fu arsa, e dice: tu alleghi che di debito io debbo sostenere il danno per la repubblica e per la comunità, e non debbo addomandare la menda, nè 'l ristoro. Confesso che è vero dovechè 'l ristoro o la menda avesse a fare la repubblica o la comunità. Questo io non so, non debbo e non voglio. Anzi l'addimando a te, e giustamente (1). Il perchè la tua ragione non vale. La seconda ragione di colui ch'arse la casa e uccise il ti-

(1) Questo periodo e l'antecedente sono giusta la lezione del cod. Magl. B.

ranno dice così: ogni uomo debbe cercare onore e gloria; e acciocchè egli lo possa avere, debba sostenere ogni danno. Per questa casa che io t'ho arsa, tu sarai onorato sempre, e sarà detto da tutti quegli della comunità: ecco la casa della nostra libertà, e dove fu morto il tiranno nostro nimico; e se tu avessi il ristoro, e la menda, ne sarai biasimato, e tutto l'onore sarà mio. Adunque, acciocchè tu abbia quest'onore, che debbi volere secondo la legge della natura e la legge scritta, perocchè è naturale appetito dell'uomo, non debbi volere da me ristoro e ingiustamente il dimandi. Risponde a questa seconda ragione quegli che addimanda la menda della casa arsa, e dice così: io concedo che secondo la legge naturale e scritta io debbo volere onore, ma mediante la mia virtù, e per mia operazione, e non per l'altrui. Che il tiranno fusse morto in casa mia, fu a caso e fortuna, e non per mia virtù, ma fu per tua virtù; onde l'onore rimarrebbe a te, e se niuno nome io n'avessi, che non lo avrei, se non da gente ignoranti, mi costerebbe troppo caro. E andare cercando onore con danno, secondo il detto del savio, è stoltizia e pazzia. Il perchè giustamente addimando la menda della casa, che tu m'ardesti. La terza ragione di colui che arse la casa e uccise il tiranno è questa: Qualunque è amico di colui, che è nimico della repubblica, secondo la legge non debba avere nè menda nè ristoro di danno, ch'egli riceva; anzi oltre al danno merita punizione. Tu eri amico del tiranno, il quale era nimico della nostra comunità e repubblica. Adunque non debbi avere la menda della casa, che io t'ho arsa. E che tu

fussi amico del tiranno si dimostra per questa ragione. Più case erano d' intorno alla tua, e in niuna fuggì se non nella tua, e questo è segno che egli aveva in te come amico maggior confidanza; e sai che più volte io ti chiamai e pregai che lo mandassi fuori, e non lo mandasti; e puossi dire che tu fusti in parte cagione del tuo danno ritenendo il tiranno in casa tua. Per le quali cagioni e ragioni tu ingiustamente addimandi la menda della tua casa arsa. Risponde a questa terza ragione, quegli che addimanda la menda; e prima si scusa dell'amicizia del tiranno, e dice così: vero è che 'l tiranno fuggì in casa mia, ma per forza e non per amicizia che io avessi con lui, e fu' ne molto dolente, ch' egli c' entrasse, e non lo mandai fuori perchè egli era più forte di me. Ma tu, che ti scusi di mi dare la menda e 'l ristoro del danno, che tu m' hai fatto, non sai tu che chi riceve il premio e 'l frutto d'una operazione, secondo la legge, debba stare al danno e al ristoro? Tu per questa operazione, che hai fatta d'uccidere il tiranno ardendo la casa mia, tu ne se' meritato, e haine il frutto dalla comunità e repubblica, che puoi addimandare qualunque grazia t'è in piacere, e saratti fatta. Adunque, poichè tu hai questo premio, debbi soddisfare a me del danno, che tu m'hai fatto, che torna in tua utilità e in tuo onore. Onde giustamente addimando la menda e 'l ristoro della casa, che tu m'ardesti, e debbimela mendare, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella declamazione settima del terzo libro pone Seneca questa legge (1): Qualunque commettesse omicidio, e trattasse male i suoi parenti stretti, come e figliuoli il padre, o il padre i figliuoli si potesse procedere contro di lui dinanzi al rettore, e fussene fatto giustizia. Posta questa legge (2), pone Seneca un tal caso: Uno cittadino con una sua moglie aveva un suo figliuolo, il quale era infermo d' infermità di furia e quasi di pazzia, e quando questa furia il pigliava si stracciava e si guastava tutte le carni e le membra. El padre vede tanta crudele infermità, e non n'aveva rimedio. Innanzi che prolungasse tanta dolorosa vita diterminò d'ucciderlo, e diegli a bere veleno, del quale il giovane morì. La madre ode la morte del figliuolo, lamentasi forte, e accusa il marito e padre del giovane, come egli l'ha avvelenato e morto, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la madre del giovane contro al marito suo, e pruova per tre ragioni come egli non doveva uccidere il figliuolo, benchè e' fosse infermo. La prima sua ragione è questa: Secondo la legge divina e naturale, quello che non è in nostra podestà di dare, non è in nostra podestà di torre. In tua podestà e potenza non fu, e non è di niuno di dare la vita al figliuolo; perocchè è atto divi-

(1) I due Cod: Riccard: hanno *queste due leggi*; ma ho adottato la lezione del Cod: Magl: C, perchè la legge è una.

(2) Così leggo sull'autorità del Cod: Laurenziano.

no. Adunque non è in tua podestà di torgli la vita che tu non gliele hai data. Togliendogliele giustamente t'ho accusato dello omicidio e del mal trattare il figliuolo tuo come tu facesti. Risponde il marito alla prima ragione della moglie, e dice così: confessoti, che quello, che non è in mia podestà di dare, io non debbo torre, dove che io il facessi a mal fine. Il mio e tuo figliuolo io non lo uccisi, affine di dargli morte, ma per trarlo di tanta pena che egli aveva. Il savio Salamone dice, che meglio è la morte, che la amara vita; onde io feci bene, e tu sanza ragione m'accusi. La seconda ragione della moglie contro al marito dice così: quelle cose, delle quali il fine è nelle mani di Dio, della natura o della fortuna non stà a diterminare agli uomini, perchè non sanno il loro fine. La infermità del mio e tuo figliuolo e la sanità diliberare stava a Dio, o nella natura, o nella fortuna, e non è infermità niuna nel corpo d'una creatura, che Iddio non possa levare e sanare. Adunque non potendo tu sapere il fine della infermità del nostro figliuolo, tu non lo dovevi uccidere. Onde mal facesti, e io ragionevolmente t'accuso, e addimando di te giustizia. Risponde il marito alla seconda ragione della sua donna, e dice così: quelle cose, delle quali il fine è nelle mani di Dio e della natura e della fortuna, che si riservano solamente a loro, gli uomini non le debbono diterminare; ma sì di quelle che Iddio e la natura e la fortuna operano per alcuno mezzo, come Iddio, e la natura e la fortuna, mediante il medico e per suo mezzo mandan via la infermità, e rendono la sanità, rimuovono le pene, e danno quiete e re-

quie. Così io come medico e mezzano di Dio, della natura e della fortuna ho rimossa la pena e l'afflizione al mio figliuolo togliendogli la crudele e amara vita. Il perchè tu sanza ragione m'accusi. La terza ragione della moglie contro al marito dice così: secondo la legge quelle cose, che sono di più persone, e non sono istimate, nè divise non si devono toccare, nè disfare sanza consentimento di tutte le parti, come è d'una possessione che è di molti, e non è istimata, nè divisa, che chi la disfà o guasta ne debba portare la pena. Il figliuolo il quale tu uccidesti era una possessione tua e mia, che noi due avevamo generato e fatto, e non era stimato nè diviso: non lo dovevi disfare col veleno, nè ucciderlo sanza mio consentimento. Ha'lo disfatto e morto, e debbine portare la pena, e essere punito; e però di te addimando giustizia, e giustamente t'accuso. Risponde il marito alla terza ragione della moglie, e dice così: o donna molle e fragile non ti puoi lamentare, che tu se' ingannata a credere che tu sia privata del tuo figliuolo, e che tu lo abbi perduto. Non si chiama perduta quella cosa, che è mutata e posta in migliore stato, ch'ella non era prima. Il nostro figliuolo per la morte è in istato di propia natura sanza niuno difetto e niuna pena, il quale istato è molto migliore che vivere in questo mondo. Avendolo traslatato, e postolo in migliore vita non debbo ricevere pena, nè punizione come tu di', e sanza ragione m'accusi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Seneca nella ottava declamazione del terzo libro pone questa legge: Qualunque persona facesse ragunata e congregazione di gente e romore nel popolo fosse dicapitato e morto, ed era questa legge in Atena. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Quegli d'Atena avevano un tal patto e convegnia ch' e cittadini d' una città che era presso a loro che si chiamava Olinto, che in fatto e in atto di guerra fussono insieme a difendere e aiutare l'uno l'altro quasi come una lega nel modo che è tra noi e 'l comune di Bologna, contro al conte di Vertù. Accadde un tal caso di fortuna che la detta città d' Olinto fu presa e data in preda e rubata da'loro nimici. Tutti i cittadini si dispersono per diversi luoghi. Ma molti n' andarono a Atena per li patti che avevano con loro, e furono ricevuti volentieri. E fra gli altri che fuggirono a Atena di quegli della città d' Olinto fu uno cittadino, che aveva uno figliuolo molto leggiadro e bello. Il quale fanciullo veggendolo uno cittadino di quegli d'Atena, che era lussurioso e disonesto, pensò come il potesse avere con seco in atto disonesto, e invitò il padre e 'l figliuolo a desinare. El padre e 'l figliuolo accettarono volentieri, non pensando la sua mala intenzione; e poichè ebbono mangiato, quello cittadino d'Atena volle sforzare il fanciullo e ritenerlo. Il padre del fanciullo vede tanta iniquità; non potendosi aiutare uscì fuori di casa, e stava fuori dell'uscio piangiendo e lamentandosi del suo figliuolo, che gli era

isforzato. Viene un cittadino, viene l'uno, viene l'altro, e in questo modo venendone molti se ne ragunarono, e domandando per che cagione egli piangeva, narrò loro il caso. Quegli cittadini d'Atena udendo il caso di tanta iniquità puosono il fuoco alla casa di colui che aveva isforzato il fanciullo, e arsono il fanciullo e la casa e lui che l'aveva isforzato con dieci altri fanciulli. Fatto questo, i parenti di colui, che aveva commesso il peccato, ed era stato arso nella casa, accusano il padre del fanciullo che era stato isforzato e arso dicendo, ch'egli avea fatto ragunata e romore nel popolo, e secondo la legge debba morire. Egli si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomentano i parenti di colui, che aveva commesso il peccato, e era stato arso nella casa sua, e pruovano per tre ragioni ch' el padre del fanciullo che era stato arso e sforzato debba morire, perchè avea fatto ragunata e romore nel popolo. La prima loro ragione è questa: ogni uomo, che può vendicare la ingiuria, che gli è fatta, sanza offendere la legge, lo debba fare, e vendicandosi con offesa della legge, debba essere punito. Onde se uno ladro ti furasse una tua cosa, tu non lo debbi impiccare, ma lasciarlo impiccare al rettore. Simigliantemente se a te era fatto ingiuria d'essere isforzato o tolto il tuo figliuolo, doveviti vendicare in altro modo, che per ragunata di gente e per romore di popolo, il quale romore porta grande pericolo allo stato della repubblica. Non lo facesti, anzi lo facesti con romore di popolo e ragunata, che è contro alla legge; il perchè debbi esser punito e morto. Ri-

sponde a questa prima ragione quegli a cui fu isforzato e arso il figliuolo, e dice: del romore del popolo e della ragunata m'incresce. Io mi rammaricava della mia isfortuna, e come l'uomo non può contenere nè ritenere le risa, quando egli ode cosa, che gli piace, così io avendo tanto dolore della ingiuria fattami del mio figliuolo non pote'contenere, nè ritenere le lacrime, le quali lacrime e pianto veggendo i cittadini si ragunarono, e con romore arsono colui, che avea isforzato il mio figliuolo cogli altri. Onde io non ne fui cagione e non merito morte. La seconda ragione di coloro che accusorono il padre del fanciullo isforzato dice così: la colpa e il peccato si debba riputare dalla prima cagione e principio. Tu per lo tuo piagnere fusti cagione e principio della ragunata e romore del popolo. Adunque da te si debba riputare, e debbi esser punito e morto. Risponde a questa seconda ragione il padre del fanciullo, che fu isforzato, e dice così: voi allegate che colui, che è prima cagione e principio del male commesso, ne debba portare la pena. Voi fate la mia ragione buona e per me. Il vostro parente fu la prima cagione, il quale per sua iniquità mi tolse e sforzò il mio figliuolo, e indussemi a piangere e a lamentarmi. Il perchè il popolo si levò, e fece romore. E più. Io sono forestiere. Non è da credere, che per me il popolo si levasse a romore, perchè non mi conoscono, nè io loro; ma la iniquità e 'l peccato del vostro cittadino e parente commosse il popolo, non potendo sostenere il grande eccesso di lui. Adunque da lui si debba riputare, e non da me, e così ingiustamente m'accusate. La terza

ragione contro al padre del fanciullo che fu sforzato dice così: tu ti scusi che non fusti cagione della ragunata, e romore del popolo. Tu fusti cagione che la casa fosse accesa e arsa, e sponesti a pericolo tutta la città, e per questa debbi esser punito e morto. Risponde il padre del fanciullo sforzato, e dice: voi m'allegate il falso, che non fu mai mia intenzione che quella casa ardesse, acciocchè il mio figliuolo innocente e sanza colpa non mi morisse. Onde che ella fosse arsa molto mi dolgo, e che il mio figliuolo v'è morto; e rispondendo a punto di ragione, che per veruno modo io ne fussi stato cagione, la legge non punisce colui, per cui è fatto il peccato, ma colui ch' el fa. Io non ho fatto ragunata, nè romore nel popolo, nè arsa la casa; non merito pena, e le vostre ragioni contro a me non vagliono, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE NONA

Nella nona e ultima declamazione del terzo libro pone Seneca questa legge: I servi sieno tenuti a essere ubbidienti a' loro signori sotto pena di morire, cioè che possano esser fatti morire. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno signore che aveva più servi, infermò gravemente. Intantochè egli era disperato e abbandonato da' medici, e aveva molte pene e molti dolori, veggendo che nulla speranza aveva di vivere, diliberò piuttosto di morire, che sostenere tante pene, e

chiamò uno suo servo, e comandogli ch'egli gli desse da bere veleno, sicchè egli morisse. El servo temendo la legge dello omicidio, che chi uccide debba essere morto, e avendo paura de'parenti del suo signore, non lo volle ubbidire di dargli il veleno. Questo signore venendo a morte lasciò nel testamento alle sue rede, che dopo la sua morte il servo che non lo avea voluto ubbidire di dargli il veleno sia crocifisso e morto. Il servo appella dinanzi ai tribuni contro a questo testamento, morto il signore, ed è in quistione colle rede, e argomentano le parti dinanzi a' tribuni, e in prima argomenta il servo contro al testamento, e alle rede del suo signore, e pruova per tre ragioni che perchè egli non volesse dare il veleno al suo signore non debba morire. La prima ragione del servo è questa: La legge fatta per Cornelio consolo di Roma e approvata per lo popolo, comanda che a niuno si dia veleno a pena della vita, e non solo chi lo desse, ma chi il tenesse debba essere punito. Io per non passare questa legge e non cadere in pena di morte non lo volli ubbidire di dargli il veleno. Se io ho servato la legge approvata non merito morte, e sanza ragione m'accusate. Rispondono le rede del signore a questa prima ragione, e dicono: tu alleghi che hai osservata la legge di Cornelio, che comanda, che a niuno si dia veleno. Questa legge s'intende per coloro che sono liberi e non servi come se' tu. Onde colui che è servo innanzi a ogni legge scritta debba ubbidire il suo signore, e tu come servo non lo hai fatto, e non lo hai ubbidito. Per la qual disubbidienza meriti morte, e giustamen-

te ti vogliamo far morire. La seconda ragione del servo contro al signore dice così : delle cose simiglianti è uno medesimo giudicio. In questa infermità del mio signore, egli m'addimandò molti cibi, che gli erano nocivi e rei, e nega'gliele e non gliele diedi, e fu' ne lodato e commendato. Simigliantemente debbe esser del veleno, che gli era più nocivo, che veruno. Sicchè o conviene che voi non mi diate pena di morte pel veleno che gli negai, o che voi mi pogniate molte colpe per li cibi che io gli ho negati manco nocivi che 'l veleno, che non si conviene. Onde sanza ragione mi volete far morire, e io con ragione ho appellato. Rispondono le rede del signore alla seconda ragione del servo, e dicono così: non è simile degli altri cibi come del veleno. Quando tu fusti commendato de'cibi che tu gli negasti era qualche speranza che egli guarisse, ma quando tu gli negasti il veleno, era isfidato da' medici, e non poteva campare, e per avere minor pena addimandava il veleno, e tu come iniquo e mal servo, perchè il signore tuo facesse più stento, non volesti ubbidire. Onde meriti morte, e ragionevolemente ti vogliamo far morire. La terza ragione del servo dice così: voi mi volete fare morire per lo rigore del testamento del mio signore. Voi siete errati fortemente; imperocchè il testamento di colui, che non è in propio suo sentimento e che ha perduta la ragione, esso testamento non vale. E perchè il mio signore non era in suo propio e natural sentimento, quando fece testamento, però esso non vale. E che e'fosse sanza ragione lo pruovo. E'si volle uccidere, e affret-

tare la vita sua che è segno di pazzia. Il perchè voi non dovete osservare questo testamento, e sanza ragione mi volete uccidere. Rispondono le rede del signore alla terza ragione del servo, e dicono: tu alleghi che il tuo signore non era in se, quando fece testamento. Tu alleghi il falso; perocchè il testamento è bene ordinato: che è segno di buono sentimento. E tu ancora quando fece il testamento eri in sua podestà, e niuna legge ti può liberare. Il perchè giustamente ti vogliamo fare morire, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO QUARTO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella declamazione prima del quarto libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona facesse ingiuria o molestia altrui, quegli che era ingiuriato poteva accusare e dimandare giustizia di colui, che lo ingiuriava e molestava, ed era gravemente punito. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea tre figliuoli, i quali morirono tutti e tre in uno dì, e seppelliti furono in uno sepolcro. Il padre loro stava colla barba grande e il capo iscrinato, e vestito di nero al sepolcro dei suoi figliuoli morti, e piangeva, e lamentavasi molto. Uno giovane lussurioso e disonesto stava per quello luogo dove era il sepolcro, e vide il detto padre così lamentare e piangere. Preselo per forza, e menollo a uno altro luogo della città, e fecegli tondare la barba e'capelli, e spogliare i vestimenti neri, e vestillo di begli vestimenti, e fecelo sedere a uno convito cogli altri invitati, e ultimamente ballare e danzare. Fatto que-

sto, il padre di questi tre figliuoli morti si richiama del giovane che l'ha isforzato e levato dal sepolcro, e spogliati i panni neri, e fattolo danzare. Il giovane si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre molestato de'tre figliuoli morti, e pruova per tre ragioni, ch'el giovane l'ha isforzato. La prima ragione è questa: Quegli si dice che fa altrui ingiuria, cioè forza e violenza e molestia, che aggiugne pena a colui, che è afflitto e tribolato di dolore e pena. Tu aggiugnesti alle mie tribulazioni dolore e pena, vogliendo raffrenare e rimuovere le mie lacrime per forza, che si doverebbero mitigare con buone parole. Adunque tu mi sforzasti e meriti pena. Risponde il giovane contro alla ragione di quello che piangeva, e avea perduti i figliuoli, e dice così: tu di'che perchè io ho aggiunto pena e dolore alle tue afflizioni io merito d'esser punito. Confesso che sarebbe vero, se io l' avessi fatto a fine di darti più pena. Ma io non lo feci se non mosso dalla pietà e compassione, che io ebbi, veggendoti così lamentare. Aoperai quello che la pietà m'induce. Non merito morte, nè pena, ma premio; onde tu ingiustamente m'hai accusato. La seconda ragione del padre de'tre figliuoli morti dice così: Quegli si dice fare forza e violenza che toglie il gaudio e la allegrezza a coloro che sono tribolati. Secondo che dicono i filosofi è gaudio e allegrezza il lamentarsi e il piangere, e tu per forza mi togliesti il lamentare e 'l piangere, levandomi tu dal sepolcro. Adunque tu m'hai fatto violenza e ingiuria, e meriti pena, e con ragione t'ho accusato. Risponde il giovane alla se-

conda ragione del padre de'tre figliuoli morti, e dice così : fare l' uffizio dell'usanza de' parenti e degli amici non è fare ingiuria. L'ufizio degli amici e parenti è, quando niuno di loro ha tribulazione, di torgliele e dargli allegrezza. Veggendo io che niuno de'tuoi parenti ti consolava e davati allegrezza, io ti rimossi dal sepolcro, e mossiti a sollazzo. Il perchè io ne debbo esser lodato, e tu sanza ragione m'hai accusato. La terza ragione del padre de'tre figliuoli morti dice così : colui che non usa ragione, nè ordine nelle sue operazioni e ne'suoi atti in verso d'altrui si dice che fa ingiuria e violenza. Tu in verso di me niuno ordine, nè niuna ragione usasti, levandomi dal sepolcro, e spogliandomi per forza i panni neri, facendomi tondare i capelli e la barba, menandomi al convito, e facendomi ballare. Queste non sono cose, nè atti di buono uomo, che abbia perduti i tre figliuoli, come ho io, ma di gente dissoluta e disonesta. Ma per forza tu m'inducesti; onde tu m'hai fatto ingiuria, e ha'mi violentato, e meriti pena, e giustamente io t'ho accusato. Risponde il giovane a questa terza ragione, e dice così: secondo la sapienza de'medici sono alcune infermità che si medicano per opposito e per contrario. Veggendo io come tu eri avviluppato nel pianto e nel lamento, pensai che non era altro modo a rimuoverti, che con disordinato gaudio e allegrezza, e così curai il tuo lamento. Il perchè io merito premio e non pena, e tu sanza ragione m'hai accusato, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella declamazione seconda del quarto libro pone una tale legge: Il sacerdote che serve e amministra i sacrificii nel tempio agli Iddii debba avere interamente tutti i suoi membri, e debba esser sano, e se egli infermasse, o diminuisse niuno membro fosse privato dell'ufficio del sacerdote. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Nel tempio della Iddea Vesta, cioè della Iddea della Sapienza era uno sacerdote e pontefice in Roma che avea nome Metello, del quale fa menzione Massimo Valerio nell'ottavo libro. In questo tempio della Iddea della Sapienza s'apprese il fuoco, e fanne menzione santo Agostino nel quarto libro della città di Dio; e ardendo il tempio, Metello, che era sommo sacerdote volle campare la immagine della Iddea della Sapienza che ardeva. Il fuoco che era grande l'accecò, e perdè il vedere. Di questo caso fa menzione santo Agostino nel terzo libro della città di Dio. Accecato Metello ègli negato dagli altri sacerdoti che non faccia l'ufficio del sommo Sacerdote. Vogliendolo privare per la legge posta di sopra, ch' egli ha perduto il vedere, Metello si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta Metello, e pruova per tre ragioni, che benchè sia accecato, non debba esser privato dello uffizio del sacerdote. La prima ragione è questa: egli è chiamato sacerdote quegli che guarda, e songli commesse le cose sacre e spirituali, e colui, che con più zelo le guar-

da è più degno dello ufficio. E perocchè Metello con grande fervore e zelo le guardò, e conservò il tempio e la immagine della Iddea, che sarebbe tutto arso il tempio e la immagine, se non fosse che io mi sposi alla morte, e a perdere il vedere, come io ho perduto, debbo esser premiato, e voi ingiustamente mi volete privare. Risponde la parte contraria a Metello, e dice: la tua ragione non vale; imperocchè la legge non riguarda al zelo e al fervore del sacerdote, anzi ragguarda alla mala fortuna e al mal segno, che è del sacerdote, che perda alcuno membro, o infirmi, sicchè non possa esser libero; e per questo segno la legge non vuole che questi cotali ministrino nel tempio, come tu che hai perduto il vedere. Il perchè ragionevolmente ti priviamo dell'ufficio del sacerdote. La seconda ragione di Metello dice così: l'ufficio del sacerdote non si dà all'uomo per ragione della sua persona, ma per la sua virtude. Io sono ora di maggior virtude, che innanzi che io accecassi; perocchè io ho conservato il tempio dal fuoco, e similemente la Dea, che sarebbe tutta arsa. Per la qual cosa operai grande virtù; e innanzi avea l'ufficio del sacerdote, molto maggiormente io lo debbo avere ora. E se io non fossi, niuno sacerdote non starebbe nel tempio. Il perchè io merito onore e gloria, e voi sanza ragione mi volete privare. Risponde la parte contraria a Metello, e dice così: benchè la legge ragguardi alla virtù dell'uomo, che è sacerdote, ragguarda più alla riverenza del sacrificio e degli Iddii. Onde non vuole la legge che si faccia sacrificio de-

gli animali maculati e infermi. Molto maggiormente non vuole la legge ch'el sacerdote sia infermo, o abbia meno niuno sentimento o membro, come tu che sei cieco; e però con ragione t'abbiamo privato, e la tua ragione non vale niente. La terza ragione di Metello dice così: benchè la legge dica ch'el sacerdote che perde il sentimento o membro, o infermi sia privato del suo uficio, la sua intenzione è di riguardare alla integrità e sanità dell'anima e dello spirito. Quando il sacerdote ha intero lo spirito e l'anima non debba essere privato. Perocchè questa cecità io non l'ho per peccato commesso, come certi vogliono dire, che tutte le infermità venivano per li peccati commessi; anzi l'ho per difensione del tempio e degli Iddei, e per la cecità non mi manca virtude, e però voi sanza ragione mi private. Risponde a questa terza ragione la parte avversa a Metello, e dice così: tu di'che la legge ragguarda alla intenzione dell'anima dentro. Noi consentiamo, e per questa ragione tu debbi esser privato; perocchè il tuo caso dimostra che tu non hai intera l'anima. Che se tu avessi avuta l'anima intera sanza colpa o peccato gl'Iddii t'arebbero guardato e conservato il vedere. Ma per li tuoi peccati l'ira degl'Iddii venne sopra di te, e tolseti il vedere e 'l lume. Poichè gli Dii t'hanno giustamente accecato, noi con ragione t'abbiamo privato dello ufficio del sacerdote, e la tua ragione non vale niente, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella terza declamazione del quarto libro pone Seneca queste due leggi: La prima è, che qualunque commettesse omicidio, o uccidesse uno o più a caso e a fortuna sanza suo proposito istesse confinato fuori della sua cittade cinque anni. La seconda legge che pone, e ripete quella di sopra, è che qualunque femmina fosse tolta e isforzata, potesse eleggere di consentimento di suo padre che colui, che la isforzasse, fosse morto, o egli la togliesse per moglie sanza dota. Poste queste due leggi, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino aveva uno figliuolo maschio e una femmina. Il quale padre di detti due figliuoli, commise uno omicidio inavvertentemente, a caso e a fortuna sanza suo proposito, e secondo la legge posta di sopra fu confinato e isbandito per cinque anni, e stando a'confini la figliuola fu tolta e sforzata da un giovane, il quale giovane se n'andò al padre della fanciulla, che era ai confini, e pregalo che egli scriva alla figliuola che egli ha tolta e sforzata, che ella lo tolga per marito sanza dargli dota. Il padre della fanciulla scrive che ella sanza dota il tolga per marito. Il giovane per questa lettera si riputa sicuro, e torna alla fanciulla, e essa riceve la lettera, e hane consiglio col fratello. Quegli le dà il consiglio contrario al padre, cioè ch'elegga che il giovane che l'ha tolta e sforzata sia morto, e ella così fa. Il padre di lui, compiuti cinque anni, torna da'confini, e ode come il giovane che aveva isforzata la fanciulla, pel quale egli aveva

scritto, che sanza dote il togliesse per marito, per consiglio e induzione del suo fratello di lei era morto. Privalo della sua eredità, perchè egli aveva operato il contrario di quelle cose, che egli aveva scritto. Il figliuolo contradice alla privazione, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni, che giustamente l'ha privato della sua ereditade. La prima sua ragione è questa: Qualunque persona dannifica la repubblica debba essere privato della redità del padre suo. Tu l' hai dannificata, perchè hai fatto morire uno uomo con tuo proposito, del quale la repubblica ne riceve gran danno. Essa repubblica voleva, che campasse, che poteva secondo la legge, per ristorarla di quello uomo, che mi venne morto a caso e fortuna; e così mi poteva scusare con ogni uomo, che io non voleva la morte di persona. Ora non posso, e potrassi dire che per me e per li miei figliuoli la repubblica abbia meno due cittadini. Il perchè giustamente io t' ho privato della mia ereditade. Risponde il figliuolo a questa prima ragione del padre, e dice così: tu alleghi che io ho dannificata la repubblica, e però con ragione m' hai privato della tua ereditade. Questa ragione poco vale. Non si chiama dannificare la repubblica a fare morire uno malfattore; perocchè la legge vuole che muoia. E non si debba riputare da te, che costui fusse morto, ma dalla tua figliuola, che ebbe a eleggere; e tu se'iscusato che facesti quello, che tu potesti, che elli campasse. Onde tu sanza ragione m' hai privato della tua ereditade. La seconda ragione del padre

contro al figlio dice così: quegli debbe essere privato della redità del padre, che aggiugne al padre suo più casi di ventura rea, ch'e' non ha, e d'afflizione e di amaritudine; e perocchè tu hai aggiunto al mio caso che era confinato, e avea improvvisamente morto uno, del quale a me ne'ncrebbe, e incresce, hai usato inobbedienza, e poca, anzi non punto di riverenza (1). Onde giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla seconda ragione, e dice: quello che ho fatto, non lo ho fatto per non ti ubbidire, nè per non ti fare riverenza, ma perchè io credetti che tu non ne fussi bene informato. Perchè tu non eri presente, e perchè non avevi buona informazione non potevi dare diritto giudicio. Il perchè sanza ragione tu m'hai privato della tua ereditade. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: il figliuolo che accresce mala fama e mal nome al suo padre debba essere privato della sua eredità. Tu m'hai accresciuto mala fama e mal nome; imperocchè per quello giovane, che tu facesti morire, molti dicono che colui, che io uccisi a caso e fortuna, e sanza mio proponimento, io l'uccisi volontariamente, e secondo la legge quello che tu facesti morire poteva campare, e non credono che io volessi, ma con malizia io scrivessi, e ha'mi tolto il mio onore. Onde giustamente ho tolto a te il tuo privandoti della mia eredità. Risponde il figliuolo alla terza ra-

(1) Questa lezione è giusta il Cod. Magl. B.

gione del padre, e dice così: non per darti mala fama o mal nome io feci morire quello giovane, che isforzò la tua figliuola e mia sorella, ma piuttosto per nostro onore, considerando la grande ingiuria, e grandi vituperj che egli ci fece, che se noi gli avessimo sostenuti, eravamo vituperati. Egli ci assalì col popolo, e voleva per forza torre per moglie la tua figliuola e mia sirocchia, e si millantava e gloriava nelle piazze e su per gli canti delle ingiurie, che ci aveva fatte. Onde io non possendo sostenere tante ingiurie e tanti oltraggi, per tuo onore e per mio volli ch'elli morisse. Queste ingiurie che ci aveva fatte non te le disse, quando egli venne a te, e tu iscrivesti che eri contento che egli togliesse per donna la tua figliuola e mia sorella; ma se tu l'avessi sapute, non aresti iscritto per salvare il nostro onore, e sì quello della tua figliuola. Io il feci a quello fine di ricuperare l'onore nostro, e di questo non merito pena, anzi premio, e tu sanza ragione m'hai privato della tua eredità, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta del quarto libro pone Seneca queste due leggi: La prima si è che qualunque persona ispogliasse, o rubasse, o togliesse l'adornamento o le cose, che sono poste a uno sepolcro, potesse essere accusato, e dovesse morire. La seconda legge si è, che qualunque

difendesse la sua città da'nimici, o avesse vittoria, fosse onorato, e avesse il trionfo. Poste queste due leggi, pone Seneca un tal caso: Una città aveva grande guerra, e era quasi assediata da' nimici. Uno cavaliere di questa città povero, ma era forte e gagliardo, vedendo la città sua così oppressata e assediata, ed erano per combattere la terra, non avendo arme, andò a uno sepolcro, e tolse armadure, che v' erano poste, le quali erano state d' uno forte cavaliere, e armossi, e andò alla battaglia, e combattè sì bene, che egli difese la città sua, e per lui ebbono vittoria. Terminata la battaglia, il detto cavaliere riportò l'armadura al sepolcro, e riposela donde l' aveva levata. È accusato il cavaliere, che egli ha ispogliato il sepolcro, e tolto l' armamento. Il cavaliere si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il cavaliere, e pruova per tre ragioni, che non merita morte, e non debba essere accusato. La sua prima ragione è questa: La intenzione della legge che non si rimuovesse o togliesse niuna cosa da' sepolcri fu per onore del seppellito. Quello che io feci di torre quelle armi fu a grado e onore del sepolcro. Se io non le avessi tolte, nè fussemi con esse armato, non avrei potuto difendere la città, e sarebbero venuti i nimici, e preso la città, e rubato il sepolcro e disfatto. Adunque fu bene, che le togliessi per uno piccolo spazio di tempo, e poi le riponessi; che se i nimici le avessino avute, non mai riposte l' avrieno. Onde io merito premio, e sanza ragione m' accusate. Risponde la parte avversa contro al cavaliere, e dice così: la inten-

zione della legge tu alleghi che fu che si conservasse l'onore e la fama de' valenti uomini e forti, e però non volle che l'armi si toccasseno (1) dal sepolcro, e tu per la vittoria, che hai avuto con queste armi, hai tolta la fama a quello cavaliere valente, di cui elle erano, ed è rimasa a te, che oggi mai non si dirà: quelle sono l'armi del tal cavaliere, ma dirassi quelle sono l'armi colle quali il tale ebbe vittoria; e così hai spento l'onore e'l nome e la fama sua, e meriti morte, e con ragione t'accusiamo. La seconda ragione del cavaliere dice così: la necessità non ha legge e tempo mentre ch'ella dura. Sono molte leggi, che si servano a punto, ma in caso di necessità non sono osservate, come della nave, che è in mare. A tempo di bonaccia non si debba gittare la mercatanzia in mare; ma a tempo di fortuna per campare le persone, e lo legno, allora è lecito gittarla in mare. Necessità fu alla repubblica, che io togliessi quelle armi, acciocchè io la campassi dalla fortuna de' nostri nimici, che saremmo stati tutti presi e morti. Onde merito trionfo e gloria, e non morte, e voi sanza ragione m' accusate. Risponde la parte avversa a questa seconda ragione del cavaliere, e dice così: per la necessità non se'scusato. Benchè la repubblica avesse bisogno che tu la difendessi, dovevi tenere debito modo e debito ordine. Onde egli è necessario d'uccidere il traditore per salvare tutta la repubblica; nondi-

(1) Così il Cod. Riccard. 1653. L'altro legge *si levassono.*

meno non lo può uccidere se non il rettore, e lo ufiziale, e se uno altro l'uccidesse sarebbe punito. Similemente tu dovevi con licenza de' rettori e uficiali torre l'armi del sepolcro, e in questo modo osservare la legge. Non lo hai fatto, meriti morte, e con ragione t' abbiamo accusato. La terza ragione del cavaliere dice così: maggior pena, e più stretta legge debbe essere delle cose più sacre e più religiose, che di quelle, che sono meno. I doni e giocali che sono consacrati al tempio e agli Iddii, come tu dicessi i calici, sono più sacri e di maggiore reverenzia, che non sono l'armi e li adornamenti de'sepolcri. Nondimeno i doni consecrati al tempio, gli antichi Romani secondo che dice Tito Livio nella terza deca, dopo la sconfitta di Canna per riparare e riarmare l' esercito e'l campo di coloro, che aveano perdute le armi (1) vuotarono e spogliarono tutti i templi di Roma di giocali e armi per difendere Roma. Se questo fu loro licito e sonne commendati, molto maggiormente fu licito a me di torre l'armi d'uno sepolcro solo per difendere la città mia, e debbo essere commendato e lodato, e averne premio. Il perchè non merito morte, e voi sanza ragione m' accusate. Risponde la parte avversa al cavaliere, e dice così: che tu difendessi la tua città e repubblica debbi essere laudato. Di questo noi non ti accusiamo, ma perchè spogliasti il sepolcro, che è con-

(1) Il solo Cod. Laurenziano legge *vuotarono* tutti gli altri, hanno *si vuotarono*.

tro alla legge. E se tu alleghi i Romani che spogliarono i loro templi dopo la sconfitta di Canna, noi non abbiamo a diterminare le leggi e gli statuti de' Romani; anzi abbiamo a diterminare le leggi e gli statuti nostri, li quali tu hai passati e rotti, spogliando il sepolcro. Il perchè tu meriti morte e non premio, e con ragione t'abbiamo accusato, e questa tua ragione non vale, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Seneca nella quinta declamazione del quarto libro pone e ripete questa legge posta di sopra: I figliuoli sieno ubbidienti a' loro padri, e chi non ubbidisce, possa essere privato della eredità, e punito. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea uno suo figliuolo, il quale perchè non lo volle ubbidire, il privò della sua ereditade, e privato il giovane si dette allo studio della medicina, e diventò perfetto e solenne medico. Il padre che lo aveva privato infermò gravemente. Intanto che tutti gli altri medici l'avieno isfidato, e dicevano che non poteva campare, el figliuolo sente questo. Benchè il padre l'avesse privato della sua eredità si mosse a curarlo, e puosevi tanta sollecitudine, che egli lo liberò di quella infermità. Il padre si vede liberato dal figliuolo, rimosse la privazione, e ristituillo alla eredità. Ristituito il giovane, la moglie del padre e matrigna del giovane infermò a

morte gravemente. Gli altri medici la sfidano e non ci veggono rimedio veruno. Il padre prega el figliuolo, che la curi e medichi. Il figliuolo non la vuolė curare nè medicare. Il padre per questa inubbidienza el priva un' altra volta della sua eredità. Il figliuolo si richiama, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni ch'el padre non lo debba costrignere a medicare e curare la sua matrigna, e per conseguente sanza ragione l'ha privato della sua eredità, e la sua prima ragione è questa: Fra il medico e lo infermo conviene che sia amore per molte cagioni, per rimuovere il sospetto, e porci la sollecitudine, e perchè l'amore, secondo che dice il filosofo, è cagione d'ogni perfetta operazione, e per contrario l'odio. Fra me e la matrigna, ch'è tua moglie, non ci fu mai amore, anzi sempre mai odio. L'amore del medico e la confidenza dello infermo vale molto a guarire. Ella non amò mai me, nè io lei. Adunque tu non mi debbi costrignere ch'io la curi, e sanza ragione mi privi della tua eredità. Risponde il padre a questa prima ragione del figliuolo. e dice così: tu alleghi che l'odio è cagione che tu non la curi, e che si richiede amore. Io non voglio che per amore della tua matrigna tu la liberi, che avete odio insieme, ma per amore di me, che c'è amore, e così l'amore sarà cagione della sua liberazione e non la nimicizia, e questo tu lo puoi fare; imperocchè ella è una medesima infermità, che io avea, e se tu non la guarisci e liberi mostri di non mi volere bene, e non mi porti amore. Per la

quale cagione giustamente io t' ho privato della mia eredità. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu alleghi che io la posso guarire e liberare, perchè ella ha una medesima infermità, che era la tua, della quale ti liberai. Benchè la infermità sia una medesima, molte altre cose ci sono dissimiglianti e contrarie. In primo l' animo. Quando io ti visitai, tutto ti rallegrasti, e ella si contristerebbe. Tu se' maschio, e ella è femmina, che non è di tanta virtù. Ella è di più tempo che tu. Queste e molte altre cose ci sono contrarie. Il perchè io non la posso guarire, e tu sanza ragione m' hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice: tutte coteste dissimiglianze che tu hai dette, non sono sofficienti, che tu non la guarisca. Perocchè gli altri medici dicono che quella infermità in lei si può curare, e per renderti onore non se ne vogliono impacciare, e lasciano la cura a te. Poichè tu puoi, e non vuoi tu mi fai vergogna, e se' mi disubbidiente, e io con ragione t' ho privato della mia eredità. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: la infermità di questa tua moglie e mia matrigna porta grande dubbio; perocchè ella è molto grave infermata, e conviene che si adoperi medicine forti e ferri, e che il medico si sponga con ardire. Il quale modo porta grande pericolo. Se non mi venisse fatto bene, che spesse volte in tal caso interviene, e' non si reputerà dalla sua infermità o da' rimedii; anzi si dirà che io l' abbia fatto a malizia; e sono a pericolo della persona, e di vituperare te e me.

Acciocchè io non venga a questo inconveniente non la debbo curare, e tu ingiustamente m'hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: la conclusione della tua scusa mi pare sia per essere riputato sospetto colla tua matrigna. Altre volte è stato che quegli, che sono stati nimici, hanno sanati l'uno l'altro, come tu hai che si dice d'Achille, ch' elli ferì a morte il re di Misea, che venia in aiuto de' Troiani, e diedegli d'una lancia, e mai non potè guarire insino che Achille non mise quello medesimo ferro nella ferita; e così liberò per le mani d'Achille, che era suo nimico. In questo modo puoi fare tu di sanare la tua matrigna, benchè ella abbia inimicizia teco. E perchè ella è infermata, e porti dubbio a uno ignorante, so che non è a te (1), che sai sufficientemente l'arte; e non lo facendo tu mi fai vergogna, e se' mi disubbidiente; e se tu la guarissi n' acquisteresti fama e onore. Non lo vuoi fare; il perchè giustamente io t' ho privato della mia eredità, e tu sanza ragione m' accusi, e niuna tua ragione non vale, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

(1) Così legge il Cod. Riccard. 1654. L'altro poi ha questa lezione: *e perchè la infermità porti dubbio a uno ignorante, non porta dubbio a te.*

DECLAMAZIONE SESTA

Nella sesta declamazione del quarto libro pone Seneca questa legge: Qualunque padre trattasse male i suoi figliuoli potesse essere accusato e punito. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso. Uno cittadino avea una sua donna, la quale essendo gravida vegnendo al partorire morì nel parto, e rimase di lei uno fanciullo di quello parto, che ella morì. Il marito ritolse un'altra moglie, ed ebbe di lei un altro figliuolo, il quale insieme coll'altro ch'elli avea della donna, ch'era morta, mandò di lungi paese a nutricare. Erano questi due figliuoli simiglianti in ogni cosa, nell'apparenza e ne' costumi e in ogni altra cosa. Sicchè l'uno non si conoscea dall'altro. Tornano i fanciulli, e la madre, che viveva, vuole sapere quale è il suo per trattarlo meglio che l'altro, che era figliastro, e non conoscendolo domanda il suo marito e loro padre, e egli non gliele vuol dire, acciocchè ciascuno l'un per l'altro sia bene governato. La donna si rammarica ch'el marito vuole trattar male el suo figliuolo di lei, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il marito contro alla sua donna, e pruova per tre ragioni che egli non le debba manifestare quale è il suo figliuolo. La prima ragione è questa: questi due figli sono a me uguali, e così voglio ugualmente trattargli. Se io facessi quello che tu di', di dirti quale è il tuo, io offenderei la legge, di che tu m'accusi, di trattar male il mio figliuolo. Tu se' dell'uno madre

e dello altro matrigna, e l' effetto delle tue parole mostra che tu voglia mal trattare el tuo figliastro, e io dicendotelo ne sarei cagione, e non te lo dicendo tratterai ciascuno come figliuolo. Meglio è che tu non lo sappi; e così sanza ragione tu m'accusi. Risponde la donna alla prima ragione del marito, e dice così: Non addimando, nè non voglio sapere quale è el mio figliuolo per trattare male il figliastro; ma perchè la natura e l' amore naturale mi muove e strignemi, e tu non me ne dichiarando fai contro alla legge della natura, e con ragione addimando di te giustizia. La seconda ragione del marito contro alla moglie dice così: tu di'che seguiti l' appetito della natura, e che ti induce ad essere certa. Questa ragione è contro a te. Quello che la natura non fa, non debbi fare tu. La natura gli ha sì connaturati insieme, che l'uno dall' altro non si conosce, e non gli distingue. Adunque tu ancora non debbi volere distinguergli l' uno dall' altro, e colla natura insieme trattarli come figliuoli. Il perchè sanza ragione tu m' accusi. Risponde la moglie alla seconda ragione del marito, e dice così: Io voglio seguitare la natura in ogni cosa. La natura gli ha fatti congiunti e simiglianti in ogni cosa quanto agli atti e all'apparenza di fuori; e io come congiunti e iguali voglio igualmente trattarli come veri figliuoli tuoi e miei. Quanto alla sostanza e alla generazione, la natura m' ha fatta dell' uno madre, e dell' altro matrigna, e questo è quello che secondo la natura voglio sapere, e tu celandomelo fai male, e giustamente t'accuso, e domando

di te giustizia, che tu tratti male il mio figliuolo. La terza ragione del marito contro alla moglie dice così : ogni buono padre debba procurare la pace de' suoi figliuoli. Veggendo (1) questi due miei figliuoli che noi abbiamo quistione, e che tu vuoi essere dichiarata quale è il tuo figliuolo, ciascuno della nostra quistione si turberà, e piangerà, e dubiterá di non essere dichiarato il figliastro, e pensa (2), che quando questo sarà, subito verranno a briga e a discordia insieme. Onde meglio è per loro pace e nostra che io non dica quale è il tuo figliuolo, e tu ingiustamente m' accusi. Risponde la moglie alla terza ragione del marito, e dice così: tu di'che vuogli occultare quale è il mio figliuolo per pace nostra e loro, e fai il contrario. Imperocchè per questo tu poni grande turbazione nelle menti nostre, e fai grande ingiuria a ciascuno de' tuoi figliuoli, all' uno volendo dare madre che non è sua, e all' altro torla. Questa è grande crudeltà. Il perchè io giustamente t' accuso e addimando di te giustizia, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

(1) Questa lezione si è del Cod. Magl. C.
(2) Legge in questo modo il Cod. Magl. B.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella declamazione settima del quarto libro pone e ripete Seneca questa legge: Qualunque persona uccidesse un tiranno dovesse esser coronato e premiato dalla repubblica; e posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno tiranno avea una sua moglie molto bella, della quale uno giovane s' innamorò, e furono insieme in atto disonesto il giovane e la donna. Il tiranno lo seppe, va e truovagli amenduni insieme. Toglie il tiranno uno coltello per uccidere il giovane. Il giovane è più forte di lui, tolsegli il coltello di mano, ed uccise lui, cioè il tiranno, e morto che egli l'ha, egli se ne va alla camera del comune, e addimanda gli onori e'l premio. El Savio della repubblica gliele niega, e contradice il premio e l'onore, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il savio della repubblica, e pruova per tre ragioni, che il giovane non debba essere onorato, nè premiato. La prima sua ragione è questa: La intenzione della legge è, che chi uccide il tiranno sia premiato, e con proposito e intenzione di ucciderlo, e non a caso e fortuna, come tu hai morto costui. E che tu l' uccidessi a caso e fortuna si dimostra, perchè tu eri disarmato sanza arme, e coll' arme del tiranno t' armasti, e uccidestilo, e non per tua virtù. Onde ingiustamente addimandi il premio, e non lo debbi avere. Risponde il giovane alla prima ragione del savio, e dice così: io confesso che io

el trovai a caso e fortuna, ma con proposito e vera intenzione io l'uccisi, e se io non lo avessi voluto uccidere, io sarei fuggito, e datogli luogo, e confesso che io l' uccisi col suo coltello medesimo. Ma tu sai che il coltello non ha el premio, ma chi lo adopera; e perocchè io adoperai il coltello e uccisilo per mia virtù, debbo essere premiato, e la tua ragione non vale. La seconda ragione del savio contro al giovane, che addimanda il premio dice così: ogni effetto si debbe dinominare dalla prima e principale cagione, e secondo questo effetto e questa cagione si debbe dare el premio e la punizione. La cagione e'l perchè tu entrasti in casa del tiranno non fu per ucciderlo, e però non debbi essere premiato; anzi fu per commettere avolterio e peccato disonesto. Il perchè tu debbi esser punito, e meriti pena, e ingiustamente addimandi premio, e non lo debbi avere. Risponde il giovane alla seconda ragione del savio, e dice così: non fu l'avolterio principale cagione, che io l' uccidessi, anzi fu la volontà che io avea d'ucciderlo, e molte volte io mi provai co' suoi servi e fanti d'entrare in casa sua per ucciderlo per bene della repubblica, e non pote'. Provaimi colla sua donna, e riuscimmi, e vennemi fatto. Onde è vero che conseguentemente ne seguitò l' avolterio, ma la cagione principale, la qual tu di', che debbe esser premiato, fu d' ucciderlo, e merito premio, e tu sanza ragione me lo nieghi. La terza ragione del savio contro al giovane che addimanda il premio dice così: quello che si fa per modo disonesto e non licito non si debba premiare, come

tu hai che dice Massimo Valerio, che avendo i Romani guerra col re Pirro, il suo medico andò a Fabbrizio che era consolo de' Romani, e profersegli di dargli veleno, e ucciderlo; e perchè il modo non fu onesto nè licito non lo volle assentire Fabbrizio, anzi il significò al re Pirro, e rendello saputo che si guardasse dal suo nimico. Il modo perchè tu uccidesti il tiranno fu per avolterio disonesto e non licito. Onde tu non meriti premio, ma pena, e ingiustamente l'addimandi. Risponde il giovane a questa terza ragione del savio, e dice così: benchè la cagione e'l modo perchè io uccisi il tiranno, o che el mezzo non fosse licito nè onesto per lo avolterio, non mi toglie però che io non abbia il premio. Secondo il Filosafo quello atto e quella cosa si dice che è buona, la quale ha buono fine. Per la morte di questo tiranno che io uccisi ne seguita el fine buono della libertà della repubblica. Per la quale libertá e buono fine io merito onore e premio, e tu sanza ragione me lo nieghi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Seneca nella declamazione ottava del quarto libro pone questa legge: Quelle cose, che l'uomo facesse per forza, cioè che fosse sforzato, o per paura, non si dovessino osservare, e non valessono niente. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno nobile e gentile cittadino aveva

uno suo servo schiavo, il quale egli lo liberò, ma riserbossi che in certe cose egli gli dovesse essere ubbligato. Fatta questa liberazione venne discordia fra e cittadini e la parte del gentile uomo, che aveva liberato el servo. Perdè, e egli fu isbandito e confinato, e in quello furore fuggì in casa del suo servo. Il servo lo ricevette volentieri, e pregollo che lo liberasse di quella obbligazione, in che egli l'aveva lasciato ubbligato. El gentile uomo assentì, e liberollo, e fecene carta. Il detto nobile uomo in ispazio di certo tempo tornò alla sua cittade, e fu ribandito e ristituito agli uffici e al primo grado, e richiamasi del servo, ch'egli avea liberato, e vuole che egli il serva in quello che egli l'aveva prima lasciato ubbligato. Il servo gli contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il gentile uomo contro al servo, e pruova per tre ragioni, che il servo gli debbe servire di quelle cose, che egli l'aveva liberato, quando egli fu isbandito e confinato. La sua prima ragione è questa: Per la legge posta che dice quello che si fa per forza e per paura non si debba osservare. Quando io ti liberai la seconda volta io era isbandito e confinato, e avea paura d'ogni persona; onde veggendomi in casa tua, pregandomi tu che io ti liberassi, e abbiendo paura, temetti, perchè se io non ti avessi liberato mi potevi uccidere, e per questa cagione e paura feci tutto quello che tu m'addimandasti, e ancora are' fatto più che io t'arei lasciato tutti i miei beni. Il perchè quella liberazione non vale niente, e giustamente ti richieggio che tu mi serva. Risponde il servo a que-

sta prima ragione, e dice così: tu alleghi il falso a dire che per paura tu mi liberasti, e sanza ragione addimandi che io ti serva. Imperocchè quando tu fuggisti in casa mia, io ti feci buona accoglienza e buona compagnia; e non che tu possa dire, che io ti facessi tale accoglienza, che tu dovessi avere paura, ma come caro amico ti ricevetti, e prega'ti che tu mi liberassi, e non ti sforzai, e non ti feci paura, e ora sanza ragione vuoi che io ti serva. La seconda ragione del gentil uomo contro al servo è questa, e allega la crudeltà di Silla cittadino di Roma che fu contrario a Mario, e notò, e scrisse tutti e cittadini che gli erano contrari per ucciderli e confinarli (1): così tu che m' hai notato e scritto. E ancora se' più crudele; imperocchè finita la guerra si danna la scrittura. Egli è finita la guerra nostra, e sono ristituito dalla repubblica, e tu mi tieni scritto e notato. Per la quale crudeltà tu meriti di perdere la tua libertà, e io giustamente addimando che tu mi serva. Risponde el servo liberato a questa seconda ragione, e dice così: questa scrittura e nota, che io ho fatta non può nuocere a te, ma giovare a me, e dove tu di' ch' egli è segno di crudeltà, e io dico ch' egli è segno di misericordia. Come io ti ricevetti in casa mia, per ricompensazione del benificio e misericordia, che tu ricevesti da me, mi liberasti. Il perchè tu come ingrato m' addimandi che io ti serva. La terza ragione del gentile uomo contro al servo liberato dice così: tu di' che mi facesti misericordia, e ricevestimi in

(1) La lezione adottata è giusta il Cod. Magl. B.

casa tua. Non si chiama misericordia quando addimandi il merito. Per quello che tu mi facesti, tu volesti che io ti liberassi, e non mi ricevesti in casa tua, anzi mi rinchiudesti, e io come rinchiuso per meno male io ti feci ogni carta che tu volesti. Onde tu non se'liberato, e con ragione e giustamente addimando che tu mi serva. Risponde il servo liberato a questa terza ragione del gentiluomo, e dice così: tu alleghi che io non ti ricevetti, ma che io ti rinchiusi. La quale tua ragione è falsa; imperocchè se io t'avessi voluto isforzare col mio onore e utile io t'arei dato nelle mani de' tuoi nimici, e saresti stato morto e privato della vita. Ma io come fedele amico ti conservai e campaiti delle mani de' tuoi nimici, che ti avrebbono morto, ed ebbi grande misericordia di te, e di grazia t' addimandai la liberazione, e tu liberamente mi liberasti, e ora come ingrato e avaro vuoi che io ti serva, che di ragione non ti debbo servire, e ingiustamente l'addimandi, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO QUINTO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella prima declamazione del quinto libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona commettesse uno peccato notabile potesse essere accusato e fatto di lui giustizia, o chi facesse altrui ingiuria. Posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino aveva una sua donna e tre figliuoli, e navigando per mare ebbe fortuna grande, e affogò la moglie e' tre figliuoli, e egli fu in punto di morire, e pure campò, e veggendo la isventura sua si disperò, e per malinconia e turbazione di mente egli medesimo s' impiccò per la gola a uno albero. Avvenne che uno uomo passava per la via, e vedendo costui impiccato, e ancora era vivo e palpettava, tagliò il capestro. Tagliato, campò e tornò in se, e pensando la sua fortuna ebbe per male, ch'egli era campato, e accusò colui che gli avea tagliato il capestro e liberatolo dalla morte, che gli aveva fatto ingiuria, e che egli avea commesso uno

grande male. Elli si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta colui che s' impiccò, e pruova per tre ragioni che colui che lo liberò gli ha fatto ingiuria. La sua prima ragione è questa: Quello che è in su uno albero d' altrui s' appartiene di rimuovere e di levare a colui di cui è l' albero. Io puosi il capresto, e impicca'mi a uno albero che non era tuo, e tu il tagliasti, e levastine il capestro e me, e facestimi ingiuria. Onde giustamente t' ho accusato, e addimando di te giustizia. Risponde quegli, che avea liberato lo impiccato a questa sua prima ragione, e dice così: tu alleghi che non si debba rimuovere quello che è in su uno albero altrui. Dico che è vero di cose ch' egli riponesse su, o di frutti che vi nascessino; ma tu non ci eri nato, nè egli non ti ci avea posto. Sicchè la tua ragione non vale. Ma io ti conforto che non ti disperi perchè abbi perduta la moglie e' figliuoli. E beni temporali sono cosa di fortuna, e possonsi riavere. Tu puoi torre un'altra donna, e avere figliuoli, e guadagnare vivendo. Molti grandi cittadini furono cacciati e banditi, e la fortuna gli ripose nel primo stato. Adunque non ti disperare, che per liberarti non t' ho fatto ingiuria, e tu ingiustamente m' accusi. La seconda ragione dello impiccato contro a colui, che lo avea spiccato e liberato dice così: tu alleghi che io debbo avere pacienza, e stare contento a quello che fa la fortuna. La fortuna avea permesso che io mi disperassi, e che io m' impiccassi, e tu m' impedisti, e facesti contro alla fortuna, e ingiuriasti la fortuna e me.

Il perchè tu meriti pena, e giustamente t'ho accusato. Risponde a questa seconda ragione colui, che liberò lo impiccato, e dice così: non fu caso di fortuna che tu t'impiccassi; perocchè con diliberato animo lo facesti. La quale diliberazione non si richiede alla fortuna. Benchè ella ti togliesse gli altri beni, lasciotti la speranza di potergli riavere. Onde la tua ragione non vale, e sanza ragione m'accusi. La terza ragione di colui, che s'impiccò contro a colui che lo liberò dice così: tu di' che la fortuna mi lasciò la speranza di riavere quello, che io avea perduto. Questo è falso; imperocchè ella mi tolse la donna e i figliuoli, e ogni altro bene, e solo mi lasciò il capestro, con che io m'impiccassi, e così mi condusse a morire, e niuna speranza mi riserbò, e voleva che io morissi; e tu hai isforzato la fortuna e me, e fattomi ingiuria a liberarmi. Onde io con ragione t'accuso, e addimando di te giustizia. Risponde quegli, che liberò l'impiccato a questa terza ragione, e dice così: a liberarti io feci quello, che tu volevi, cioè d'aiutarti e darti consolazione e conservarti nella vita. Quando tu rompesti e pericolasti in mare, tu potevi morire, se tu avessi voluto; ma tu t'aiutasti notando, e campasti. Ora quando tu t'impiccasti non volevi tu morire, ma dimostrare uno grande dolore della morte della tua donna e de' tuoi figliuoli e altri tuoi beni, e nel tuo cuore fusti contento, che io ti liberassi, e per tua scusa tu di' che tu vorresti essere morto. Tu potevi, poichè io t'ispiccai, impiccarti in luogo occulto, se tu avessi voluto morire. Onde io non ti feci ingiuria, anzi ti feci

grazia, e tu sanza ragione m'accusi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Nella declamazione seconda del quinto libro pone Seneca questa legge: Il figliuolo ingrato e non conoscente al suo padre possa essere privato della eredità. Posta questa legge, pone Seneca un tale caso: Due vicini, l'uno ricco e l'altro povero, erano nimici. Il povero avea un figliuolo maschio, e il ricco una femmina. Il povero, andò in istrano paese, e dopo molto tempo, venne la novella ch'egli era morto. Il suo figliuolo fece grande lamento, e appacificossi col ricco, che era suo nimico, e per confermazione della pace tolse la sua figliuola per moglie. Fatto questo, il padre povero, di cui era stato detto che egli era morto, tornò, e trovò come il figliuolo avea fatto pace col ricco, e tolta la figliuola per moglie. Comandagli che egli la lasci. Il figliuolo non la vuole lasciare. El padre per questa disubbidienza lo priva della sua eredità. Il figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che giustamente l'ha privato della sua eredità. La sua prima ragione è questa: Il figliuolo che non ama il padre ed ègli ingrato debba essere privato della sua eredità. Tu non mi ami, e pruovolo per volontà che tu avesti della mia morte, che di subito che tu sentisti che io era morto presto lo credesti,

e quello, che l' uomo desidera tosto s' inchina a crederlo. Se tu m'avessi amato, non aresti sì tosto creduto, e avresti investigato la verità, e non sì tosto avresti tolto per moglie la figliuola del mio nimico. Ma come ingrato lo facesti, e di me non ti curasti. Il perchè giustamente t' ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla prima ragione del padre, e dice così: quello che tu di'che io ho fatto non lo feci perchè io non mi curassi di te e non ti amassi. Udendo che tu eri morto il credetti perchè tutti siamo mortali, e come siamo mortali così in noi debbono morire le nimicizie (1). Tu sai che Tito Livio dice che Scipione Affricano era nimico di Gracco, e poi diventarono amici, e Gracco tolse per moglie la figliuola di Scipione: così ho fatto io, e non sono ingrato, e tu sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: io ti pruovo per un'altra ragione, che tu se'ingrato, e debbi essere privato della eredità. Quello figliuolo è ingrato che non fa la reverenza debita al suo padre. Tu contro alla mia reverenza udendo che io era morto non aspettasti il tempo dovuto e convenevole a rappacificarti col mio nimico e torre la sua figliuola per moglie. Se le mie ossa ti fossono state recate dinanzi che le avessi seppellite, essendo io morto, avresti fatto la festa delle nozze col pianto della mia sepoltura, e questa è grande ingratitudine. Il perchè giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo a questa seconda ragione del padre, e dice così: non la inriverenza,

(1) Così leggesi nel Cod. Magl. B.

come tu alleghi, mi mosse a fare pace col nostro inimico, ma la sua virtude; che egli profferendomi la pace e umiliandosi di darmi la sua figliuola per moglie, la natura non mi sostenne che io non m'inchinassi a lui, e sarei stato crudele e ingrato a non farlo; e di questo tu padre doveresti essere contento, acciocchè fussimo riputati pacifichi e non brigosi. Ma tu come crudele, sotto colore che io ti renda reverenza, vai caendo briga cogli strani e con meco, e sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: tu mi fai due ingiurie. La prima che tu hai presa la figliuola del mio nimico per donna; la seconda, che tu la tieni. Ella è figliuola del ricco, e io sono povero, e ha per questo tanto ardire che, se io fossi suo servo, non mi terrebbe più sotto il giogo; e non dovevi amare più le ricchezze, che le virtù, come tu hai di Fabbrizio Consolo de' Romani. Avendo guerra col re Pirro era povero, e 'l re gli profferse molto oro, se egli gli fusse favorevole. Fabbrizio non volle niente, ma come virtuoso combattè con lui, ed ebbe vittoria. Così dovevi fare tu col nostro nimico di non torre ricchezze, ma colla virtù vincerlo, e tu per mio dispetto hai fatto pace con lui, e hai tolta la sua figliuola per moglie. Il perchè giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla terza ragione del padre, e dice così: non per avere ricchezze, come tu alleghi, ma per nostra pace ho fatta concordia, e se tu di' che la mia donna ti riscalda di parole e mostra troppo ardire, tu ne se' cagione per la quistione, che tu fai contro a me; ma quando tu vorrai vivere a ragione

saratti ubbidiente. Adunque rimuoviti di questa tua falsa opinione, chè sanza ragione m' hai privato, e questo che tu alleghi contro a me non vale, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Seneca nella terza declamazione del quinto libro pone questa legge: Il padre che tratta male il figliuolo possa essere accusato e punito, e secondo questa legge pone Seneca un tal caso: In una città di Grecia, che si chiamava Elide, ed era consecrata allo Iddio Giove, in questa tal città era una tale usanza e consuetudine, che d' ogni cinque anni una volta si faceva uno torniamento e battaglia con bestie feroci e forti, cioè leoni, orsi e leopardi e altri animali ferocissimi, e gli uomini gagliardi combatteano con queste bestie a onore dello Iddio Giove, e questa battaglia era di grande fama e nome a coloro, che combatteano con queste bestie, ed era fatto loro gli onori, che si facevano agl'Iddii. Uno cittadino avea una sua donna e due figliuoli, e condusse que'due figliuoli alla battaglia e pruova detta, e disse loro: quale di voi perderà io lo priverò della mia eredità. Combatterono i giovani, e amenduni morirono, e secondo l'usanza ebbero gli onori divini, che si facevano agl' Iddii. La moglie di costui e madre de'giovani accusa il marito, e dice ch'egli ha male trattati i figliuoli, e però debba essere punito. Il padre si difende, e sono dinanzi al giudice, e argo-

mentano le parti, e prima argomenta la madre de'giovani, e pruova per tre ragioni ch'el marito ha mal trattati i figliuoli, e però debbe essere punito. La prima sua ragione è questa: Colui o quel padre, che è cagione della morte de'suoi figliuoli si dice che gli tratta male, e debba essere punito. Tu fusti cagione che i tuoi figliuoli morissono; adunque gli trattasti male, e debbi esser punito. Questo pruovo, che volendogli tu fare combattere colle bestie, in prima gli facesti combattere insieme, e perchè erano eguali della fortezza, e perchè d'una medesima natura, l' uno non potè vincere l'altro. Se avessono combattuto con bestie o con altri avrebbono avuto vittoria; ma tu come iniquo padre volesti, che combattessono insieme, acciocchè s'uccidessono, e male gli trattasti, e debbi essere punito. Risponde il marito alla prima ragione della sua donna, e dice così: non perchè eglino morissono, ma perchè eglino acquistassono fama e gloria gli feci combattere come valenti uomini, come tu hai che dicono degli antichi Greci e d'Ercole e Ulisse e Agamennone; e così la tua ragione non vale, e sanza ragione m'accusi. La seconda ragione della donna contro al marito dice così: per una altra ragione ti pruovo che tu fusti cagione della loro morte. Eglino avrebbono combattuto, ma non si sarebbono morti, se non fosse, che quando eglino erano in punto per combattere tu gli provocasti, e dicesti: qualunque di voi perderà io lo priverò della mia eredità. Ciascuno per non essere privato s'ingegnò d'avere vittoria, e in questo modo s'uccisono, e tu ne fusti in cagione. Il perchè giustamente io t'ho accusato, e

meriti d'essere punito. Risponde el marito alla seconda ragione della donna, e dice così: egli è vero che io dissi quelle parole di privare della mia eredità quale di loro perdesse, ma io non lo avrei fatto. Io fu'provocato dal popolo, acciocchè combattessono più valentemente, perchè innanzi e'pareva che motteggiassono. Onde la tua ragione non vale niente, e ingiustamente tu m'accusi. La terza ragione della donna contro al marito dice così: nella morte di questi nostri figliuoli ci sono due mali. Il perchè tu debbi essere punito. Il primo si è l'omicidio, el secondo si è ch' eglino erano fratelli, che è più grave. Coloro che vogliono avere fama e onore, non la vogliono avere delle loro carni e sangui; imperocchè è grave offesa uccidere l'uno parente l'altro, che si debbano difendere e aiutare, e tu fusti cagione di questo male, e omicida di questi due fratelli e nostri figliuoli; il perchè tu meriti grave punizione, e giustamente t'ho accusato. Risponde il marito a questa terza ragione della sua donna, e dice così: le tue ragioni non vagliono nulla contro a me. Questa accusazione non si appartiene a te. La vendetta de'figliuoli si appartiene al padre e alla madre, ma principalmente al padre, che sono miei come tuoi, e se 'l padre non ne fa vendetta non la debba fare la madre. Io mi sto cheto, e tu risusciti nostra vergogna e briga. Sta in pace e non far più parole, perchè a te non si conviene, e sanza ragione m'hai accusato, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella quarta declamazione del quinto libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona imponesse alcuna cosa falsa, o desse falsa testimonianza ad altrui, portasse quella pena, che dovesse portare colui che fosse accusato, se fosse vero, e a cui è imposto. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea due figliuoli. Andò il cittadino con uno de' suoi figliuoli fuori della sua terra in istrano paese, e ivi a certo tempo tornò il giovane sanza il padre. L'altro figliuolo che era rimaso vede tornare il fratello sanza il padre, accusa il fratello come più volte volle uccidere il padre, e poi ultimamente l'ha morto. Il giudice veggendo ch'egli era tornato sanza lui lo credè, e condannollo alla morte. Occorsonci certi dì feriati che non si potè fare giustizia, e in questo mezzo il padre, che dicevano che era morto, tornò vivo e sano. Il figliuolo che era accusato e condannato fu liberato, e addimanda giustizia del suo fratello che l'aveva accusato di falso, e vuole che sia morto, come egli voleva fare morire lui. Il padre priega il figliuolo ch' elli non proceda contro al fratello, nonistantechè elli l'abbia accusato di falso, e che egli lo liberi, e egli non lo vuole fare, e in questo non lo vuole ubbidire. Il padre il priva della sua eredità. Il figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che debba liberare il suo fratello dalla morte, e non liberandolo giusta-

mente l'ha privato della sua ereditade. La prima ragione è questa: Se vuoi che il tuo fratello muoia sarai riputato crudele, e crederassi che tu per la tua crudeltà, benchè tu non mi uccidessi, mi volessi uccidere, e rimarrai colla infamia e nome dello omicidio volontario; e se tu userai pietà al tuo fratello, che tu lo liberi, purghera'ti di questa infamia, e rimarrai in buono nome e in buona fama, e sarai scusato d'ogni sospetto; e pertanto tu lo debbi volere liberare, e, non liberandolo, giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla prima ragione del padre, e dice così: tu di'che io usi pietà al mio fratello che è crudele. Non debba trovare pietà. Imperocchè il mio fratello fu crudele a me, e non volle aspettare d'investigare la verità; anzi di subito sollecitò il giudice, e fecemi condannare a morte falsamente; e però non debbo avere pietà di lui, e tu fai male di volere liberazione d'uno sì falso uomo, e sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: tu debbi lasciare quelle cose, che mi tornano a infamia e vergogna. Se tu fai morire il tuo fratello e mio figliuolo e' si dirà: odi buono padre, che ha due figliuoli, l'uno accusato d'omicidio, e l'altro di falsità; vedi come egli gli ha bene nodriti. E così perdo il nome di due figliuoli, e posso dire, che io non abbia veruno, e sarà a te e a me grande vituperio. Acciocchè questo non sia lo debbi liberare, e non liberandolo giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla seconda ragione del padre, e dice così: io debbo riguardare al tuo onore e fama, ma

prima al mio. Se io lo liberassi farei contro alla giustizia, che vuole che muoia come falsario, e potrebbesi dire che fusse vero quello ch' egli mi appose, e che per paura io lo liberassi. Acciò adunque che non si dica, che io campi colui che debba morire, e rimanga col mio onore, non lo debbo liberare, e tu sanza ragione m'hai privato della tua ereditade. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: se tu non vuoi liberare il tuo fratello, o non debbi per suo amore liberarlo, lo debbi liberare per lo mio, che per dolore e amaritudine sostengo quelle medesime pene, che egli sostiene. A me pare essere in prigione legato e martoriato come egli è; se tu lo farai morire, farai morire me; e sai che io ti campai tornando, e per la mia tornata fusti liberato. Acciò adunque che io non muoia, e non sostenga tante pene, e perchè io tornando fu'cagione che tu campassi e fussi liberato, però io te ne priego che tu debbi liberare il tuo fratello e mio figliuolo; e se tu non lo liberi giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo a questa terza ragione del suo padre, e dice così: tu alleghi che io fui liberato per la tua tornata, e però io lo debbo liberare e campare dalla morte. Se io fui liberato e campai non fu per la bontà del mio fratello, che già m'aveva fatto condannare alla morte, e era già dato nelle mani de' manigoldi, ma per la bontà degl' Iddii e della fortuna, e loro ne ringrazio, che per loro mezzo e grazia campai; ma quanto per lui egli mi faceva morire: così io voglio fare morire lui, e non lo debbo liberare, e tu sanza ragione m' hai privato della tua

eredità, e la mia ragione è buona, e la tua non vale, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Nella declamazione quinta del quinto libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona dannificasse un altro in pruova e con proposito, dovesse ristorare in quattro doppi, cioè quattro cotanti, e qualunque dannificasse a caso, inavvertentemente e sanza proposito ristorasse il doppio, cioè due cotanti. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino ricco e possente stava e abitava a lato a uno povero, il quale povero aveva uno albero nella corte della sua casa, che occupava la casa del ricco, e toglievagli el lume. Il perchè il ricco più volte pregò il povero che tagliasse quello albero, e vendessegliele, e pagherebbelo bene. El povero non voleva. El ricco pensò d'ardere questo albero, e pagarlo quattro cotanti, e d'essere fuori d'impaccio. Puose il fuoco a questo albero, e ardendo l'albero s' apprese il fuoco alla casa del povero che n' era presso, e arse l' albero e la casa. Richiamasi il povero del ricco, e addimanda la menda della casa e dell'albero quattro cotanti. El ricco concede dello albero, ma non della casa, perchè, dice, non l'ha arsa in pruova, ma a caso e fortuna. E sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il povero, e pruova per tre ragioni che il ricco gli debba mendare la casa e l' albero quattro co-

tanti. La prima sua ragione è questa: La legge è fatta per ristrignere i malifattori, e non per difendergli; e qualunque persona per vigore e forza della legge commette il peccato, debba essere gravemente punito; perocchè corrompe la legge per sua malizia. Onde vogliono e teologi e dottori santi che coloro che peccano sotto pretesto della misericordia di Dio peccano gravissimamente, e meritano gravissima pena. Tu hai peccato e offeso in questo modo, che tu dicesti: io non posso avere il mio intendimento con prieghi, io l'avrò col fuoco, e pel vigore della legge mi difenderò pagando quattro cotanti, e maliziosamente m'ardesti la casa e l'albero. Il perchè tu debbi pagare per ciascuno quattro, e meriti di sopra gran pena, e giustamente t'addimando la menda della casa l'uno quattro. Risponde il ricco alla prima ragione del povero, e dice così: io puosi il fuoco all'albero, ma io non arsi la casa per malizia come tu di', ma per necessità, chè tu m'avevi occupata la casa mia, e non poteva vedere lume, e sai che più volte io ti pregai che tu tagliassi l'albero, e vendessimelo, e che, se io per odio e per malizia avessi voluto arderlo, io non te lo avrei detto; ma tu come uomo malivolo e malizioso aspettasti questo inconveniente. Onde tu non debbi avere nè menda nè ristoro. La seconda ragione del povero contro al ricco dice così: tu di'che non ponesti il fuoco per malizia, ma perchè t'impediva il lume, e occupavati la casa. Tu hai molte altre occupazioni nella tua casa, e non le ardi, nè togli. Tu hai piena la casa di servi e di fattori e di cavalli e di mercatanzie, che t'impac-

ciano la casa, e tolgonti il lume. Se tu vuogli rimuovere queste occupazioni al tuo modo doveresti ardergli e tagliargli. Poichè tu nol fai, segno è che per occupazione non ardesti l'albero e la casa mia, ma per malizia, e debbi ristorarmi della casa quattro cotanti, e giustamente addimando la menda. Risponde il ricco alla terza ragione del povero, e dice così: se servi e fattori e mercatanzie m'occupano la casa, e tolgono il lume più che non faceva il tuo albero, questo è di mia volontà e piacere e utile: ma il tuo albero contro a mia volontà e mio danno vi stava, e occupavami el lume, e tu per mio dispetto ve lo tenevi. Onde io con grande ragione l'arsi, ma tu come reo volevi che sempre io avessi avuto quello dispetto e dispiacere, e però non ti debbo mendare la casa, e ingiustamente addimandi il ristoro. La terza ragione del povero contro al ricco dice così: pogniamo che sia vero tutto ciò, che tu di'. Non se' però scusato per lo pericoloso strumento che tu usasti, cioè il fuoco, il quale tu non puoi spegnere e regolare a tua petizione, e una favilla potrebbe ardere tutta una città; e ancora vuole la legge che colui che aopera cose non licite, il caso della fortuna sia riputato da lui; e perchè tu usasti cosa non licita e pericolosa si debba riputare da te. Il perchè giustamente debbi la casa mendare per ogni uno quattro. Risponde il ricco alla terza ragione del povero, e dice così: io confesso che io debbo mendare la casa per uno due come la legge dice, e non per l'uno quattro come tu di'; e non debbi disporre la legge altrimenti che ella sia scritta, che dice che io la ristori l'uno due, e tu

sanza ragione addimandi l'uno quattro, e non vagliendo le tue ragioni ingiustamente addimandi, e rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SESTA

Seneca nella sesta declamazione del quinto libro pone questa legge: Qualunque persona portasse vestimento simulato e variato e disonesto, non gli fosse dato udienza a niuna corte innanzi al giudice. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno giovane bello del suo corpo e onesto avendo intima dimestichezza con una giovane, la quale il pregò che portasse abito e vestimento di femmina, il giovane gliele promise, e fecelo. Portando questo abito di femmina, pareva una fanciulla. Dieci giovani il presono, e sforzaronlo. Il giovane sforzato accusa questi dieci giovani del peccato commesso in lui e della ingiuria. Il giovane è cacciato dagli uficiali secondo la legge posta di sopra, e non gli vogliono dare udienza. El giovane si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomentano gli uficiali contro al giovane, e pruovano per tre ragioni che non gli debbe esser dato udienza. La prima loro ragione è questa: La legge dice: qualunque persona porta abito simulato e disonesto non debba essere udito in giudicio. All' uomo l'abito della femmina è disonesto e variato, il quale abito tu portasti, e così confessi. Adunque non debbi essere udito in questa tua quistione, e debbasi servare questa legge sanza veruno manco per

torre via ogni male che potesse seguire sotto quella apparenza falsa. Il perchè tu non debbi essere udito, e sanza ragione ti rammarichi. Risponde il giovane alla prima ragione degli uficiali, e dice così: noi dobbiamo guardare alla intenzione della legge, che non pone pena nè punizione, se non dove è la colpa. L'abito di fuori non fa la colpa, ma la intenzione dentro; e non vieta la legge che non sia dato udienza a chi porta abito disonesto di fuori, se non per la disonestà della mente dentro. Cercate e investigate della vita mia, e troverete che io sono nella mente puro, e nelle parole onesto, e negli atti costumato. Il portare di quello abito femminile fu per una semplicità, e non per malizia, e per piacere a quella giovane, la quale me ne pregò. Onde voi ingiustamente mi cacciate, e non accettate l'accusa, che io fo, e non mi date udienza. La seconda ragione degli ufficiali contro al giovane dice così: tu di'che non per malizia, ma per semplicità e per piacere a quella giovane, che te ne pregò, portasti quell'abito. Questa risposta ti conchiude, ed è contro a te. Convenirsi con una femmina, e saputamente ubbidirla in simiglianti atti vani, come tu facesti, dichiarano la disonestà dentro. E questa ragione udendo molti che erano in favore del giovane si partirono quasi confusi, e non ardivano di rispondere per la parte del giovane. Nondimeno il giovane stette fermo, e conchiudono gli uficiali: La concordia, che tu avesti colla giovane ti giudica colpevole e disonesto. Il perchè giustamente ti cacciamo e non ti diamo udienza. Risponde il giovane alla

seconda ragione degli uficiali, e dice così: quello che voi allegate è per me; poichè le operazioni mie voi non trovate disoneste. Per ubbidire a una femmina in cose leggieri e fanciullesche, e nelle opere e ne'fatti essere onesto, come voi avete trovato che io sono, non dimostra malizia, nè disonestà, ma piuttosto è fanciullezza, che non merita pena. Il perchè voi sanza ragione mi cacciate, e non mi volete dare udienza. La terza ragione degli uficiali contro al giovane dice così: l'uomo che è in cagione del peccato non è scusato della colpa. Tu fusti in cagione del peccato di quegli uomini che ti sforzarono, e fecionti vergogna per lo tuo disonesto modo de' vestimenti mutati e femminili, ponendoti e capelli in capo, e lisciandoti, e facendo atti disonesti cogli occhi e colla portatura. Onde veggendo quegli giovani tanta disonestà si mossono a farti vergogna. Il perchè tu se' colpevole a questa disonestà, e non debbi avere udienza, e ingiustamente ti rammarichi. Risponde il giovane alla terza ragione degli uficiali, e dice: io mi sono assai scusato della portatura di quello abito. Ma pogniamo che io avessi offeso e peccato. In questo fatto ci sono due peccati. L'uno, secondo che voi dite, della disonesta portatura, e questo voi avete punito cacciandomi e non mi dando udienza. Il secondo peccato è quello che commissono i dieci giovani isforzandomi e facendomi vergogna, e questo voi dovete punire, e darne loro pena. Benchè la legge voglia che per lo disonesto portamento io non sia udito, non vuole però la legge che il peccato di coloro non sia punito. Me

avete punito, ma punite ora loro, e non mi cacciate, e date udienza alla ragione e alla giustizia. Per la giustizia e ragione che io ho per me, ingiustamente fate a non mi dare udienza, e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella declamazione settima del quinto libro pone Seneca queste due leggi: La prima, che a tempo di guerra non era licito aprire le porte di notte della città o terra murata. La seconda legge si era, che a tempo di guerra il capitano, che chiamavano imperadore della guerra, aveva piena autorità di comandare, e doveva essere ubbidito, sotto pena d'essere gravemente punito chi contraffacesse alle sopraddette leggi. Poste queste leggi, pone Seneca un tal caso: Quegli d'Atena avevano guerra co'Romani. El campo de'Romani era presso alla città d'Atena. Trecento cavalieri di quegli d'Atena furono presi da'Romani di notte, e questi trecento cavalieri si fuggirono del campo de'Romani, e vennono alla porta d'Atena e domandano che sia loro aperto. Lo imperadore capitano di guerra col suo consiglio non volle che fusse loro aperto. I Romani gli seguitarono, e giunsongli, e tutti gli uccisono. Finito la guerra, lo imperadore è accusato da una parte de' cittadini, che egli ha offeso la repubblica e dannificata per non fare aprire la porta a quegli trecento cavalieri, che furono morti. Lo imperadore si difen-

de, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta lo imperadore col consiglio, e pruova per tre ragioni che non doveva fare aprire a quegli trecento cavalieri, che venivano di notte alla porta, e per conseguente non ha offeso la repubblica nè dannificata. La prima sua ragione è questa: Nelle cose sospette e dubbiose la più sicura parte si dee tenere. Io avea sospetto quando e trecento cavalieri vennono di notte alla porta che non fussono de' nimici; imperocchè e miei cavalieri sapevano la legge, che non si aprisse la porta di notte. Onde per questo sospetto, non per offendere la repubblica nè per dannificarla, ma per conservarla, volli, che si osservasse la legge di non aprire la porta di notte, e voi sanza ragione m' accusate. Risponde la parte contraria a questa prima ragione dello imperadore, e dice così: tu alleghi che avesti sospetto, che quegli trecento cavalieri non fussono de' nimici. Tu non lo dovevi avere; imperocchè tu sapevi ch' egli erano presi, e ancora sapevi che tu come imperadore potevi dispensare questa legge d' aprire la porta di notte, e questa fu la cagione per che vennono alla porta di notte. Onde la tua ragione non vale niente, e hai offesa la repubblica e dannificata, e giustamente t' abbiamo accusato. La seconda ragione dello imperadore dice così: voi allegate che io debbo essere punito, perchè io ho dannificata la repubblica, e questo è falso. Il danno sarebbe, se fussono stati valenti, e non si avessono lasciati pigliare sanza colpo di spada da loro simiglianti. È utile alla Repubblica che

sieno morti, perchè essa non stia a loro fidanza; e oltre a questo e' non difesono la repubblica lasciandosi pigliare, e non meritavano d'essere difesi; e così io non offesi la repubblica, e non la dannificai, e voi sanza cagione e ragione m'accusate. Risponde la parte contraria allo imperadore, e dice così: tu di' che perchè quegli cavalieri si lasciarono pigliare non si dovea loro aprire, e che la repubblica non è offesa. Questa tua ragione non vale; perocchè molti valenti uomini sono stati presi, e poi hanno ricuperato il loro onore e avuto di gran vittorie, come tu hai degli antichi Romani, e così avrebbono fatto quegli trecento cavalieri, o almeno parte di loro. Il perchè seguita che tu hai dannificata la repubblica, e offesa, e giustamente t'abbiamo accusato. La terza ragione dello imperadore dice così: dove è grande pericolo debbe essere grande cautela. Quando i trecento cavalieri erano appresso alla porta, i nimici erano loro a lato, e potrebbono essere entrati dentro insieme con loro, e perdevamo il nostro stato, ed era disfatta la nostra cittade. Sicchè per salvamento della repubblica io non doveva aprire loro, e holla conservata e non dannificata, e voi sanza ragione m' accusate. Risponde la parte avversa a questa terza ragione, e dice così: se tu volevi fuggire cotesto pericolo, almeno dovevi prestare loro l' armi che si potessono difendere, che le addimandavano, e mandare loro aiuto e gente che gli avessono aiutati. Ma tu come disfacitore della repubblica non volesti, e ha' la offesa assai e dannificata, e giustamente t' accusiamo, e addimandiamo di te giustizia, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Nella declamazione ottava e ultima del quinto libro pone Seneca questa legge: Quando due uomini addimandassono una medesima cosa, e che non la potesse avere se non uno, potesse procedere l' uno contro all' altro, e accusarsi, e colui che avesse migliore ragione avesse la dimandata cosa, come tu dicessi che fussono due, che addimandassono d' essere podestà di Roma, che secondo lo statuto non può essere se non l' uno. Allora l' uno può accusare l'altro, e chi vincesse fosse fatto podestà, e secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno tiranno avea tolto alla repubblica di Roma la signorìa di certe terre, e lasciolle e restituille alla repubblica con questo patto, che gli fusse perdonato ogni pena, nella quale egli fosse incorso, per la signorìa, che aveva tolta, e qualunque volesse contro a lui procedere, che egli avesse fatto male e fosse tiranno, incorresse in pena capitale, e perdesse la vita. Fatto questo, el tiranno addimanda l'ufficio del magistrato di Roma, che era ufficio principale, e un' altro cittadino ancora l'addimandava quello medesimo ufficio, e contradice al tiranno, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il cittadino contro al tiranno, e pruova per tre ragioni che il tiranno non debba avere l'ufficio del magistrato di Roma. La sua prima ragione è questa: colui che commette uno peccato, ed è vizioso d'uno vizio, sempre si debba prosumere che si rimanga in quello vizio, e com-

metta quello medesimo peccato. Costui fu tiranno, e come tiranno resse, e così reggerebbe s'egli avesse signorìa. A dargli l'ufficio del maestrato non sarebbe altro a dire se non farlo tiranno per quello tempo che lo ufficio durasse. Che non intervenrebbe così di me, che io reggerei come cittadino e popolare. Per la qual ragione e' non debbe avere il detto ufficio, e debbolo avere io. Risponde el tiranno a questa prima ragione, e dice così: che io sia stato tiranno, e come tiranno reggessi, non si debba allegare contro a me. Perocchè la repubblica me ne assolvette, e in mio favore fece pena di morte a qualunque volesse procedere contro a me di questa materia. La quale legge voglio che si osservi contro a te, e che tu sia punito e morto; perocchè contro alla legge fatta tu procedi contro a me, e ingiustamente; e debbo avere l'ufficio io, e non tu. La seconda ragione del cittadino contro al tiranno dice così: qualunque persona cerca la morte altrui per suo bene propio debbe essere riputato tiranno, e non debbe avere veruno ufficio della repubblica; e perocchè per tuo bene propio facesti fare la legge, chi ti contradicesse fusse morto, e tu ora vuogli e addimandi che io muoia, tu debbi essere riputato tiranno, e non debbi avere niuno ufficio della repubblica. Risponde el tiranno a questa seconda ragione, e dice così: egli è usanza de' tiranni non si curare della legge, e chi se ne cura non è riputato tiranno. Io non addimando, nè voglio che tu muoia, come se io fossi tiranno, ma come osservatore della legge fatta per lo popolo e sanato di Roma, e tu come

guastatore di questa legge sia morto, che ingiustamente procedi contro a me; e merito l' ufficio del magistrato io, e non tu. La terza ragione del cittadino contro al tiranno dice così: colui che è promosso all' ufficio del magistrato, e viene a questo grado, debba avere qualche preminenza, cioè che sia gentile, o bene imparentato, o ricco, o virtuoso, secondo gli statuti di Roma. Tu non hai niuna di queste cose. Adunque non debbi avere il detto ufficio, e ingiustamente l' addimandi, e di ragione si viene a me. Risponde el tiranno a questa terza ragione, e dice così: tu di' che io non ho niuna delle preminenze, che tu hai con te, e io ti mostro che sì. Imperocchè chi fa il bene della repubblica è virtuoso, e così si debba chiamare. Io feci quello che era bene della repubblica lasciandole la signorìa di più terre, che io era signore. Adunque ho in me virtù, e merito d' avere l'ufficio del magistrato, e tu no, che mi ti opponi contro alla legge fatta, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO SESTO

DECLAMAZIONE PRIMA

Seneca nella prima declamazione del sesto libro pone e ripete questa legge posta di sopra: Qualunque persona uccidesse il padre, o volesse uccidere veruno suo parente, potesse essere accusato, e fosse punito. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea due figliuoli, e viene a parole e a turbazione col maggiore, e dubita che egli non lo voglia uccidere. Per la quale cagione egli lo priva della sua eredità, e separalo da se. L'altro fratello minore se ne va al fratello maggiore, e priegalo che egli non contradica al padre per non multiplicare in più inconvenienti, e promettegli di dargli la metà della sua eredità, e dice: acciocchè tu mi creda, io te ne voglio sicurare per carta, e fecegli la carta. Il padre loro sente questa concordia, ch'egli hanno fatta insieme, e come il figliuolo minore avea fatto carta al maggiore della metà della eredità, ed ebbelo per male, e privò anche il minore

della sua eredità, e così gli ha privati tutti e due. Il figliuolo minore si richiama che l' ha privato ingiustamente, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre, che il figliuolo minore ha privato con ragione della sua eredità, e pruovalo per tre ragioni, e la sua prima ragione è questa: Qualunque persona fa contro alla legge debba esser privato per la pena, che pone la legge, che dice, che non si faccia patto nè convegna della eredità che succede nel tempo che è avvenire, che altri aspetta, e chi lo fa ne sia privato di quella eredità e successione. Tu hai fatto contro a questa legge, che ti se' convenuto col tuo fratello della eredità che tu aspettavi, e mentre, che io vivo, hai diviso il patrimonio e' beni miei. Il perchè giustamente t' ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo minore alla prima ragione del padre, e dice così: egli è vero che colui, che fa contro alla legge, debba essere privato per la pena della legge, che pone che e'sia privato; ma quando la carta è fatta puramente con condizione, se la tal cosa avviene, non è offendere la legge; cioè se tu muori prima di me e io rimanga reda, allora gli prometto di dargli mezzo la redità come di mia cosa; e di questo non ne pone pena veruna la legge, se non che annulla quello che è fatto, e non vale. Ma tu non solamente annulli quello che è fatto, ma sanza ragione mi privi della eredità, e io giustamente di te mi rammarico. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: il figliuolo che fa contro al padre, e favoreggia colui che l' ha ingiuriato, deb-

ba essere privato della eredità. Tu hai fatto contro a me con dando al tuo fratello quello, che io gli avea negato, cioè il mezzo del tuo patrimonio, che tu aspettavi, e ha'lo favoreggiato, che m'ha voluto uccidere. Il perchè giustamente t'ho privato della mia eredità, e sanza ragione ti rammarichi. Risponde il figliuolo alla seconda ragione, e dice così: non per fare contro a te, nè per favoreggiare el tuo figliuolo, che tu di' che t' ha fatto ingiuria di volerti uccidere, io gli promisi mezzo quello che io aspettava, ma solo per ritrarlo della malavolenza ch' egli ha contro a te, e questo tu dovresti cercare. Ma tu come uomo sanza ragione ti vuoi recare a nimico due figliuoli. Il perchè tu ingiustamente m'hai privato della tua eredità. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: non debba niuno le cose altrui trattare e disporre altrimenti che voglia colui, di cui elle sono. Il tuo fratello e mio figliuolo è in mia autorità e potestà. Dovevi tu altrimenti di lui disporre, che io avessi fatto, e hai voluto dimostrare che io avessi fatto male, e tornami a vergogna. Il perchè giustamente t'ho privato della mia eredità, e ingiustamente ti rammarichi. Risponde il figliuolo alla terza ragione del padre, e dice così: egli è vero che se io m' inframmettessi de'tuoi fatti in male, sarei da riprendere, e meriterei punizione, ma frammettendomi in bene debbo essere meritato. Fra te e 'l tuo figliuolo mi sono frammesso in bene commettendo pace, e questo mi è licito, e debbolo fare, e spegnere l'ira, e non l'accendere. Onde la tua ragione non vale niente, e sanza ragione m' hai privato della tua eredità, e

giustamente mi rammmarico di te, come di nimico de'tuoi figliuoli, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Nella seconda declamazione del sesto libro pone Seneca queste due leggi: La prima si è, che veruno riceva niuno isbandito in casa, o diegli mangiare a pena della vita. La seconda è, che qualunque persona uccidesse una persona sanza proposito, inavvertentemente, a caso, fosse morto o stesse confinato fuori della sua città cinque anni, poi tornasse alla sua cittade. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: uno cittadino avea due figliuoli, uno maschio e una femmina, e ciascuno di loro aveva uno podere. Nel contado della loro cittade accadde ch' el padre di costoro inavvertentemente uccise uno uomo, e per la legge posta fu isbandito e confinato per cinque anni. Venne alcuna volta alla possessione del figliuolo maschio, perchè egli lo ricevesse, e il figliuolo temendo o avendo paura della legge posta di chi ritiene gli sbanditi, non lo volle ricevere, e comandò al suo fattore che non lo ricettasse. Il padre isdegnato si partì, e andò alla possessione della sua figliuola, la quale lo ricevette volentieri e graziosamente. Fu saputo come la giovane aveva ricevuto il padre isbandito, e funne accusata dinanzi al giudice, e il fratello di lei e figliuolo del padre isbandito comparì per lei, e per sua procurazione la fece liberare, che ella non ebbe pena niuna. Il

loro padre che era isbandito compiè il tempo, e tornò a casa, e perchè il suo figliuolo maschio non lo avea voluto ricettare quando era isbandito, il privò della sua eredità, e il figliuolo gliele contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre contro del figliuolo, e pruova per tre ragioni che giustamente l'ha privato della sua eredità. La sua prima ragione è questa: Il figliuolo che è più crudele al padre che non sono i suoi nimici debba essere privato della eredità del padre. Tu fusti più crudele a me, che non furono i miei nimici, e per l'offesa che io feci loro mi fecero isbandire; ma tu come più crudele mi facesti essere isbandito da'parenti e dagli amici. Tu non mi volendo ricevere, per lo tuo esemplo niuno mi voleva ricevere, e dicevano: poichè il suo figliuolo propio non lo volle ricevere, maggiormente noi non lo dobbiamo ricevere. Onde tu meriti che io t'abbi privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla prima ragione del padre, e dice così: quello che tu alleghi, che io feci per crudeltà, non è vero, ma io lo feci per non provocare il popolo contro a te. Veggendoti stare in casa del tuo figliuolo, sarebbe paruto, che tu non ti fussi curato della pena della legge; e sai che la tua figliuola fu accusata, perchè ella ti ricevette, e che io la difesi, perchè io era contento della tua consolazione. Non è dunque per crudeltà, ma per meno male. E tu come uomo poco discreto m' hai ingiustamente privato della tua eredità. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: quello che tu alleghi, che difendesti la mia fi-

gliuola, dimostra la tua grande crudeltà, che tu non mi volesti ricevere per paura della legge, che come tu difendesti lei, che mi aveva ricettato, così avresti difeso te; e però non se'scusato, e io giustamente t'ho privato della mia eredità. Risponde il figliuolo alla seconda ragione del padre, e dice così: non è la pruova che io fussi crudele per difendere la tua figliuola, anzi dimostra segno d'amore; e se tu di'che io ti poteva ricevere, vero è, ma con tuo danno e mia vergogna; perocchè la casa nostra sarebbe stata la posta de'tuoi nimici a farti morire. Adunque non come crudele, ma come conservadore della tua vita non ti ricevetti; e tu sanza ragione m'hai privato della tua eredità. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: niuna legge costrigne il figliuolo, che di niuna colpa punisca il padre; perocchè la natura non vuole. La legge mi sbandì dall'una parte, e tu come crudele mi sbandisti dall'altra, cacciandomi di casa tua, e questa mi fu maggior pena di quella del comune. Poichè tu non dovendo mi desti pena e afflizione, meriti d'essere privato, e io giustamente della mia redità ti privo, e tu sanza ragione ti rammarichi. Risponde il figliuolo alla terza ragione del padre, e dice così: la legge obbliga ogni gente e 'l figliuolo e tutti i parenti; e perocchè la legge mi comandava che io non ti ricevessi, non ti ricevetti, e tu non dovresti volere. Se tu di': la mia figliuola mi ricevette, dico che altra scusa è di lei, che di me. Per lei si può dire che ella non sapesse la legge, e come femmina è scusata; ma non si può dire così di me. Onde tu dovresti volere, e confortarmi che io servassi la

legge, e tu di'il contrario. Il perchè non ti debbo credere, e sanza ragione m' hai privato della tua eredità, e rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE TERZA

Seneca nella terza declamazione del sesto libro pone due leggi: La prima si è, che quando e' sono più fratelli, il maggiore doveva dividere il patrimonio, e il minore pigliare. La ragione era, perchè il maggiore doveva dividere, perchè si presume che sia più discreto che il minore; ed ebbe questa legge il suo principio, secondo che dice Santo Agostino nel sesto decimo libro della città di Dio, da Abraam, quando si divise dal suo nipote. La seconda legge è, che i figliuoli delle serve e delle schiave potessono redare egualmente, come i figliuoli delle libere e legittime mogli e donne. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: uno cittadino aveva due figliuoli, uno della moglie libera, e l' altro della schiava, e fecegli redi amenduni igualmente, e morì. Morto il padre di questi due giovani, il maggiore per vigore della prima legge divise la redità e 'l patrimonio loro in questo modo, che tutto il patrimonio, cioè le possessioni e'danari e ogni cosa puose dall'una parte, e la serva madre del minore dall'altra parte. Il minore che ha a eleggere e pigliare vede la madre posta da una parte, e come tenero di lei, piglia piuttosto lei che tutto l'altro patrimonio, e

così rimase colla madre sola. Nondimeno accusa il suo fratello, che ingiustamente avea diviso, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il fratello minore contro al maggiore, e dice per tre ragioni ch'el suo fratello maggiore ha mal diviso il patrimonio. La prima sua ragione è questa: qualunque persona non osserva la intenzione della legge offende la legge. Tu non hai osservato la intenzione della legge; poichè la intenzione della legge è che ciascuno abbia ugual parte della redità del padre, e tu men'hai schiuso, che io della redità del padre non ho niente. Adunque male hai diviso, e debbo avere più parte, e hai offesa la legge, e giustamente di te mi rammarico. Risponde il fratello maggiore a questa prima ragione, e dice: se tu se' schiuso della eredità del padre, non è mia colpa, anzi è tua; perocchè tu eri libero a eleggere e potevi eleggere tutta la redità, come tu eleggesti la tua madre. Sicchè te ne schiudesti tu, ed io giustamente divisi, e sanza ragione di me ti rammarichi. La seconda ragione del fratello minore e figliuolo della serva pruova, ch'el suo pigliare ed eleggere non fu libero, e per conseguente non fu diviso giustamente. Che il mio eleggere e pigliare non fusse libero lo pruovo. La compassione di te, che se' mio fratello, e lo affetto e l' amore della mia madre m'inchinarono per modo, che io non poteva essere libero. Dall'una parte diceva: se io tolgo tutto il patrimonio al mio fratello non rimane nulla, e questo non debbo volere; e dalla altra parte diceva: se io lascio la madre mia io farò come crudele, e non potrei farlo; e così fui sfor-

zato dallo amore della mia madre, e dalla compassione che io ebbi di te, e non fu' libero. Il perchè la tua divisione non vale , e ingiustamente dividesti , e io con ragione mi rammarico di te. Risponde il fratello che divise a questa ragione, e dice così : quello che si sìa dalla parte tua io non me n'ho a curare , che tu m'avessi compassione , perchè io non rimanessi mendico, e la tua madre non rimanesse serva. Per liberarla la pigliasti. Basta a me che io osservai la legge dividendo e dandoti le prese; e giustamente divisi, e tu sanza ragione ti rammarichi di me. La terza ragione del fratello e figliuolo della serva dice così : tu ti scusi, e di' che giustamente dividesti, e non è così; imperocchè colui che divide debbe dividere igualmente secondo proporzione ; e tu dalla tua parte ponesti tutto il patrimonio e l'utile, e dall'altra parte la gravezza e 'l peso , cioè la serva , perchè io l'avessi a notricare ; e così sanza proporzione dividesti , e sanza ragione. Onde io giustamente mi rammarico di te. Risponde il fratello che divise a questa terza ragione , e dice così : tu ti rammarichi che tu hai cattiva parte , e hai la gravezza che era nella redità , cioè la tua madre ; e io ti dico che tu hai più che non fu la intenzione del nostro padre , che hai la tua madre libera che la lasciò serva ; e molti dierono tutto il loro patrimonio , e quello che avevano per liberare la madre , e non poterono , e ancora puosono la persona , e non la liberarono , e tu hai questa gloria, che hai liberata la tua madre ; e se tu avessi lasciato cento redità, come tu ne lasciasti una, debbi essere contento. Il perchè io giustamente divisi ,

e tu sanza ragione ti rammarichi di me, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta del sesto libro Seneca pone questa legge, che qualunque desse a niuno veleno potesse essere accusato e fatto di lui giustizia. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino fu isbandito della sua cittade, e andò con lui la moglie sua, e veggendosi così isbandito, e molte altre tribulazioni gli correvano addosso, venne in disperazione, e tolse veleno, e tenevalo in mano per berlo. La moglie sua il domanda: che è cotesto, che tu tieni in mano? Il marito rispose: è veleno che io voglio bere; imperocchè non voglio più vivere in questi affanni. Disse la moglie: io ti prego che tu me ne dia parte anco a me, acciocchè io muoia, che io non voglio vivere sanza te. Il marito le ne diè parte, e amenduni il bevvono. E accadde che la donna morì, e l'marito campò. E parenti della donna l'accusano ch'egli ha avvelenato la moglie, ed egli si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la parte della donna morta, e pruova per tre ragioni che il marito che è campato debba morire. La prima loro ragione è questa: qualunque persona dà a niuno maliziosamente il veleno debbe morire: tu maliziosamente desti il veleno alla tua donna, adunque debbi morire. Questa malizia si dichiara

per più segni. Prima, che tu ti ponesti in luogo manifesto per esser veduto da lei, che ti dovevi porre in luogo occulto. El secondo segno è, che tu le sapesti sì bene parlare, che tu la movesti a chiederti il veleno. Il terzo segno: tu in tal modo pigliasti il veleno, che tu campasti, e la donna è morta, e così la ingannasti, e debbi morire. Risponde il marito che prese il veleno a questa prima ragione, e dice così: queste ragioni, che voi allegate non sono vere, che io maliziosamente dessi il veleno alla mia donna; ma come disperato per malinconia non usai le cautele, che si doveano usare, e per questo non si debbe riputare questo da me, ma da chi fu in cagione de'miei affanni. Onde io sono innocente, e voi sanza ragione m'accusate. La seconda ragione de'parenti della donna che morì del veleno dice così: colui che è di mala fama e di mal nome si debba presumere di lui ogni male. Tu se'col mal nome isbandito della tua cittade, e ponesti il popolo in divisione. Per questo si debba credere di te ogni male, e che tu avvelenasti la donna tua con malizia. Il perchè tu meriti morte, e giustamente t'accusiamo. Risponde il marito della donna avvelenata a questa seconda ragione, e dice così: se io sono di mal nome e di mala fama non è mia colpa; imperocchè ingiustamente sono isbandito, e se per me fu romore nel popolo, il feci per buono stato della cittade. Ma perchè la parte mia perdè è detto, che io facessi male. Sicchè non si debbe credere ogni male, come voi allegate; e così non ingannai la moglie mia, che se io l'avessi voluta ingannare, io non le arei

detto quello che io aveva in mano, cioè il veleno. Il perchè io non merito di morire, e voi ingiustamente m' accusate. La terza ragione dei parenti della donna avvelenata dice: tu ti scusi che sanza malizia tu le desti il veleno. Ecco la pruova, come tu la ingannasti; che subito ella morì, perchè tu le dovesti dare la maggior parte, o tu avevi qualche medico o medicina che non poteva nuocere a te, e di questo tu non l'avvisasti. Il perchè la ingannasti, e meriti di morire. Risponde il marito della donna avvelenata a questa terza ragione, e dice così: falsamente allegate contro a me che io le dessi maggiore quantità di veleno, che io pigliassi per me, o che io avessi medico, o alcuno rimedio, acciocchè el veleno non facesse male a me. Questo non è; ma la natura dell' uomo che è più forte che quella della donna m' ha campato. Il perchè io feci migliore resistenza al veleno, e di questo non la poteva io aiutare. Onde non per mio difetto, ma per difetto della natura ella morì. Onde io non merito morte, e voi sanza ragione m'accusate, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Seneca nella quinta declamazione del sesto libro pone questa legge: Qualunque persona facesse violenza a nessuno giudice o ad altra persona in giudicio che desse sentenza per lui, quel-

lo che facesse loro violenza dovesse essere morto. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno capitano e duca del popolo d'Atena fu mandato dal popolo con grande gente a combattere con uno re, che si chiamava Traco, del quale i poeti e autori fanno grande menzione. Questo capitano e duca d'Atena fu isconfitto due volte dal detto re, e dopo queste sconfitte fece pace con lui, e tolse la figliuola del re per moglie, e tornò ad Atena, e fu accusato dinanzi al giudice e richiesto de'patti ch'egli aveva fatti col re della figliuola tolta per moglie, e per questo è renduto sospetto alla repubblica. Comparisce il cavaliere, ed entrò nel luogo del giudicio con molti compagni tutti armati, e stava dinanzi a'giudici tegnendo sempre la mano sopra il coltello. E giudici dierono la sentenza per lui. È poi accusato un'altra volta, che egli ha sforzato i giudici, che dierono la sentenza per lui, entrando co'compagni armati nel luogo del giudicio. Egli si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la parte contraria al cavaliere, e pruova per tre ragioni che il cavaliere ha isforzati i giudici, che dierono la sentenza per lui, e che il cavaliere debba essere morto. La prima loro ragione è questa: qualunque persona mette paura al giudice, che debbe dare la sentenza, lo sforza, e debbe morire. Tu comparisti dinanzi a'giudici con tutto quanto l'esercito armato nel luogo del giudicio, e facesti paura loro e a tutta la cittade. Il perchè gli sforzasti che dessono la sentenza per te, e meriti morte, e giustamente t'accusiamo.

Risponde il cavaliere a questa prima ragione, e dice così: perchè io menassi meco grande moltitudine di gente armata, non fu però che io sforzassi niuno a dare la sentenza per me. Onde quegli che mi accusò disse pienamente ciò che volle. E giudici dierono la sentenza come piacque loro. Se eglino ebbono paura non fu mia colpa, ma loro. Il perchè non debbo morire, e voi sanza ragione m'accusate. La seconda ragione contro al cavaliere dice così: colui che va al giudicio per esser giudicato e sentenziato, e va come giudice, che abbia a giudicare e sentenziare, isforza il giudice e fagli violenza. Tu andasti dinanzi a' giudici non come uomo che avesse a ricevere sentenza, ma come se tu l'avessi a dare, colla grande compagnia d'armati, sempre tegnendo la mano sopra il coltello, e parevi il giudice, e così gl'impauristi e meriti morte, e giustamente t'accusiamo. Risponde il cavaliere a questa seconda ragione, e dice così: se la mia brigata venne meco armata nel luogo del giudicio, non fu per isforzare i giudici, ma perchè è la loro usanza; e quando io teneva la mano sopra il coltello, io il faceva, perchè, se niuno de' miei compagni avesse detto nulla, di dargli, o uccidere me medesimo, se io avessi perduta la quistione. Onde io non feci forza a' giudici, e non merito morte, e sanza ragione m'accusate. La terza ragione contro al cavaliere dice così: colui isforza la ragione e 'l giudice, che difende il male e gli atti viziosi. Tu difendi il male e gli atti viziosi, che fusti sconfitto due volte, e poi togliesti per moglie la figliuola del nostro nimico, e vuoi dire

che facesti bene; e difendendo questo, isforzi la ragione e'giudici, e meriti morte, e giustamente ti accusiamo. Risponde il cavaliere a questa terza ragione, e dice così: se io fui isconfitto, me ne dolsi assai, e non fu mia colpa, ma volle così la fortuna. Molti più valenti uomini che io sono stati isconfitti, e non sono stati accusati come io; e la figliuola del re che io tolsi per moglie fu che ne tornò grande onore e utile alla repubblica; imperocchè per lei avemmo magnifici fatti. Onde se io mi difesi e difendo, non difendo il male, nè gli atti viziosi come voi allegate; anzi difendo la verità, e voi sanza ragione m' accusate, e non merito morte, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Nella sesta declamazione del sesto libro Seneca pone questa legge: Qualunque persona desse veleno altrui dovesse morire. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea una sua donna e una figliuola, che era da marito, e promesse di darla per moglie a uno giovane, e poichè l' ebbe promessa lo disse alla sua moglie e madre della fanciulla, la quale fortemente se ne turbò, e non le piacque il parentado, e disse: e'non mi piace quello giovane a cui tu l'hai data, e piuttosto voglio ch'ella muoia, e ucciderla colle mie mani. Innanzi ch'ella andasse a marito la fanciulla si morì, e fu sospetto che la madre non

l'avesse morta. Il marito e padre della fanciulla occultamente quanto potè costrinse la schiava sua con diverse pene, che gli dicesse, se ella sapesse nulla che la donna sua avesse avvelenata o morta la figliuola sua ; e la schiava sempre disse che non ne sapeva nulla , ma che bene sapeva che ella avea commesso avolterio. Il giovane, che dovea avere la fanciulla per moglie, accusa la madre della fanciulla che l'avea avvelenata e morta. La madre si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il giovane contro alla madre della fanciulla, e pruova per tre ragioni che ella ha morta la figliuola di lei, perchè egli non l'abbia per moglie. La sua prima ragione è questa: che tu l'avvelenassi e uccidessi si dichiara per le tue parole , che dicesti più volte : io voglio piuttosto ch'ella muoia, che 'l tale l'abbia per moglie. Dall'altra parte come mala femmina se'stata compresa in avolterio, e la tua serva t'ha dichiarata adultera, e tu ti se'manifestata omicidiale. Il perchè si conchiude che tu hai avvelenata la tua figliuola, acciocchè io non l'avessi per moglie, e meriti di morire. Risponde la donna alla prima ragione del giovane, e dice così: tutto quello che tu hai allegato non dichiara se non sospezione ; e la legge non giudica la sospezione, anzi de'fatti e della verità manifesta. Onde la tua ragione non vale, e non merito morte, e tu sanza ragione m'accusi. La seconda ragione del giovane contro alla madre della fanciulla dice così: che tu sia adultera e compresa nello avolterio, questo è chiaro; e per lo avolterio si comprende, che tu avvelenasti la tua figliuola, benchè al tuo marito, che

credea essere padre della fanciulla, piacesse che ella fosse mia moglie. Dovesti avere consiglio con colui, che era veramente suo padre, e tuo amadore, e non gli piacque, e forse era mio parente, e non si poteva fare tal parentado. Onde per non dispiacere al padre vero della fanciulla, e per lo parentado che forse non si potea fare, tu volesti più tosto ucciderla e avvelenarla. Il perchè giustamente t'accusiamo, che tu debba morire. Risponde la madre a questa seconda ragione, e dice così: tu mi vuoi provare che io sia adultera per la testimonianza, che dice la mia serva o schiava contro a me. Tu debbi sapere, che la testimonianza sua non vale nulla. Prima ch'ella è femmina, che non s'accerta per la poca fermezza femminile; e poi perchè ella è serva e non è in sua libertà; e ancora per la pena che ella sostenne lo potette dire. Sicchè la tua ragione non vale, e tu sanza ragione m'accusi. La terza ragione del giovane contro alla madre della fanciulla dice così: la testimonianza si cerca dalla legge per vedere meglio la verità manifesta, e la verità come tu se' adultera si vede per li tuoi disonesti atti; che tu uccidesti la tua figliuola col veleno per le parole che dicesti. Non bisogna testimonianza di serva nè d'altri. Tu medesima se' testimone del tuo malefizio. Onde tu meriti morte, e giustamente t'accuso. Risponde la madre della fanciulla a questa terza ragione, e dice: tu di' che gli atti miei mi giudicano adultera. Tu sai bene che le donne si dilettano d'andare acconcie e assettate per piacere a'loro mariti, e così io. Ma tu come reo e iniquo giudichi male, e questa fu la cagione, perchè io non voleva che la mia

figliuola venisse alle tue mani, che per tua sospezione l'aresti morta in brieve tempo. Onde per dolore, ch'io ebbi che ella fosse tua moglie, dissi quelle parole, che vorrei piuttosto che ella morisse, e non ci ho veruna colpa, e non merito di morire, e ingiustamente m' accusi, e rimane la quistione indeterminata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella declamazione settima del sesto libro pone Seneca questa legge, che qualunque persona non fusse in propio sentimento e fusse pazzo, potessino essere annullate le sue ragioni; e, posta questa legge, pone Seneca un tal caso: Uno cittadino della città d'Atena avea una sua donna, della quale avea due figliuoli maschi. Il minore di loro amava una fanciulla vergine ed erane forte innamorato. La madre di questi due giovani morì. Il padre loro, rimanendo sanza donna, tolse per moglie quella fanciulla vergine, della quale il figliuolo era innamorato, non sappiendo il padre ch' el figliuolo ne fusse innamorato. Il giovane sente ch'el padre ha tolto per moglie la fanciulla ch'egli amava, e per dolore infermò gravemente. Il padre vuol sapere la cagione del suo male, e andò al figliuolo co'medici e con uno coltello in mano, e dice: dimmi la cagione della tua infermità, o io t'uccido. Il giovane gliel disse chiaramente, come per amore della fanciulla, che egli aveva isposata, aveva quella malattia. E medici confermano el detto del giovane. Il padre non volendo ch'el figliuolo

muoia, fece il divorzio e lasciò la fanciulla, ed ella ne fu contenta, e dettela per moglie al figliuolo minore, che se n' era innamorato, e subito il figliuolo fu liberato e guarito. El figliuolo maggiore sente come il padre ha lasciata la moglie e datala al figliuolo minore, accusalo per pazzo, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima il padre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni che non è pazzo, bench' egli abbia lasciata la moglie e datala al figliuolo minore. La sua prima ragione è questa: Colui, che dà il benificio, e adopera secondo il proposito e a buono fine, non è pazzo; imperocchè il pazzo non conosce il buono fine. Io diedi il benificio secondo la intenzione del mio figliuolo e a buono fine, perchè egli guarisse. Adunque non sono pazzo, e vale il divorzio, che io ho fatto, e tu sanza ragione m' accusi. Risponde il figliuolo alla prima ragione del padre, e dice così: tu alleghi che chi conosce il fine non è pazzo. Ci bisogna altro, cioè di sapere ordinare quelle cose che sono e inducono al fine, e chi l'ordina male si dice essere pazzo. Tu ordinasti male quello che veniva al fine della sanità del tuo figliuolo, che facesti meretrice la tua donna, e 'l tuo figliuolo facesti adultero. Il perchè se' giudicato pazzo, e non vale il tuo divorzio, e con ragione t' ho accusato. La seconda ragione del padre contro al figliuolo dice così: colui che restituisce quello, che è d' altrui non è pazzo. Io restituii al mio figliuolo il suo, cioè la fanciulla, che era sua per amore, innanzi che io la sposassi; e quando io andai a visitarlo, tenni il coltello in mano, e non

percossi niuno. Che se io fussi stato pazzo arei percosso qualcuno. Il perchè si dichiara che io non sono pazzo, come tu di', e vale il divorzio che io ho fatto, e tu sanza ragione m'accusi. Risponde il figliuolo alla seconda ragione del padre, e dice così: qualunque persona strigne il coltello e tienlo ignudo in mano sanza aversi a difendersi d'altrui, o difendere cagione legittima e giusta, si dice che è pazzo. Tu tenesti il coltello in mano ignudo, e non eri assalito, e non lo facevi per difendere te nè cosa giusta, ma per commettere avolterio della donna tua col tuo figliuolo, che lo dovresti avere difeso. Onde tu se' giudicato pazzo, e con ragione t' ho accusato. La terza ragione del padre contro al figliuolo dice così: il pazzo non si può muovere nelle sue operazioni da niuna virtù; imperocchè l' atto virtuoso richiede diliberazione, che non può essere nel pazzo. In (1) lasciare la fanciulla, che io avea tolta per moglie, io mi mossi per piatà del mio figliuolo, acciocchè egli non morisse, e fu atto di virtù e di prudenza, e non di pazzìa, come tu di', e vale il divorzio, che io ho fatto, e tu ingiustamente m' accusi. Risponde il figliuolo a questa terza ragione del padre, e dice così: la virtù e la prudenza si dimostra dove seguita il nome buono e l' onore e la fama buona, ma per cagione di quello, che tu hai fatto, tu e io e la fanciulla e tutto il parentado ne siamo vituperati e confusi a dire che una medesima fanciulla sia stata moglie d' un padre e d' un figliuolo vivendo

(1) Così leggesi nel Cod. Magl. A.

amenduni. Questa cagione ti dimostra d' essere pazzo, e massimamente difendendo il male, e dicendo che tu hai ben fatto; e non vale il divorzio che tu hai fatto, e con ragione t' accuso, e rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Seneca nell' ottava declamazione e ultima del sesto libro pone questa legge: Le vergini, che stavano nel tempio della Iddea Vesta, cioè della Iddea della Sapienza, perchè ell' erano a guardare le cose sacre e spirituali, dovevano essere caste del corpo, e non commettere niuno peccato carnale, e pure della mente di non lo disiderare; e qualunque offendesse questa legge, potesse essere accusata e punita di punizione di morte. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Una delle vergini, che stava nel tempio della Iddea Vesta scrisse uno tal verso: beate sono le nozze e 'l matrimonio, e se io non mi marito, io mi morrò, il quale maritare è dolce e dilettevole alle donne. Questa vergine fu accusata di disonestà, e che ella debba essere privata dello ufficio del Sacerdote, e morta. Ella si difende, e sono dinanzi al giudice, e prima argomenta la parte contraria alla vergine, e pruova per tre ragioni che ella è disonesta, e debbe essere privata del suo ufficio. La sua prima ragione è questa: le tue parole ti giudicano disonesta. Tu di' che morrai, che è segno che tu affermi

che tu arai marito; poi di': se io non ho marito; che dimostri che tu lo vuoi; poi ch' egli è dolce e dilettevole el matrimonio. Queste sono parole di persona, che sia scoperta, e abbia provato che cosa sia il matrimonio, e voglialo provare. Qualunque tu confessi di queste parti ti dichiarano di essere disonesta, e debbi essere privata del tuo ufficio del Sacerdote. Risponde la vergine a questa prima ragione, e dice così: il verso e le parole, che scrissi, non le scrissi per disonestà di corpo o volontà di mente, ma secondo l'usanza de' poeti parlando figurativamente in persona d' altrui. Onde la vostra ragione non vale, e non sono disonesta, e non debbo essere privata dello ufficio del Sacerdote, e sanza ragione m' accusate. La seconda ragione della parte avversa alla vergine dice così: quella vergine è disonesta, e debbe essere privata dello ufficio del Sacerdote, che fa disonesto giuramento. Tu facesti giuramento disonesto giurando per morte; che non è licito alla persona religiosa e al Sacerdote di giurare se non per li suoi vestimenti e per la sua Iddea, e tu giurasti per morte. Adunque se' disonesta, e debbi essere privata dell' ufficio del Sacerdote, e giustamente t'abbiamo accusata. Risponde la vergine a questa seconda ragione, e dice così: le parole che io dissi non furono giuramento, ma furono un parlare affettuoso per abbellire il mio verso. Il perchè la vostra ragione non vale, e non debbo essere privata dello ufficio del Sacerdote, e ingiustamente mi avete accusata. La terza ragione della parte contraria alla vergine dice così: quella vergine è disonesta che

apprezza più le cose, che partecipano del corpo o del mondo, che non le dee fare chi hà l'ufficio del Sacerdote; imperocchè non debbe fare se non cose spirituali: e tu mostrasti d'apprezzare più il matrimonio lodandolo tanto quanto tu facesti, e scrivendo il verso, che non fu per lo ufficio del Sacerdote. Onde tu debbi essere privata dello ufficio del Sacerdote, e meriti ogni pena, e giustamente t' accusiamo. Risponde la vergine a questa terza ragione, e dice così: io non lodai il matrimonio per disonestà, nè per voglia che io n' avessi, ma pel bene, che ne seguita de' figliuoli che s' acquistano, come fu Cornelia, che partorì Pompeo sesto, e quella che partorì Catone, che furono di tanta fama, e meritano d'essere lodate. Il perchè non sono disonesta, e non merito d'essere privata dell' ufficio del Sacerdote, e ingiustamente m' accusate, e ingiustamente sarei privata, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO SETTIMO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella prima declamazione del settimo libro pone Seneca questa legge, che qualunque persona uccidesse o attentasse o volesse uccidere il padre o la madre o veruno stretto parente, potesse essere accusato e punito di punizione di morte. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso. Uno cittadino ebbe una sua moglie, della quale ebbe due figliuoli maschi, e morissi la detta donna, ed egli tolse un' altra moglie, che viene a essere matrigna di quegli due giovani, che erano rimasi. La detta matrigna accusa il minore di questi due giovani al padre di loro, e dice come l' ha voluta ammazzare. Il padre lo prese, e diedelo nelle mani dell' altro fratello che lo punisse, e facesselo morire. El fratello maggiore l'accettò, e promise di punirlo. Dipoi lo mise in una nave sanza vela, o timone, o remi, o niuna altra cosa da poterla conducere, e lasciollo andare per mare; e andando il detto fratello mi-

nore per mare, secondo che la fortuna il conducea, pervenne alle mani de' pirati, cioè de'rubatori di mare; e veggendolo che egli era gagliardo e adatto l'accettarono per compagno, e in brieve tempo lo fecero loro capitano; e andando il padre per cammino pervenne alle sue mani. Il figliuolo vedendo il padre, benech' egli l'avesse condannato a morte, gli fece grande onore e reverenza, e rimandollo a casa sua sano e salvo; e, tornato il padre a casa sua, priva il figliuolo maggiore della sua eredità, perchè egli non uccise il fratello, che avea voluto uccidere lo suo padre. Il figliuolo maggiore si difende, e sono dinanzi al giudice, e prima argomenta il figliuolo maggiore contro al padre, e pruova per tre ragioni che ingiustamente l' ha privato della sua eredità. La prima ragione è questa: Tu padre giudicasti il tuo figliuolo a morte, perchè a te fu detto ch' egli t' avea voluto uccidere, e nondimeno dopo questo egli ti prese, ed ebbeti nelle sue mani, e potevati uccidere, e non volle; ma con onore e riverenza ti ricevette, e sanza impedimento ti rimandò a casa tua. Onde è da credere che falsamente ti fu accusato, e sanza ragione lo condannasti, e destimelo nelle mani, che io l' uccidessi, e non meritava morte, e con ragione il campai, e non merito pena, ma premio, e tu ingiustamente m' hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla prima ragione del figliuolo, e dice così: tu di' che non è da credere, perchè egli mi prese e lasciommi, che mi volesse uccidere, e sanza ragione giudicai lui a morte, e ho privato te; e io ti dico il contrario.

L' arte, che egli ha presa a fare, dimostra che egli è vero, diventando pirato e rubatore di mare. Molto maggiore male, e maggiore iniquità si commette andare rubando il mare, che non è fare un omicidio. Se egli fa il maggiore, adunque volle fare il minore, e io con ragione il giudicai, e tu facesti male a camparlo. Onde io giustamente t' ho privato della mia eredità, e tu sanza ragione ti rammarichi. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: quando tu mi desti nelle mani il tuo figliuolo e mio fratello, mi mossi io a pietà inverso di lui, intantochè pensando io d' ucciderlo mi cadde il coltello di mano, e il lume degli occhi mi venne meno. Il perchè la natura non potè sostenere tanta crudeltà, e non volle, che io adempiessi il tuo comandamento. Molto maggiormente è da credere che la natura non sofferisse nel tuo figliuolo d' uccidere te, che se' suo padre. Onde sanza ragione il giudichi, e io con ragione il campai, e tu ingiustamente m' hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: le tue parole mi ti fanno sospetto. Perchè tu scusi tanto questo tuo fratello, io credo che tu fussi consenziente con lui insieme a volermi uccidere. Onde io come sospetto dell' omicidio giustamente ti privo della mia ereditade. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: vero è che io non lo uccisi, ma io lo posi in pericolo di morte, ponendolo nella nave sanza niuna cosa da potersi conducere, e con tutto ciò la fortuna l'ha aiutato e campato. Il perchè io non lo doveva uccidere, e mas-

simamente perchè io credo che del falso ti fusse accusato. Il perchè tu contro a ragione il giudichi, e me ingiustamente hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: poichè io ti comandai che tu uccidessi il mio figliuolo, tu non dovevi per pietà o fortuna camparlo; imperocchè egli strigne più a me che a te. E poichè io voleva ch'egli morisse, dovevi volere ancora tu, e massime adempiendo il mio comandamento, e non lo facesti. Il perchè giustamente t' ho privato della mia eredità, e tu sanza ragione ti rammarichi di me, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella declamazione seconda del settimo libro pone questa legge: Qualunque persona avesse costumi e atti viziosi e disonesti, potesse essere accusato e punito. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Nella città di Roma era uno cittadino chiamato Pompilio, e fu accusato a Cicerone che avea l' uficio del magistrato, come questo Pompilio avea voluto uccidere suo padre; e Cicerone, udite le parti, liberò Pompilio della detta accusa, e poi dopo questo Cicerone fu isbandito di Roma da Antonio imperadore di Roma. El detto Antonio imperadore mandò Pompilio dietro a Cicerone che lo uccidesse; e così fece, e mozzògli il capo e le mani, e mandò il

capo allo imperadore. È accusato Pompilio de' costumi e atti viziosi e ingrati, perchè egli avea morto Cicerone, e mozzogli il capo e le mani. Pompilio si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la parte contraria a Pompilio, e pruova per tre ragioni che Pompilio è ingrato e sconoscente e di costumi vizioso. La prima loro ragione è questa: Cicerone ti difese e assolvette della accusazione dell' omicidio del tuo padre, che assai si credea che tu l'avessi morto, e non gravò l'accusazione fatta contro a te; e tu per prezzo e per danari l' ha' morto, e per maggior crudeltà gli tagliasti el capo e le mani. Onde tu non ti puoi scusare, che tu non sia ingrato e di costumi vizioso, e con ragione t' accusiamo, e meriti d' essere punito e morto come ingrato. Risponde Pompilio a questa prima ragione, e dice così: voi allegate che io sono ingrato e crudele, perchè io ho morto Cicerone, il quale liberò me quando io gli fu' accusato. Tuttociò, che io ho fatto feci di comandamento dello imperadore, al quale non si può negare cosa che egli comandi, se comandasse bene a tutta la repubblica. Il perchè io sono scusato, e voi sanza ragione mi accusate. La seconda ragione della parte contraria a Pompilio dice così: tu alleghi che uccidesti Cicerone di comandamento dello imperadore. Lo imperadore ti comandò che tu lo uccidessi, ma non che tu lo ismembrassi e mozzassigli il capo e le mani. Sicchè da te medesimo usasti tanta crudeltà. Il perchè tu se' ingrato, e con ragione t' abbiamo accusato, e la tua ingratitudine merita pena di

morte. Risponde Pompilio a questa seconda ragione, e dice così: quello che non è pena di colui ch' el sostiene non merita punizione. Quando io mozzai le mani e 'l capo a Cicerone, egli era morto, e non si sentia, e non ebbe pena niuna. Il perché non dandogli pena, io non fui crudele, e non merito punizione, e voi sanza ragione m' accusate. La terza ragione della parte contraria a Pompilio dice così: gli essempli de' virtuosi uomini dimostrano la tua crudeltà e la tua ingratitudine. El primo essemplo è di Mario e di Pompeo. Mario essendo in prigione fu mandato a lui uno tedesco, che l' uccidesse, e già avendo il coltello in mano, pensando la magnificenza di Mario, e poi la sua miseria, gittò via il coltello e non lo uccise; e così tu dovevi considerare la magnificenza di Cicerone, e poi la sua miseria, e non lo uccidere, e poichè egli era morto, almanco non gli avere tagliato i membri. Similmente Pompeo, che fu sì grande cittadino, e perche Ortensio (1) gli difese ed ebbe cura delle sue possessioni, gli fu Pompeo sempre quasi suggetto solo per questa difensione. Ma Cicerone non solamente ti difese i tuoi beni, ma elli ti difese la tua vita, e poi l' hai morto, e, datogli la morte, non ti se'vergognato avergli tagliati i membri. Il perchè tu meriti punizione, e giustamente t' accusiamo. Risponde Pompilio a questa terza ragione, e dice così: non come ingrato, ma come zelatore dello onore della repubblica l' uccisi, che egli era isbandito

(1) *Ortensio* io leggo col Cod. Magliab. B.

e rubello, e per essemplo degli altri gli tagliai il capo e le mani. Onde io non merito pena, e sanza ragione mi accusate, ma io merito premio; e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella terza declamazione del settimo libro pone Seneca questa legge: qualunque persona uccidesse o tentasse d'uccidere il padre o alcuno suo parente, potesse essere accusato e punito di punizione di morte, e secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea un suo figliuolo, il quale tre volte lo privò della sua eredità, e ogni volta fu assoluto e liberato e restituito; e dopo questo il padre lo trovò in uno luogo secreto e occulto della casa con veleno in mano. Domandalo il padre dicendo che è cotesto che tu tieni in mano? Il figliuolo risponde: è veleno che mi voglio uccidere, e gittòllo in terra. Il padre dubita ch'el figliuolo non lo voglia avvelenare, e accusalo ch'egli l'ha voluto uccidere. Difendesi il figliuolo, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contra al padre, e pruova per tre ragioni, che non è colpevole, e non l'ha voluto uccidere. La sua prima ragione è questa: niuno può essere convinto e giudicato solo per sospezione, ma di certezza. Onde e testimonii secondo la legge debbono essere certi, e di certezza

testificare. Tu di me non hai certezza, ma solo sospetto. Se tu ne se' certo, pruovalo con testimoni certi, e rimango contento; ma tu non puoi e non potresti mai, e però sanza ragione ti rammarichi di me. Risponde il padre a questa prima ragione, e dice così: in casa nostra non è altra persona che tu e io. Certo è che tu avevi il veleno in mano, e non per te; imperocchè tu non lo bevesti. Adunque tu non lo volevi se non per me. Onde io giustamente t'ho accusato, e debbi morire. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: benchè io avessi il veleno in mano, e in casa nostra non sia altri che tu e io, non lo volevo per te, anzi il volevo per me. Ma perocchè egli è atto di savio di mutare proposito in migliore, come io ti vidi, raccorda' mi di te, e presemi pietà di lasciarti solo, ed ebbi compassione a me. Onde io gittai il veleno, e non t'ho voluto uccidere, e sanza ragione m'accusi. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: tu alleghi che per compassione che tu avesti di me, tu non ti uccidesti. Questo non può essere; imperocchè, poichè tu gittasti il veleno, tu dicesti: io voglio morire; che se tu t'avessi avuto compassione non avresti detto: io voglio morire. Ma tu il volevi dare a me, e perchè io ti compresi, il gittasti. Il perchè con ragione t'ho accusato, e debbi morire. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu aggravi le parole che io dissi: io vorrei morire. Non te ne maravigliare. Considera come io sono isventurato con tutto il mondo, che tre volte mi hai privato della tua

eredità, e ora m' apponi che io t' ho voluto uccidere; e pensando questa mia isventura, quasi come disperato dissi, che io voleva morire, e veramente così era che volentieri vorria esser morto, e non volli uccidere te: onde sanza ragione m'accusi, e non merito morte. Risponde il padre a questa terza ragione, e dice così: maggior male è a volere uccidere se medesimo ch' el padre o veruno altro. Sicchè se tu non volesti uccidere me secondo le tue parole, volesti uccidere te, e meriti d' esser punito come micidiale, e debbi morire. Onde io con ragione t' accuso; imperocchè uccidendo te in parte uccidi me, perchè tu se'nato di me. E rimane la quistione indeterminata e accesa.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta del settimo libro Seneca pone questa legge: Sieno i figliuoli ubbidienti a' loro padri e alle loro madri e a' loro parenti e tenuti di sovvenirgli e di nudrirli; e quelli che contro a questa facessino, possano essere accusati, e puniti. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Uno cittadino avea un suo figliuolo e una sua moglie, che era madre del figliuolo. Accadde caso, ch' el detto cittadino andò per suoi fatti, e fu preso da' rubatori di mare. Iscrive allo suo figliuolo che lo ricomperi, e che lo riscuota. La moglie sente ch'el marito è preso. Tanto piagne ch'ella perde il ve-

dere e diventa cieca. Addimanda al figliuolo che la sovvenga e nodrisca, ed egli si metta in punto per andare a riscuotere il padre. La madre l'accusa che egli debba rimanere per aiutarla, e non andare al padre; e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la madre contro al figliuolo, e pruova per tre ragioni ch' egli debba rimanere con lei, e sovvenirla. La sua prima ragione è questa: La intenzione del tuo padre è questa, che tu stia meco, e aiutimi, e tu debbi fare la intenzione sua. Adunque debbi rimanere. Che questo sia di sua intenzione, io te lo pruovo. Quando egli andò al suo viaggio egli lasciotti meco perchè tu avessi cura di me, e non era allora ceca come io sono ora. Adunque molto maggiormente vorrebbe ora ch' io non veggo lume, che tu stessi al mio governo, e non ti partissi. Onde io giustamente ti ritengo, e giustamente t' accuso, che tu non mi vuoi aiutare. Risponde il figliuolo a questa prima ragione della madre, e dice così: benchè fusse la intenzione del mio padre, quando egli andò a suo viaggio, che io stessi a tuo governo, ora ha mutato proposito per lo caso, che gli è avvenuto, e scrivemi che io vada, e lasci te. E ancora la ragione il vuole. Se io vo, rimani offesa tu sola, e se io non vo, sono offesi due, cioè il mio padre che non è ricomperato e io, che per forza mi tieni. Il perchè ingiustamente m' accusi. La seconda ragione della madre contro al figliuolo dice così: quando le ragioni sono iguali, colui che è presente ha migliore parte. Il tuo padre e io abbiamo in te ugual ragione, che se'nostro figliuolo,

e io sono presente. Adunque tu debbi piuttosto sovvenire me, e non debbi andare altrove. Onde io con ragione t'accuso e ritengo. Risponde il figliuolo a questa seconda ragione della madre, e dice così: quello che tu alleghi non è vero, che la madre e 'l padre abbino iguali ragioni nel figliuolo. Perocchè come principio primo tu hai nella legge ch' el primo comandamento dice: onora il padre, e poi la madre, e così io voglio prima fare il comandamento di riscuotere il mio padre, e poi voglio sovvenire a te. Il perchè tu sanza ragione m' accusi e ritieni. La terza ragione della madre contro al figliuolo dice così: egli è vero che nella reverenza e onorare il padre va innanzi alla madre, ma nell' altre cose sono eguali. La legge dice, ch'e figliuoli sieno sovvenitori e aiutatori de' parenti, e pongli insieme, e colui che è in maggiore necessità debba piuttosto essere sovvenuto. Adunque prima perchè io sono femmina, e poi perchè io sono ceca, debbo prima essere sovvenuta. Il tuo padre vive, e vede lume, e non è in tanta necessità quanto sono io. Il perchè tu mi debbi sovvenire, e ragionevolemente ti ritengo e accuso. Risponde il figliuolo alla terza ragione della madre, e dice così: tu alleghi che se' in maggiore necessità, che non è il mio padre. Questo è falso; imperocchè il mio padre è in prigione, e tu se' libera. Egli è tra rubatori, e tu se' tra parenti. Il padre mio è legato, e tu se' isciolta. Se tu vedessi le catene come egli è legato e la carcere scura e le piaghe e le ferite, tu non mi riterresti. Onde sanza ragione m' accusi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Seneca nella quinta declamazione del settimo libro pone questa legge: Qualunque commettesse omicidio potesse essere accusato e morto. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino avea una sua donna, della quale avea uno figliuolo maschio. La detta donna si morì. El detto cittadino e padre di questo figliuolo tolse una altra donna, la quale viene a essere matrigna del giovane, che era rimaso della altra donna, e vengono a quistione e turbazione insieme la matrigna e 'l figliastro, intanto che il padre divise il figliuolo da se, e diedegli un' altra abitazione allato alla casa sua, e avea l' uscio e l' entrata in mezzo, che dell' una casa si poteva andare nell' altra; e aveva questo detto cittadino uno suo fattore, il qual era uno bellissimo giovane; e dicevasi pubblicamente, che egli usava disonestamente colla detta donna. Avea ancora el detto cittadino della detta moglie uno fanciullo di cinque anni. A certo tempo fu trovato il detto cittadino morto nel suo letto propio di coltello, e la moglie ferita. I parenti del cittadino morto dimandano il fanciullo piccolo, se egli conoscesse colui, che gli avea morto il padre. Il fanciullo che dormiva nel letto col padre dimostra col dito, che fu il suo procuratore. Il figliuolo maggiore accusa il procuratore, che gli avea morto il padre. El procuratore accusa lui, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo maggiore del padre morto, e

pruova per tre ragioni, che il procuratore ha morto il detto cittadino, e padre del detto figliuolo maggiore. La sua prima ragione è questa: Comune fama è di ciascuno, che tu commettevi avolterio colla mia matrigna, e per potervi più liberamente attendervi tu hai morto il suo marito e mio padre. L' uno peccato è pruova dell' altro, cioè l' avolterio è pruova dello omicidio. Il perchè tu meriti morte, e io con ragione t' ho accusato. Risponde il procuratore a questa prima ragione, e dice così: tu alleghi che per la fama dello avolterio si conchiude che io abbia fatto l' omicidio. Per questa medesima ragione si può credere che tu l' abbia fatto tu; imperocchè tu avesti turbazione col tuo padre, intanto che tu ti dividesti da lui, e ancora avevi turbazione colla tua matrigna. E per questa turbazione si può credere che tu abbi morto il tuo padre, e ferita la tua matrigna. Onde tu meriti morte tu, e non io che avendo amata la tua matrigna non l' avrei ferita. La seconda ragione del figliuolo di colui che fu morto contro al procuratore dice così: se io avessi commesso l'omicidio che tu di' per turbazione, che io avea col mio padre e colla mia matrigna, avrei prima morta la mia matrigna ch' el mio padre. Imperocchè con lui io avea maggiore turbazione, e il fondamento della turbazione era con lei, e ella è campata. Ma il tuo avolterio secondo il tempo dichiara lo omicidio. Comunemente l' avolterio si commette di notte, e di notte fu morto il mio padre, e ancora il luogo lo dichiara. L' avolterio si commette nel letto, e colla donna, e nel letto fu morto il mio padre presente la donna. Onde tu di certo

se' colui, che hai fatto questo male, e meriti di morire, e con ragione t' ho accusato. Risponde il procuratore a questa seconda ragione, e dice così: tu alleghi ch'el tempo ch' el tuo padre fu morto, cioè di notte, dichiara che io l'uccisi, e quel tempo dichiara che tu fusti tu quello, che l'uccidesti. Imperocchè tra la tua casa e la sua non è se non il muro in mezzo, ed evvi l'uscio da potervi entrare a tua posta, nè altri ci poteva entrare, e credo che tu c'entrasti, e certo sono che tu l'uccidesti, e meriti di morire tu, e io no. La terza ragione di colui che fu morto contro al procuratore dice così: dove è la innocenza o la purità, quivi è la verità. La innocenza del fanciullo di cinque anni testimoniò, mostrandoti col dito, che tu avevi morto il mio padre. Dicono i filosofi che i fanciulli di questa età dicono sempre il vero. Onde tu non ti puoi scusare che tu non commettessi questo omicidio, e meriti di morire, e sanza ragione impugni contro a me, e io giustamente t' ho accusato. Risponde il procuratore a questa terza ragione, e dice così: tu alleghi che per la testimonianza del fanciullo di cinque anni io sono compreso, che io feci l' omicidio. La testimonianza de' fanciulli non vale; imperocchè non hanno discrezione, nè ragione quanto si richiede a un tale atto. Onde la legge ha provveduto, che nelle cose civili il giovane, che è in età di quattordici anni possa rendere testimonianza, e nelle cose criminali, cioè personali, perchè porta maggior pericolo, debba avere il giovane venti anni. Onde tu non pruovi nulla, e queste tue pruove sono vane, e dimostrano, che tu se' stato tu, il quale hai morto il tuo padre, e fedisti

la tua matrigna; e però meriti morte tu e non io; e così rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE SESTA.

Nella sesta declamazione del settimo libro pone Seneca questa legge, che qualunque non fusse in propio sentimento, che sentisse del pazzo, potesse essere accusato, e annullate le sue ragioni. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Appresso alla città d'Atena era un castello, nel quale erano diversi signori, i quali avevano diversi servi. Presso a quello castello stava uno tiranno, il quale si convenne con questi servi, e fece patti con loro, che se eglino gli aiutassino cacciare i loro signori, egli s'ubrigava di dare loro per moglie le donne de'loro signori, e i figliuoli per servi. E servi udendo i patti piacqueno loro, e cacciarono i loro signori, e presono le loro donne per loro moglie, e le figliuole, e solo uno riserbò una fanciulla vergine figliuola del suo signore, e conservolle la sua verginità, e fecele onore. A certo tempo il tiranno fu morto, e i signori ripresono il castello, ed ebbono prigioni i servi loro, e feciongli crocifiggere e morire con grandi tormenti. Campò solo quello servo che riserbò la verginità a quella figliuola del suo signore. Onde il padre della fanciulla per ricompensazione di questo gliele diede per moglie. Il figliuolo maschio fratello della fanciulla accusa il padre

ch'egli è pazzo, e non vale quello ch'egli ha fatto. El padre si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni ch'el padre è pazzo, e che cosa che gli abbia fatto non vale, perchè non è in vero sentimento, e la sua prima ragione è questa : colui, che fa l'operazione secondo la intenzione del tiranno debba essere riputato pazzo. Tu hai fatto secondo la intenzione del tiranno. Adunque se' pazzo, e che questo sia vero si dichiara così: il tiranno quando prese il castello, e cacciovvi, fu di questa intenzione, che il servo tuo avesse la tua figliuola per moglie, e così promise a lui e agli altri. Tu hai adempiuta questa intenzione del tiranno, che tu gliele hai data per moglie. Se tu di': io ho fatto questo parentado, che in prima sarebbe stato contro a mia volontà; e questo è contro alla intenzione della fanciulla e di tutti i parenti, e per peggio l' abbiamo da te, che dal tiranno, che era nostro nimico. Onde tu se'sanza sentimento e più che pazzo, e però giustamente t'accuso, e dico che ciò, che tu hai fatto nulla vale. Risponde il padre alla prima ragione del figliuolo, e dice così: tu alleghi, che perchè io ho fatto la intenzione del tiranno io sono pazzo, cioè perchè ho dato per moglie la mia figliuola al servo. Non fu la intenzione del tiranno, che quello servo, che facesse l'onore del suo signore avesse la figliuola per moglie. Se egli avesse saputo che il mio servo avesse conservata la verginità della mia figliuola l' averebbe morto. Sicchè il servo si spuose a grande pericolo. Il perchè merita premio, e oltre a questo la fan-

ciulla è in podestà del padre secondo la legge, e fo onore a chi n'ha fatto a me, e non sono pazzo. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: colui è pazzo per la cui operazione seguita maggiore scandalo, che della operazione del tiranno. Adunque se' pazzo, e pruovolo. Il tiranno diede la tua figliuola al tuo servo, e fulle conservata la sua verginità. Ora tu gliele hai data per moglie, e ella ha perduta la sua verginità. Il perchè tu se'pazzo, e giustamente t'ho accusato, e dico che ciò, che tu hai fatto, nulla vale. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: non è simile essemplo il parlar mio con quello del tiranno; imperocchè il tiranno non arebbe secondo ragione potuto dare per moglie la mia figliuola al mio servo, come posso io. Onde non sono pazzo, come tu alleghi, anzi secondo buona discrezione e prudenza ho fatto, e tu sanza ragione m'accusi. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: Colui è riputato pazzo, che diminuisce il suo onore, e avviliscesi. Tu ti se' avvilito, e hai diminuito il tuo onore, avendo data la tua figliuola a uno servo; e la scrittura (1) dice: maladetto colui, che fa la sua parte peggiore che quella d'altrui. Onde tu come ismemorato hai avvilito te e noi, e ha'ci vituperati facendo parentado con uno servo, che quando tu avessi pure voluto rendergli merito, potevi per altra via, e con altro premio; e però se' pazzo, e con ragione t'ho accusato, e dico che ciò, che tu hai fatto, nulla vale. Risponde il pa-

(1) Alcuni Codici leggono: *e la legge dice.*

dre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: secondo la ragione della natura non ho io avvilito il mio parentado, nè diminuito il mio onore; perocchè tutti ci fece la natura liberi e eguali. Che io sia signore e l' altro servo, questi sono casi di fortuna che non si debbono apprezzare, che molte volte interviene, che coloro, che sono servi diventano signori, come tu hai di Lucio Servilio, che fu servo e poi Consolo di Roma. Onde io non ho avvilito me, nè 'l mio parentado, ma come discreto ho retribuito il servo dello onore, ch' egli mi fece, e con quella cosa, che ora più apertamente è detta retribuzione. Onde io non sono pazzo come tu di', e ciò, che io ho fatto, ho fatto bene, e con discrezione; e tu sanza ragione m'accusi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SETTIMA

Nella declamazione settima del settimo libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona tradisse o dannificasse la repubblica o veruna persona, che rappresentasse la repubblica, cioè ufficiale o altri, potesse essere accusato e punito di punizione di morte. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno padre e uno figliuolo addomandavano ciascuno d' essere imperadore. Il figliuolo fu più accetto ch'el padre al popolo, e fu fatto imperadore. Presa la signoria, mosse una guerra, e fece una battaglia, nella quale e'fu scon-

fitto e preso. La repubblica mandava quaranta imbasciadori per ricomperare lo imperadore, e quando sono per la via il padre dello imperadore si fa loro innanzi, e dice: io sono ito con molto oro e ariento per ricomperare lo imperadore mio figliuolo, e non ho potuto; perchè già era condannato a morte. Andarono gl'imbasciadori, e trovarono che lo imperadore era già giudicato a morte, e posto in croce, e non era ancora morto. Veggendo lo imperadore gli ambasciadori disse: attendete al traditore, che m'ha tradito, e al tradimento, che m'è stato fatto. Udendolo gli ambasciadori parlare a questo modo, ed era lo imperadore in istremo di morte, e non nominava il traditore, conchiusono, che il padre fosse colui, che lo avea tradito nella battaglia, e dato nelle mani de'nimici; ma per la riverenza della paternità non lo aveva nominato. Onde l'accusarono come traditore della repubblica il detto padre dello imperadore. El padre dello imperadore si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la parte della repubblica, e pruova per tre ragioni, ch'egli ha tradito la repubblica. La loro prima ragione è questa: Quando il tuo figliuolo fu fatto imperadore, tu mostrasti maggiore dolore e tristizia, che tu non mostrasti quando egli fu preso e sconfitto; anzi te ne mostrasti lieto nel secreto. Onde non si può altro conchiudere se non che tu se' traditore della repubblica e del tuo figliuolo, rallegrandoti del danno della repubblica e della vergogna del tuo figliuolo. Il perchè come traditore meriti morte, e giustamente t' abbiamo accusato. Risponde il padre

dello imperadore a questa prima ragione della parte della repubblica, e dice così: cotesto che voi allegate, che io abbia tradito il mio figliuolo, avendo rispetto, perchè noi insieme addimandammo lo imperio, ed egli fu onorato e io no, e mostrassimi tristo che fusse fatto imperadore, non è vero. Perocchè sempre non come a figliuolo, ma come imperadore feci onore. Onde voi falsamente m'accusate, e non merito morte. La seconda ragione contro al padre dello imperadore dice così: tu andasti a'nostri nimici con molto avere, cioè oro e ariento, e tornasti con esso. Questo è segno, che tu se'in concordia con loro. Altrimenti non ti avrebbono lasciato tornare con quello avere; ma per lo tradimento, che tu facesti ti lasciarono tornare, e sopra questo non facesti pianto, nè lamento del tuo figliuolo; che se tu avessi mostrato dolore di lui t'avrebbono avuto compassione, e non lo avrebbono morto. Onde tu se'traditore, e meriti morte, e con ragione t'accusiamo. Risponde il padre dello imperadore a questa seconda ragione, e dice così: se io andai a'nostri nimici con molto avere, io andai con cautela, riservandomi tutto l'oro e l'ariento in luogo sicuro, e col salvacondotto. Onde la vostra ragione non vale, e non sono traditore, e non merito morte, e sanza ragione m'accusate. La terza ragione contro al padre dello imperadore dice così: tu ti scusi che con cautela portasti quello tesoro. Noi non sappiamo che sia vero, ma quando fusse vero, la quantità dichiara che tu tradisti il tuo figliuolo; perocchè da te non avresti tu avuto tanto avere, nè tanto tesoro; ma vendesti il tuo figliuolo a'nostri nimici come

traditore. Che se tu non fussi stato traditore come tu se', tu avresti ricomperato il tuo figliuolo, se non vivo, morto. Il perchè il tradisti, e non lo volesti nè vivo nè morto, e giustamente t'accusiamo, e meriti morte. Risponde 'l padre dello imperadore a questa terza ragione e dice così: voi allegate, che io non era soffiziente a tanto tesoro, quanto io portai, e però giudicate che io l'ho tradito. Voi sapete che il giudicio de' denari ispesse volte è falso, che altri crede alcuna volta che colui che è ricco sia povero, e così per contrario; sicchè la vostra ragione non conchiude contro a me, e se io non lo ricomperai morto, non lo possendo avere vivo, fu per lo grande dolore che io ebbi di lui come di mio figliuolo. Onde voi come crudeli più che coloro che l' hanno morto m' affliggete l' anima, ricordandomi la morte del mio figliuolo; e non sono traditore, e non l' ho tradito, e non merito morte, e sanza ragione m'accusate, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE OTTAVA

Nella ottava declamazione del settimo libro pone Seneca questa legge posta di sopra: Qualunque togliesse o sforzasse una vergine, potesse la detta vergine addomandare colui, che la sforzasse per marito, o che egli fusse morto di consentimento del padre di lei. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: Un giovane tolse una giovane vergine, e sforzolla. La fanciulla l'addimanda

per marito sanza dota secondo la legge, e al giovane non piace d'averla per donna, e non vede altro modo se non che dire non l'avere sforzata, e sono alle pruove, ed ègli provato come egli la sforzò per sofficienti testimonii. La fanciulla isdegnata della prima negazione, che per non averla per moglie diceva che non l'aveva sforzata, addimanda che egli sia morto, e vuole che muoia, e sono dinanzi al giudice. El giovane si difende, e argomentano le parti, e prima argomenta il giovane, e pruova per tre ragioni, che ella lo debba addomandare per marito sanza dargli dota, come ella faceva innanzi che negasse averla sforzata. La prima ragione del giovane contro alla fanciulla dice così: quello che io feci secondo virtù, non mi debba tornare a danno. Secondo virtù io negai, e dissi che io non ti aveva isforzata solo per vergogna che io avea di manifestare il peccato mio, che è maggiore vergogna di manifestare il peccato che non è di farlo. Onde non per avvilirti, ma per mio onore feci questo. Il perchè tu non debbi addimandare che io muoia, anzi per tuo marito, e io ti voglio accettare per mia donna, e tu sanza ragione m'accusi. Risponde la fanciulla alla prima ragione, e dice così: la tua scusa non vale niente; imperocchè la vergogna è dove è la innocenza, e non è dove è la malizia. Tu con malizia dimostri di vergognarti. Il perchè non meriti d'aver grazia, anzi debbi morire, e sanza ragione ti scusi, e io giustamente t'accuso. La seconda ragione del giovane contro alla fanciulla dice così: tu vuoi che io muoia sanza niuna ragione, perchè tu aggravi più quello che si debba aggravare meno. Maggior col-

pa e maggiore peccato fu che io ti sforzassi, che non fu a negare che tu fussi mia moglie. E tu addomandasti (1) che io fussi tuo marito avendoti sforzata; e perchè io ti negai mia donna vuogli che io muoia. Questo è ingiusto, e non debbo morire, e tu sanza ragione m' accusi. Risponde la giovane alla seconda ragione del giovane, e dice così: tu non ti debbi maravigliare, perchè io voglia che tu muoia, benchè tu mi addimandi che io sia tua moglie; imperocchè tu non mi addimandi per bene che tu mi voglia, nè per amore, che tu m'abbia, ma per paura di morire. Onde non debbo accettare la tua addimandita (2), anzi debbo volere che tu muoia, e però giustamente l' addimando. La terza ragione del giovane contro alla fanciulla dice così: e' non t'è licito addimandare la tua intenzione e dimanda più che una volta; che se ti fosse licito addimandare più volte, tu potresti addimandare l'una parte e l'altra, che è isconvenevole. Adunque una volta sola puoi addimandare. Addimandastimi per marito; onde io debbo essere tuo marito, e non debbo morire, e sanza ragione m'accusi, e vuoi che io muoia. Risponde la fanciulla a questa terza ragione, e dice così: vero è, che la legge mi concede, che io elegga solo una parte, ma non mi toglie che io non possa mutare proposito, e massimamente inverso colui che toglie la libertà della legge, come facesti tu, che

(1) *Addomandasti* io leggo col cod. Magl. B.

(2) Leggo *addimandita* col cod. Magl. A. per uniformità all'esempio che a questa voce allegarono gli Accademici della Crusca nel loro vocabolario. Gli altri codici hanno *addimanda*.

mi rifiutasti, e negasti che non mi avevi sforzata per non mi avere per tua donna. Poichè tu non volesti me, non debbo volere te per mio marito, e debbo volere, che tu sia punito della ingiuria, che tu mi facesti, e debbo volere che tu muoia, e così addimando, e così voglio, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO OTTAVO

DECLAMAZIONE PRIMA

Nella declamazione prima dell'ottavo libro pone Seneca questa legge, che qualunque persona confessasse dinanzi al giudice d'avere commesso uno peccato, e offesa la legge, il giudice lo debba punire, e farne giustizia. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Una donna, che aveva marito e più figliuoli, morissi il marito e tutti i figliuoli eccetto che uno. Per la qual cosa ella venne in tanta disperazione, ch'ella s'impiccò. Il figliuolo, che era rimaso, vede la madre impiccata, e non era ancora morta; tagliolle il capestro, e liberolla di sì crudele morte. Dopo questo il giovane che avea campata la madre commise uno grande furto di cose sacre, cioè poste e diputate al tempio. Il giudice cerca di chi avesse fatto tanto furto. La madre del giovane si ricorda come egli la liberò, e sapeva ch'el figliuolo aveva fatto questo furto, e per paura ch'el figliuolo non fusse preso, ella comparì e disse: io ho fatto questo

furto; non bisogna che voi cerchiate più. Il giudice secondo la legge la vuole condannare a morte, perchè ella ha confessato il furto. Il figliuolo contradice, e difende la madre, e argomentano le parti, e prima argomenta il giovane contro al giudice, e pruova per tre ragioni, che la madre non debba essere condannata. La prima ragione del giovane contro al giudice dice così: la confessione che non è secondo la forma della legge, e non si trova vera, non si debba accettare, nè punire. La confessione della mia madre non è secondo la forma della legge; imperocchè non è chi accusi, e non vi sono i testimonii, che vi debbono essere secondo la forma della legge; e non si trova vera, imperocchè domandando dove ella fece il furto, e in che modo il tolse, e dove lo nascose, non lo sa dire. Onde di certo non fece questo furto, e non debba essere condannata a morte. Risponde il giudice a questa prima ragione e dice così: la legge non va cercando accusatori nè testimonii nel modo del peccato commesso, quando colui che ha offeso, confessa il peccato da se medesimo, e sanza tormento. La tua madre non fu richiesta, nè non fu tormentata, e liberamente confessò il malificio. Onde debba morire, e giustamente l'abbiamo condannata. La seconda ragione del figliuolo della donna condannata contro al giudice dice così: la confessione che la mia madre fece, fu pel grande dolore, che ella avea, avendo perduto il marito e più figliuoli. Onde voi avete che dice Tito Livio, quando Annibale sconfisse i Romani sopra il lago, ch'è oggi di Perugia, che una donna udendo dire che uno suo figliuolo era morto, e

poi veggendo che egli era vivo, d'allegrezza morì. Molto maggiormente dolore dovea avere la mia madre da eleggere la morte, avendo perduto il marito e'figliuoli, e ella medesima per dolore s'impiccò; onde è da credere che per dolore cercava di morire, e non perchè ella avesse fatto il furto. Onde sanza ragione l'avete condannata, e volete che ella muoia. Risponde il giudice a questa seconda ragione, e dice così: tu fortifichi la nostra ragione, che tu conchiudi, che come disperata voleva morire, e impiccossi. Coloro, che sono disperati commettono ogni male, e non si curano di niente. Onde ella come disperata ha commesso questo grande male di furare le cose sacre. Il perchè ella debba morire, e con ragione l'abbiamo condannata. La terza ragione del figliuolo della donna condannata contro al giudice dice così: Per quello che voi allegate si debba piuttosto credere che ella non abbia fatto il furto: perocchè l'avversità e le fortune fanno tornare le persone alla reverenza degl'Iddii; e perchè ella avea avute molte disavventure e tribulazioni, era ritornata con tutto il cuore agl'Iddii, e non avrebbe commesso il furto, che voi dite, e più che ella non l'avrebbe potuto pensare. Onde ella non debba morire, e sanza ragione l'avete condannata. Risponde il giudice a questa terza ragione, e dice così: tu alleghi che ella ha riverenza agl'Iddii. Quando ella s'impiccò, non faceva ella riverenza loro; imperocchè molto dispiace loro chi si dispera. Sicchè la tua ragione non è vera. Ancora più, che chi è reo a se non ha riverenza agl'Iddii. Ella fu rea a se, che si volle uccidere. Adunque è

da credere, e fermo tenere che ella ha fatto il furto, e giustamente l' abbiamo condannata, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Seneca nella seconda declamazione dell'ottavo libro pone questa legge: Qualunque persona togliesse niuna cosa data e consegnata agl' Iddii, gli fussono mozze le mani. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: In una città di Grecia, che si chiamava Elide, nella quale studiò Aristotile, era avuta grande riverenza allo Iddio Giove. I cittadini di questa città vollono fare una singularissima immagine di Giove, e andarono a Atena che v'era uno solenne maestro d'intagliare e di dipignere, che avea nome Fidia. Pregarono i cittadini d'Elide quelli d'Atena, che concedessero loro il detto maestro, che intagliasse la immagine di Giove. Quegli d'Atena il concessono loro con questo patto, che essi il dovessino restituire loro il detto maestro, o cento talenti d'oro, e furono contenti. Compiuta la immagine, dissono quelli della città di Elide, che Fidia, che avea intagliata la immagine di Giove, avea furato e tolto oro, che era consecrato agl' Iddii. Il perchè gli tagliarono le mani, e renderonlo a quegli d' Atena. I cittadini d'Atena dicono: questo non è il maestro che noi vi demmo, e addomandano cento talenti d' oro. Quegli d'Elide dicono, che non gli debbono dare, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti,

e prima argomentano quegli d'Atena, e pruovano per tre ragioni, che i cittadini d'Elide debbono dare loro cento talenti d'oro. La loro prima ragione è questa: Voi avete commesso il sacrilegio; perocchè avete mozze le mani sacre del nostro maestro Fidia, che hanno formato la immagine del sommo Giove, e di molti altri Iddii, e voi falsamente imponete il sacrilegio a lui; onde voi che avete fatto ingiuria, e non avete servato i patti di renderci il maestro nostro, dovete pagare cento talenti d'oro. La prima ragione che fanno quegli d'Elide contro alla parte di quegli d'Atena dice così: quello che noi abbiamo fatto, cioè di mozzar le mani al vostro maestro, a noi fu forza, e fummone dolenti; ma la legge ci costrinse. Onde noi avavamo disposto di fare molte immagini ne'nostri templi, ma poichè la legge ci costrigne, e tornaci a danno, non dobbiamo pagare nulla; e voi sanza ragione addimandate cento talenti d'oro. La seconda ragione di quegli d'Atena contro a quegli d'Elide dice così: la legge si debba servare in bene o in utile della repubblica, e non in danno; e se voi allegate che per osservare la legge voi gli mozzaste le mani, voi non lo dovevate fare; imperocchè questo è gran danno della repubblica e di lui. Oggi mai non ci fia più niuno che sappia formare bene le immagini degl'Iddii, e niuno ristoro, nè prezzo è soffiziente a ristorare tanto danno, e ancora è grande danno di lui, che dove l'arte fa gli altri ricchi, e lui ha fatto misero e povero. Onde voi ci avete molto offesi, e dovete pagare cento talenti d'oro. Rispondono i

cittadini d' Elide: maggior bene è a vendicare la ingiuria delli Iddii, che non è a fare loro reverenza; imperocchè vendicare gli Dii inchiude la riverenza e la punizione di colui, che ha offeso. Benchè le mani del nostro maestro formassino la immagine degli Iddii; nondimeno a noi fu necessario tagliargliele per la ingiuria, che avea fatto loro, e meritavalo, e non dobbiamo pagare e cento talenti d' oro. La terza ragione di quegli d' Atena dice così: noi vogliamo servare i patti, che sono fra noi e voi. I patti e la intenzione nostra fu, che ci rendessi Fidia nostro maestro, o cento talenti d'oro, non per Fidia, ma solo per la necessità e onore della nostra città, e per la sua virtù. La virtù per la quale noi eravamo onorati e avevamo la nostra necessità ce l'avete levata, mozzandogli le mani. Il perchè non ce lo avete renduto sano come noi ve lo concedemmo, e però dovete pagare la pena, cioè cento talenti d' oro. Rispondono quegli d'Elide alla terza ragione di quegli d'Atena, e dicono così: colui che è in cagione del male debba portare la pena. Fidia vostro maestro fu in cagione che gli fussono mozze le mani, perchè commise il furto delle cose sacre; onde la pena è sua, e non debbe essere nostra. E ancora perchè egli abbia tagliate le mani non ha perduta la virtù che non possa per se, o per altrui usare l'arte, dicendo o insegnando colle parole. Onde noi non dobbiamo pagare, e voi sanza ragione ci molestate, e rimane la quistione accesa e non determinata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella terza declamazione dell' ottavo libro pone Seneca questa legge, che i figliuoli sieno ubbidienti a' loro padri e a' loro parenti stretti, e chi non ubbidisce possa essere accusato e punito. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: uno cittadino avea due figliuoli, e al maggiore di loro diè moglie; e poichè l'ebbe menata, andò in istrano paese. Il padre della fanciulla cominciò a avere sospetto del padre del giovane d'avolterio colla sua figliuola, e la fama era quasi pubblica, che disonestamente usava colla sua nuora. Torna il marito della fanciulla, e trova ch' el suo padre di lui è diffamato, che si teneva la moglie, e volendo sapere la verità costrigne la sua schiava, e collandola ella si morì. Veggendo il giovane che non poteva sapere la verità di questo fatto, e la moglie e 'l padre di lui erano vituperati, disperossi, e impiccossi per la gola. Il padre del giovane vede morto il figliuolo, e la fama che gli corre addosso: per sua scusa e perchè la fanciulla non gli uscisse di casa, costrigne l' altro figliuolo, che tolga la detta fanciulla per moglie. Il giovane non la vuole. El padre per questa disubbidienza il priva della sua eredità. El figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni, che benchè non voglia torre la sopraddetta fanciulla per moglie, non lo debba privare della eredità. La prima sua ragione è questa: quella femmina, che

fu cagione della morte del mio fratello, non la debbo io torre per moglie, acciocchè ella non sia in cagione della morte mia. Per lo modo che ella tenne, e per la fama, che era di lei, il mio fratello s'uccise, non potendo investigare la verità. Acciò adunque che io non venga in questo inconveniente non la debbo torre, e tu sanza ragione me ne strigni, e privi della tua eredità. Risponde il padre alla prima ragione del figliuolo, e dice così: tu alleghi che la fanciulla fu in cagione della morte del tuo fratello, e però non la vuoi per moglie. Questa tua ragione è falsa; perocchè ella non ne fu cagione, anzi molto se ne dolse, ed ebbelo per male; ma tu ne fusti cagione, perchè gli mostrasti quello che non si poteva mai sapere, nè investigare. Il perchè non la togliendo per moglie, giustamente t'ho privato della mia eredità. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu padre non debbi volere quello, che è a nostra vergogna. Lo stare di questa fanciulla in casa nostra è a nostra vergogna; imperocchè di lei e di te è pubblica voce e fama d'avolterio, e ritegnendola si dirà di certo che sia vero, e tu e io saremo vituperati. Acciocchè questo non sia, non la debbo torre per moglie, e però sanza ragione m'hai privato della tua eredità. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: della falsa fama e voce noi non ci dobbiamo curare. Quello che è detto di lui e di me è falso, e sai che 'l tuo fratello non potè trovare nulla di vero. Onde poichè io voglio, la debbi torre per moglie, e non la togliendo, giustamente t'ho pri-

vato della mia eredità. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: la moglie si debba dare con volontà di colui che la toglie; perocchè l' ha a tenere e vivere e morire con lei. Questa che tu mi vuoi dare non mi piace: imperocchè ella non mi amerebbe, e non mi vorrebbe mai bene, come ella non ha voluto bene al mio fratello, che subito che fu morto ne volle un altro, che se ella l' avesse amato non ne vorrebbe un altro così tosto. Io voglio per moglie una, che mi ami, e che mi voglia bene, e che se io muoio innanzi a lei, che ella non tolga più marito, e mentre che io vivo, ella venga meco dove io vo. Costei non farebbe queste cose, e pertanto non la voglio, e tu sanza ragione m' hai privato della tua eredità. Risponde il padre a questa terza ragione del figliuolo, e dice così: il volere marito così tosto non procede da lei, ma da'suoi parenti e da me; onde ella è scusata: e che ella t'ami e vogliati bene, ancora non lo posso giudicare, ma se tu la togli, sono certo che sì. Il perchè mi debbi ubbidire e torla per moglie. Il perchè non la togliendo, giustamente t' ho privato della mia eredità, e ingiustamente ti rammarichi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Nella declamazione quarta dell'ottavo libro pone Seneca questa legge: qualunque persona fusse micidiale, che avesse morto persona, quando morisse egli non doveva essere seppellito, ma gittato al campo. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: uno cittadino uccise se medesimo, e addimandato che sia gittato al campo, come omicidiale, e non sia seppellito è contradetto a questa dimanda, e detto che non s'intende di coloro che uccidono loro medesimi, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti di colui che è morto, e pruovano per tre ragioni che colui che è morto, debba essere seppellito. La prima loro ragione è questa: di quello che l'uomo fu indotto e costretto dalla fortuna non si debba porre pena. Costui, che è morto, fu indotto dalla sua isventura che si uccise. Adunque non merita pena di non essere seppellito. Catone che era per la parte di Pompeo, per non venire alle mani di Cesare s'uccise, e non gli fu negata la sepoltura, anzi fu seppellito con grande onore. Costui, che è morto, per molte sue isventure elesse d'uccidersi. Simigliante (1) modo debba avere sepoltura, e voi ingiustamente la negate. Risponde la parte contraria al morto, e dice così: la legge fu fatta per coloro che fussono omicidiali per pena di loro peccati, che non

(1) Tutti i codici da me esaminati leggono così; ma forse manca la proposizione *in* avanti alla voce *simigliante*.

fussono seppelliti. Maggiore peccato è essere omicidiale di sè medesimo che d' altrui, perchè è più congiunto a se, e procede da maggiore disordine. Il perchè non debba essere seppellito uccidendo se medesimo, e con ragione lo neghiamo. La seconda ragione di coloro che vogliono che il morto sia seppellito dice così: la legge fu fatta per vendetta di colui che uccide. Costui ha morto se medesimo per vendetta, non debba rimanere sanza sepoltura; perocchè egli stesso s' ha fatto vendetta, ch'egli s'è morto. Onde non debba essere gittato al campo, e debba essere seppellito, e voi sanza ragione gliele negate. Risponde la parte contraria al morto a questa seconda ragione, e dice così: la legge non punisce l'omicidio di colui, che è morto, ma di colui che uccide; che vuole che colui che uccide morendo sia gittato al campo. Costui ha morto se medesimo. Per la qual cosa è da riputare maggiore micidiale, che s'egli avesse morto un altro. Adunque come omicidiale di se debba esser gittato, e non seppellito. La terza ragione di coloro che vogliono ch'el morto sia seppellito dice così: molti uccisono loro medesimi, e furone commendati, e alcuni si sposono a morire, e furone premiati, come fu Muzio Scevola, del quale parla Tito Livio nella prima deca, e dice che avendo el re Porsenna assediata Roma, Muzio il volle uccidere nel padiglione, e in cambio uccise il suo consigliere. Porsenna il fece menare al fuoco del sacrificio, e volontariamente Muzio teneva la mano nel fuoco, e funne lodato e premiato; e se si fusse morto sarebbe stato più lodato, e molti altri simigliantemente: così di co-

stui, che si ha morto per fuggire le fortune e le isventure del mondo. Non debba avere pena, anzi premio e non gli debba essere negata la sepoltura. Risponde la parte contraria al morto a questa terza ragione, e dice così: vero è, che coloro che si sono disposti alla morte volontariamente per lo bene della repubblica, sono stati lodati e commendati; ma costui s' ha morto in danno della repubblica e in vergogna, che ha perduto uno uomo, e per sua disperazione. Onde come nimico della repubblica debbe essere punito. Che se in onore della repubblica fusse morto da se medesimo, come s' uccise per disperazione, sarebbe lodato e onorato e seppellito con grande onore, e perchè questo non è addivenuto in lui, come voi allegate nella prima ragione che avvenne a Catone, però debba essere gittato alle bestie e fiere, e non seppellito, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Seneca nella quinta declamazione dell' ottavo libro pone questa legge: Colui che combattesse valentemente, e avesse vittoria, addomandasse alla repubblica ogni premio, che egli volesse, e avrebbelo. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino avea uno suo figliuolo, el quale egli avea privato della sua eredità. Non contradice il giovane alla pri-

vazione, ma combattendo per la repubblica ebbe onore e vittoria, e addimanda per premio ch' e'sia rappacificato col padre, e restituito alla eredità. Il padre contradice a questa restituzione, e nol vuole restituire. Il giudice, che ha a sentenziare, sostiene la quistione a tempo. In questo mezzo il padre del giovane combatte per la repubblica, e ha vittoria, e dove che in prima non voleva restituire il figliuolo alla sua eredità, perchè non paia che egli abbia restituito il figliuolo per forza, avuta la vittoria, addimanda alla repubblica per premio, che il figliuolo rappacificato con lui sia restituito alla sua eredità. Il figliuolo isdegnato della prima volta, che elli l'aveva addimandato al padre, e non lo aveva voluto concedere, non si vuole rappacificare col padre. Il padre si richiama di lui, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni, che non debba essere costretto a rappacificarsi col padre. La sua prima ragione è questa: In uno medesimo caso la legge debba essere iguale a noi due. Noi siamo iguali in uno medesimo caso, che ciascuno di noi ebbe vittoria de'nostri nimici, e io addimandai per premio che tu fussi riconciliato meco, e non mi fu dato questo premio. Come non lo diedono a me, così non lo debbo dare a te ora che tu lo domandi. Risponde il padre alla prima ragione del figliuolo, e dice così: tu alleghi che il tuo caso e 'l mio sono iguali e non è vero; perocchè altrimenti io isconfissi i nimici che tu. Tu gli sconfiggesti per modo che subitamente si rife-

ciono e riarmaronsi. Io gli ho sconfitti sì fattamente, che non si riaranno a' nostri dì, nè forse mai. Onde io merito maggior premio che tu. Ancora perchè io son vecchio e debole, e tu se'forte e giovane, debba essere più apprezzata la vittoria in me, che in te, e debbo essere premiato, e esaudito piuttosto di te, e debbiti rappacificare meco, e sanza ragione mi contradici. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: la legge, quando io ebbi vittoria, mi fece libero a domandare il premio, che io volessi. Se ora la legge mi rappacificasse teco, mi torrebbe la mia libertà; perocchè mi ti converrebbe essere ubbidiente e suggetto in ogni cosa; e non voglio, acciocchè tu non mi possa mai più privare della tua eredità. Onde io con ragione non mi voglio rappacificare teco. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: la libertà che tu hai avuta dalla legge, l'avesti per la tua forza, la quale hai avuta da me; che il figliuolo è cosa del padre, e lo onore e la vergogna tua è mia; e però non debbi usare questa libertà più che io voglia, e debbiti rappacificare meco, e ingiustamente mi contradici. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: secondo la legge colui che debb'essere premiato, non gli debba essere dato per premio d' altrui. Sarebbe uno contradire a se medesimo. Per la vittoria che io ebbi, debbo ricevere premio. Adunque non debbo essere dato a te per premio, e sanza ragione m'addimandi, e io giustamente non mi voglio teco rappacificare. Risponde il padre a questa terza ragione, e dice così: la legge fa quello che ciascuno di

noi addimanda, e dacci il premio, che ciascuno di noi addimanda. Se tu ti rappacifichi meco, tu addimandasti per premio di rappacificarti meco, e io addimando che tu ti rappacifichi meco, e amenduni siamo premiati. Adunque ti debbi rappacificare, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Nella sesta declamazione dell' ottavo libro Seneca pone questa legge: Qualunque fanciulla fusse tolta e sforzata ancora di saputa de' parenti, potesse addimandare colui, che la sforzasse per marito sanza dota, o che fosse morto. Posta questa legge, pone Seneca uno tal caso. Uno cittadino ricco addimandò più volte a uno cittadino povero una sua figliuola per moglie. Il povero sempre gliele negò, e non gliele voleva dare. Andò il povero con questa sua figliuola per cammino, e per fortuna d'acqua e di vento pervennono a una possessione del cittadino ricco, il quale, veduta la fanciulla, che più volte avea chiesta per moglie l' addomandò un' altra volta al padre. Il padre della fanciulla non dice nè sì, nè no. Istà cheto lamentandosi della sua isventura. Il cittadino ricco prese la detta fanciulla, ed ebbe a fare con lei carnalmente, e non la toglie però per moglie. Venendo alla città il ricco e 'l povero colla sua figliuola, il povero vuole menare la sua figliuola dinanzi al giudice, perchè ella

manifesti la sua intenzione, cioè che il ricco muoia, o che egli la tolga per moglie sanza dota. Il ricco contradice, e dice che la figliuola non debbe esser menata al giudice, e addomandare, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il povero, e pruova per tre ragioni che il ricco ha isforzata la sua figliuola. La sua prima ragione è questa: colui che è innocente non ha paura di comparire dinanzi al giudice, ma colui che ha peccato, ne teme. Tu hai paura di venire dinanzi al giudice, e temine. Adunque ti senti colpevole, e ancora per dichiarazione di questo dico, che tu non volesti aspettare e parenti e gli amici, come è d'usanza di coloro, che legittimamente tolgono moglie. Ancora conducesti la mia figliuola di nascosto a me in luogo occulto della casa tua, come sospetto. Il perchè con ragione ti voglio conducere dinanzi al giudice, e addimandare di te giustizia. Risponde il ricco a questa prima ragione del povero, e dice così: io non ti sforzai e non ti violentai; perocchè come amico ti ricevetti nella mia casa, e feci parentado teco, e pregai che tu mi dessi la tua figliuola per moglie, e non aspettai nè parenti nè amici per lo grande amore che io porto alla tua figliuola. Onde non la sforzai e non t'ho fatto ingiuria, e non debbo venire nè comparire dinanzi al giudice, e tu sanza ragione mi ci vuoi conducere. La seconda ragione del povero contro al ricco dice così: quello che tu mi facesti in casa tua non so io con che intenzione il facesti, ma so bene che contro a mia voglia io lo ricevetti, e come sforzato. Tu debbi sapere come le carte e'contratti fatti in prigione non

vagliono; perocchè si presuppone che isforzatamente si facciano, e io, come incarcerato, isforzato fui in casa tua. Il perchè giustamente si può dire che tu mi sforzassi in casa tua, e con ragione ti voglio conducere dinanzi al giudice. Risponde il ricco alla seconda ragione del povero, e dice così: quello che fa la fortuna non si debbe dire sforzare. La fortuna condusse la tua figliuola a casa mia, e fu volontà divina. Credevano gli antichi che la fortuna fusse una intelligenza, cioè una Iddea, che adoperasse ogni cosa, secondo che dice Santo Agostino nel quarto libro della città di Dio. Io ti pregai più volte, che tu mi dessi la tua figliuola per moglie, e mai non volesti. Onde la fortuna si mosse a pietà, e condussevi alla mia casa. Il perchè io non ti sforzai, ma seguitai quello che la fortuna fece, e non debbo essere condotto dinanzi al giudice, e sanza ragione mi vi conduci. La terza ragione del povero contro al ricco dice così: Tu mi pregasti più volte in casa tua, che io ti dessi la mia figliuola per moglie, nè mai colla lingua, nè con segni ti risposi di sì; ma ben piansi e mostrai colle lacrime di no, e che io non era contento che tu l'avessi. Non si concordano le lacrime colle nozze insieme. Onde chiaramente si vede che io fui sforzato colla mia figliuola. Onde con ragione ti voglio conducere dinanzi al giudice, e addimandare di te giustizia. Risponde il ricco alla terza ragione del povero, e dice così: tu di'che io ti sforzai, e non di' vero, anzi con amore e umiltà ti pregai più volte, e feciti onore, e tolsi la tua figliuola per moglie e mia legittima donna; e tu come ingrato e sconoscente non riconosci l' amore

che io ho portato a te e a tua famiglia e figliuola. Onde, poich'ella è mia donna, sanza ragione mi vuoi conducere dinanzi al giudice, e non debbo venire, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO NONO

DECLAMAZIONE PRIMA

Seneca nella prima declamazione del nono libro pone queste due leggi: La prima si è, che l'uomo e la femina che fussono compresi in avolterio, fussono morti. La seconda legge è, che colui che fusse ingrato e sconoscente de'beneficii ricevuti, potesse essere accusato, e fatto di lui giustizia. Secondo queste leggi pone Seneca un tal caso: Milziade, che fu valente cavaliere d' arme, fu messo in prigione, e fu duca di quegli d'Atena; e stando in carcere condannato morì. E stava una legge, che qualunque morisse in prigione, non potesse essere seppellito, se i suoi avversarii non fussono contenti. Timoteo (1) suo figliuolo entrò in prigione a starvi tanto, che quegli della repubblica e'suoi avversarii fussono contenti e sodisfatti.

(1) Tutti i codici leggono Timoteo, ma per quanto mi sappia il figlio di Milziade chiamavasi Cimone.

El padre fu seppellito, el quale era morto in prigione. Callia, che era uno cittadino ricco e nobile, sodisfece per Melziade a tutti coloro che addimandavano, e trasse Timoteo di prigione, e sopra tutte queste cose diede a Timoteo la sua figliuola per moglie. Fatto questo, Timoteo comprese la sua donna e moglie in adulterio. Callia padre della fanciulla lo priega che le perdoni. Non si curò Timoteo de'prieghi del suocero, anzi l'uccise. Callia accusa Timoteo ch'egli è ingrato e sconoscente de'beneficii ricevuti, che egli pagò pel padre, e lui cavò di prigione. Timoteo gli contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta Timoteo marito della fanciulla contro al suocero, e pruova per tre ragioni, che non è ingrato per avere morta la moglie, avendola compresa in avolterio. La sua prima ragione è questa: Servando la legge non si può commettere ingratitudine, nè essere sconoscente di qualunque beneficio ricevuto; perocchè la legge ch'è posta non si debba rompere. La legge concede che io usi il coltello, se io trovo la mia donna in avolterio, e io non lo voglio gittare: onde per questo io non sono ingrato, e tu sanza ragione m' accusi. Risponde il suocero alla prima ragione del genero, e dice così: colui è ingrato e sconoscente, che non conosce il beneficio ricevuto. Tu non riconosci il beneficio, che io ti feci, che io ti ricomperai e cava'ti di prigione, e saresti in povertà se io non ti avessi data la mia figliuola per moglie, e die'tela perchè tu la mi guardassi, e tu me l' hai morta. Adunque giustamente t'accuso, e tu sanza ragione ti rammarichi. La seconda

ragione del genero contro al suocero dice così: secondo le tue parole tu non mi desti niuno beneficio ricomperandomi e dandomi la tua figliuola per moglie; anzi mi comperasti. Il beneficio si debba dare sanza merito. Onde io non ti sono obbligato, e non ti debbo essere grato di nulla, e tu sanza ragione m'accusi. Risponde il suocero alla seconda ragione del genero, e dice così: colui è ingrato, che non rende il beneficio in quello modo, che egli lo riceve. Io ricomperai il corpo del tuo padre, che meritava morte, e così tu dovevi campare la mia figliuola, benchè ella meritasse di morire. Non lo facesti. Adunque se'ingrato, e con ragione t'accuso. La terza ragione del genero contro al suocero dice così: tu vuogli difendere la tua figliuola, che commise avolterio, e tu doveresti essere lieto, che io l'avessi morta; acciocchè ella non ti facesse più vergogna. Onde tu hai, secondo che dice Tito Livio, che Verginio, innanzi che volesse che la sua figliuola fusse maculata e svergognata, egli l'uccise colle sue mani; e così doveresti volere tu. Il perchè io uccidendola non sono ingrato, e tu sanza ragione di me ti rammarichi. Risponde il suocero alla terza ragione del genero, e dice così: El caso che tu alleghi non è simile; perocchè i padri uccisono le loro figliuole, e io non uccisi la mia, anzi l'uccidesti tu, e non la riserbasti a me, che n'avrei fatto vendetta; onde tu se' ingrato, e con ragione t'accuso, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Nella seconda declamazione del nono libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona offendesse la repubblica, o persona che rappresentasse la repubblica , come imbasciadore, o altro uficiale , potesse essere accusato e punito. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino che avea nome Flammineo, essendo consolo e imperadore in una provincia , a petizione d' una meretrice e donna disonesta condannò uno uomo a morte, e in una cena el detto Flammineo gli fece tagliar la testa. Fu accusato Flammineo che egli ha offeso la repubblica , non tenendo il modo debito in fare la giustizia. Flammineo si difende , e sono dinanzi al giudice , e argomentano le parti, e prima argomenta la parte contro a Flammineo imperatore, e pruova per tre ragioni ch'egli ha offesa la repubblica. La sua prima ragione è questa: Il principe e rettore, acciocchè sia giusto, si richiede che faccia giustizia per amore della ragione e della giustizia, e non per veruna cagione disonesta; e quando la giustizia si fa per cagione disonesta s' offende la repubblica. Tu facesti giustizia non per amore della ragione , ma per amore d' una femmina meretrice, che è cagione disonesta. Onde tu hai offesa la repubblica, e giustamente t' accusiamo. Risponde il principe a questa prima ragione, e dice così: voi allegate che io ho offeso la repubblica facendo d' uno uomo giustizia a petizione d' una femmina. Questa è falsa ragione; imperocchè la repubblica non si offende se

non quando si diminuisce la sua forza, o quando si fa ingiuria a persona pubblica, cioè a uficiale della repubblica, e questo io non ho fatto. Adunque non ho offeso, come voi dite, la repubblica, e falsamente m'accusate. La seconda ragione contro al principe dice così: colui offende la repubblica, che fa la giustizia in luogo non debito, e non atto, e disposto alla giustizia. Tu facesti la giustizia in luogo di convito e di festa, che non è luogo atto, nè disposto alla giustizia. Adunque tu offendesti la repubblica, e con ragione t'accusiamo. Risponde il principe a questa seconda ragione, e dice così: il malfattore in qualunque luogo è punito, è accrescimento della repubblica, e non offesa, come tu di'; e perocchè punii il malfattore, benchè la punizione fusse fatta nel luogo del convito, non ho offeso la repubblica, anzi l'accrebbi, e voi ingiustamente m' accusate. La terza ragione contro al principe dice così: La repubblica è offesa quando non si osserva la forma della legge. La giustizia che tu facesti non fu secondo la forma della legge quanto al tempo, e quanto al luogo, e a molte altre cose, e gridano: o Bruti, cioè quegli della casa di Bruto, o Orazii, cioè quegli della casa d'Orazio, o Decii, cioè quegli della casa di Decio, levatevi, e voi altri imperadori e cittadini romani ponete rimedio a tanta offesa della repubblica quant' ha fatta costui a far morire uno uomo nel convito a petizione d' una femmina meritrice. Onde giustamente t'abbiamo accusato, e con ragione debbi morire. Risponde il principe a questa terza ragione, e dice così: quando la repubblica ha il suo intendimento non è offesa. Lo intendimento

della repubblica è che il malfattore sia punito in qualunque luogo si sia. La punizione è fatta. Onde io pensando questo non mi curai del luogo nè del tempo; e molti antichi Romani i loro figliuoli propi uccisono in casa e in via dove accadeva loro. Il perchè, benchè io facessi morire nel convito colui che meritava la morte, non è offesa però la repubblica, e non merito di morire, e voi sanza ragione m'accusate, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella declamazione terza del nono libro pone Seneca tre leggi. La prima, che qualunque persona facesse alcuna cosa per forza o per paura, cioè o patto o contratto o carta o altro, non si dovesse osservare. La seconda si è, che qualunque cosa si facesse di patti e di concordia delle parti, si dovesse osservare. La terza legge si è, che qualunque gittasse alcuno figliuolo, colui che lo ricogliesse, il potesse notricare per suo figliuolo, e se a tempo il suo padre naturale lo rivolesse, avesse a restituire le spese a colui, che lo avesse nudricato, e colui fusse tenuto di renderlo. Secondo queste leggi pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino povero e in grande nicissitade ebbe due figliuoli maschi, e non potendogli nudricare gli puose nella via. Uno cittadino gliene prese pietà. Tolsegli e nudricogli. A certo tempo il padre naturale de'detti figliuoli venne a migliore stato, e andava cer-

cando questi suoi figliuoli. Colui che gli avea allevati e nudricati dice: io te gli consegnerò con questo patto, che tu tenga l' uno qualunque tu vuoi, e l' altro si rimanga a colui che gli ha nudricati. Fatto questo patto e questa convegna, gli chiama a se, e mostragli al loro padre naturale, e poi addimanda l' uno secondo il patto. Il padre naturale non glielo vuole concedere. Quello, che gli ha allevati, si richiama di lui, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il padre naturale de' fanciulli, e pruova per tre ragioni che non gli debba dividere, e non ne debba dare niuno a colui, che gli ha nudricati. La sua prima ragione è questa: I propi figliuoli non dividiamo colle loro propie madri; anzi quando la madre si parte della casa del marito, si rimangono i figliuoli al padre, o a' suoi parenti. Molto maggiormente noi non gli dobbiamo dividere, nè partire cogli strani, come se'tu: onde sanza ragione addimandi il mio figliuolo, e non te lo debbo dare. Risponde colui, che ha allevati i fanciulli a questa prima ragione del padre naturale, e dice così: io merito d' avere uno di questi fanciulli più che la madre; perocchè la madre insieme col padre gli gittò, e io gli ricolsi. Eglino gli abbandonarono, e io gli ricevetti. In quanto in lei, cioè nella madre, e nel padre fu come se gli avessino uccisi, e io gli ho nudricati. Onde io merito d' averne uno, e tu sanza ragione mel nieghi. La seconda ragione del padre naturale contro a colui, che gli ha allevati dice così: quello che non fa la natura e la fortuna non debbo fare io. La natura e la fortuna ordinarono, e vollono che nascesso-

no insieme, e fossono insieme allevati e nodriti e insieme renduti a me, e mai non vollono che fussono partiti, nè separati. Onde io non debbo volere che sieno divisi, e tenere l'uno, e l'altro dare a te. Il perchè tu sanza ragione l' addimandi. Risponde colui che addimanda il fanciullo a questa seconda ragione, e dice così: tu alleghi che la natura e la fortuna non vuole che i fanciulli si dividano. La volontà pone legge alla natura e alla fortuna, perchè è più eccellente. Tu con tua volontà contro alla fortuna e alla natura facesti patto e convegna con meco, e secondo la legge mi debbi osservare il patto di darmi l'uno, come tu mi promettesti, e sanza ragione me lo nieghi. La terza ragione contro a colui che nudricò i fanciulli fatta dal padre naturale dice così: io promisi di darti uno de' miei figliuoli per paura di non gli ritrovare, e perchè tu me gl'insegnassi. La legge vuole che la promissione fatta per paura non vaglia. Onde io non ti debbo servare questa promessa, e tu sanza ragione addimandi. Risponde quegli, che ha nudricati i fanciulli a questa terza ragione, e dice così: tu alleghi che per paura tu mi facesti questa promessa, e non è vero; anzi la facesti liberamente. Onde io poteva fare sanza manifestarti i fanciulli, se io avessi voluto; ma liberamente sanza sforzarti me lo promettesti, e io te gli manifestai. Onde tu me ne debbi dare uno, e sanza ragione lo mi nieghi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Seneca nella quarta declamazione del nono libro pone questa legge: Qualunque figliuolo battesse il padre, gli fossono mozze le mani, e soggiugne un'altra legge, che chi uccidesse uno tiranno fosse premiato. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno tiranno avea in prigione uno padre con due figliuoli, e fecegli venire davanti a se, e comandò a uno de'figliuoli, che battesse el suo padre propio. Il figliuolo non volle, ma si gittò del luogo dove egli era. Allora il tiranno comandò all'altro figliuolo, che era rimaso, che battesse il suo padre propio. Il figliuolo di subito ubbidisce il tiranno, e batte il padre propio. Per la qual cosa il tiranno cominciò a porre amore a questo giovane, perchè egli l'aveva ubbidito, e cavollo di prigione, e fecelosi grande amico, e confidavasi molto di lui. Uno dì il tiranno dormiva in grembo al giovane. Il giovane prese uno coltello, e segò la gola al tiranno, e liberò se e 'l padre di prigione, e addimanda il premio, perchè ha morto il tiranno; e la parte a lui contraria addimanda che gli sieno mozze le mani, perchè egli ha battuto il padre. El padre lo difende, e argomentano le parti dinanzi al giudice, e prima argomenta il padre del giovane, e pruova per tre ragioni che al figliuolo non debbano esser mozze le mani. La prima sua ragione è questa: quelle mani non debbono essere mozze, le quali debbono essere premiate. Le mani del mio figliuolo debbono esser premiate, adunque non debbono es-

ser mozze. Che le dette mani debbano essere premiate dichiarasi perchè hanno morto il tiranno. Il perchè non ci bisognerà più di spogliare i templi, e di sforzare le vergini, nè i figliuoli battere i loro padri a petizione del tiranno. Oh quanti mali per queste mani saranno vietati e levati! Adunque non debbono essere mozze ma premiate. Risponde la parte contraria a questa prima ragione, e dice così: il tuo figliuolo ti battè per propia malizia, e però debba essere privato, e tagliatogli le mani. Che questo sia vero si dichiara. E'ti battè tanto crudelmente che piacque al tiranno, che era tanto crudele, e amava la crudeltà, e per questo si fece e diventò suo amico. Il perchè merita che gli sieno mozze le mani. La seconda ragione del padre per lo figliuolo dice: il battere che egli mi fece, egli il fece a buon fine, prima per uccidere il tiranno e per liberare me; e che questo sia vero, quando egli mi batteva, levava la mano molto alta, e poi mi dava lievemente per piacere al tiranno, e me conservare. Onde merita premio, e non gli debbono esser mozze le mani. Risponde la parte contraria a questa seconda ragione, e dice così: se egli avesse avuta cotesta intenzione che tu di', arebbe fatto qualche resistenza, e non subito t'arebbe battuto; ma perchè egli usò malizia, subito alla parola del tiranno elli ti percosse, e battè, e non aspettò d'essere stretto e molestato. Onde si comprende che maliziosamente ti battè, e debbe essere punito, e mozzogli le mani, e non merita premio, e tu sanza ragione lo difendi. La terza ragione del padre contro alla parte avversaria del figliuolo dice così: ciascuno è iscusato quando il tiranno

comanda una cosa, e debbelo ubbidire. Il tiranno comandò al mio figliuolo che egli mi battesse; dovevalo ubbidire, perocchè il tiranno è come il sommo sacerdote. E'tiene la signoria spirituale e temporale, e debba essere ubbidito; e se niuno si dovesse di questo dolere e rammaricare, doverei essere io, che sostenni le percosse e le battiture, e io ho pazienza, e difendolo, perchè io so che lo fece per forza, e a buono fine, e non gli debbono essere mozze le mani. Anzi debba essere meritato, e voi sanza ragione l'accusate. Risponde la parte avversa a questa terza ragione, e dice così: meglio è di morire, che di offendere la legge, e di questo n' abbiamo più esempli degli antichi Romani, e di molti altri. La legge dice che il figliuolo non batta il padre. Il tuo figliuolo ti battè, e ha rotta e fatto contro alla legge. Egli doveva piuttosto eleggere di morire, che di passare questa legge, come egli ha fatto, o veramente fare come fece l' altro tuo figliuolo e suo fratello. Il perchè battendoti ha passata la legge, e debba essere punito e non meritato, e debbangli essere mozze le mani, e tu fai male a difenderlo, e rimane la questione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Nella quinta declamazione del nono libro pone Seneca questa legge: Qualunque persona facesse ad alcuno alcuna violenza, cioè isforzasse alcuna persona, potesse essere accusato, e di lui fatto giustizia. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino avea una sua donna, della quale ebbe tre figliuoli. Dipoi, morendo la donna, il detto cittadino ritolse un' altra donna, che viene a essere matrigna de'giovani. Andando il padre loro a uno viaggio lasciò la cura de' giovani alla sua donna, e loro matrigna. Di questi tre figliuoli ne morirono due, e apparivano certi segni di veleno e di crudeli battiture. Il loro avolo padre della madre loro, in mentre che e due figliuoli erano infermi, mai non potè entrare dentro a vedergli. Onde egli ebbe grande sospezione che la matrigna non gli avesse avvelenati. Per la quale sospezione tolse il terzo fanciullo, che era rimaso, acciocchè simigliantemente non morisse, e menollo a casa sua. Tornò il padre de'detti fanciugli, e ode come e due figliuoli sono morti, e uno n' era campato. Non trovando quello che era campato, lo fece bandire per lo banditore, che chi l' avesse lo dovesse rendere di subito. E l'avolo che udì il bando restituì il figliuolo al padre. Il padre si turba, e accusa il detto avolo, e dice che egli l'ha sforzato e violentato, perchè egli gli aveva tolto el figliuolo, e tennelo occulto. L'avolo del fanciullo si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta l' avolo

del giovane contro al padre, e pruova per tre ragioni ch'el padre non lo debba accusare , che l'abbia sforzato, ma piuttosto debba accusare lui che gli ha mal trattati i figliuoli. La prima sua ragione è questa: Tu debbi piuttosto essere accusato di me ; imperocchè tu trattasti male i tuoi figliuoli. Che tu gli trattassi male dichiarasi. Tu non vai cercando i due figliuoli morti , nè come morirono alle mani della loro matrigna ; ma tu vai cercando quello, che è vivo, e sano, e che è bene notricato; e per tua induzione mai non pote' vedere i due miei nipoti, quando eglino erano infermi. Risponde il padre a questa prima ragione, e dice così: tu non fosti lasciato entrare a' tuoi nipoti, quando eglino erano infermi , perchè tu non venisti a visitarli come avolo , ma come nimico , e mai non gli volesti vedere mentre ch'egli erano sani, e non gli amasti. Onde per questa ragione io ti dico, che tu per mia ingiuria togliesti il terzo figliuolo , e sforzastimi, e con ragione t'ho accusato. La seconda ragione dell'avolo contro al padre del giovane dice così : colui che ha parte in una possessione o in un' altra cosa, non fa ingiuria , e non sforza altrui tenendola e trattandola bene. Secondo la legge della natura, io ho parte in quello fanciullo, perchè è mio nipote, e come cosa ov' io ho parte lo tolsi, tratta'lo bene e nodrillo. Onde non t'ho ingiuriato nè sforzato , e sanza ragione m'accusi. Ma tu gli hai mal trattati , che dimostri non avere per bene , ch'io l'abbia campato , e meriti di esser punito. Risponde il padre a questa seconda ragione, e dice così: tu non togliesti il fanciullo come nipote , ma come nimico della sua matrigna

per farla sospetta, e per infamarla che ella avesse avvelenati gli altri due, che morirono; e così m'hai fatto ingiuria, e ha'mi sforzato togliendomi il mio figliuolo, e occultandolo. La terza ragione dell'avolo contro al padre dice così: quello, che è fatto in bene e utile d'altrui non si dice d'essere sforzato, come il medico che taglia la carne corrotta allo infermo per liberarlo, non si dice ch'egli abbia fatto ingiuria, nè che egli lo sforzi, e colui che vede la casa sua assalita dai rubatori e da'malandrini, che fugge, e toglie la moglie e'figliuoli, e portagli via, perchè non sieno presi. Simigliantemente feci io del mio nipote di torlo, acciocchè non morisse come gli altri, e non per farti ingiuria, nè per isforzarti. Il perchè tu sanza ragione m'accusi; e tu come mal trattatore de'tuoi figliuoli meriti pena. Risponde il padre a questa terza ragione dell'avolo, e dice così: quelle cose, che si fanno occultamente sono sospette, e presupponsi che sieno mal fatte, e perchè tu portasti via occultamente il tuo nipote si conchiude che tu abbi fatto male, e ha'mi fatto ingiuria, e sforzatomi, e però con ragione t'accuso, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Nella declamazione sesta del nono libro pone Seneca questa legge, che qualunque persona avvelenasse e uccidesse altrui, potesse essere accusato e collato e martoriato infino a tanto che elli confessasse che fosse stato consenziente con lui allo omicidio. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino avea una sua donna, della quale avea uno fanciullo maschio, e morissi la donna. El marito tolse un' altra moglie, della quale ebbe una fanciulla femmina. A tempo il fanciullo maschio si morì, e fu accusata la matrigna di lui, e madre della fanciulla che ella avea avvelenato il fanciullo, e fu collata e martoriata, perchè ella confessasse chi fosse stato acconsenziente con lei a velenare il fanciullo. Ella disse che era stata con lei insieme la fanciulla di lei. La figliuola è richiesta. El padre la difende, e dice ch'ella è infamata, e appostole il falso, e riprende la madre di lei e sua moglie, che ella falsamente ha accusata la figliuola, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il marito contro alla moglie, e pruova per tre ragioni che ella non debba accusare la figliuola. La sua prima ragione è questa: tu se' più crudele che non sono coloro che combattono solo col coltello ignudo sanza niuna altra arme da difendersi, e quali mentre che muoiono uccidono altrui. Così tu che muori, e già se' per esser morta per l'omicidio che hai fatto, e vuogli uccidere la tua figliuola accusandola falsamente, che la dovresti scusare,

se fusse vero, e tu sanza ragione l'accusi. Risponde la donna alla ragione del marito: le pene e'tormenti, che io ho ricevuti, mi fanno confessare la verità della mia figliuola, che ella fu colpevole a uccidere il tuo figliuolo e mio figliastro a dargli il veleno, acciocchè, morto egli, ella rimanesse reda di tutti i tuoi beni. La seconda ragione del marito contro alla moglie dice così: niuno non procede contro a'suoi stretti parenti e figliuoli, se non colui che è arrabbiato e fuori di ragione e disperato, come coloro che farneticano, e sono fuori di loro, e per conseguente non si debba dare loro fede, nè credere alle loro parole. Tu in questo modo procedi come femmina disperata, e sanza ragione. Accusando la tua propia figliuola è volerla uccidere, e però non ti debba essere creduto; e la tua ragione non vale, e come crudele l'accusi. Risponde la donna a questa seconda ragione del marito, e dice così: tu alleghi che io sono arrabbiata e disperata. E' sono certi animali sì velenosi che subito che i loro figliuoli sono nati, hanno il veleno, come la madre loro. Così è intervenuto della mia figliuola. Io sono arrabbiata, e la mia figliuola da me trasse il veleno e la rabbia di volere uccidere il tuo figliuolo e suo fratello e mio figliastro. Il perchè con ragione l'accuso che ella per sua malizia muoia. La terza ragione del marito contro alla moglie dice così: Più ci debba muovere la legge della natura che quella che è iscritta: così dovevi tu essere mossa dalla legge della natura e dallo amore della tua figliuola di non l'accusare mai per farla morire, e non ti dovevi curare della legge scritta, e più ti doveva

tenere l' amore di lei, che le pene che tu hai patite; onde l' amore che porto alla mia figliuola: chè benechè tu dica che ella avvelenasse il mio figliuolo, io la difendo contro a tua volontà, e te accuso, e tu sanza ragione l' accusi. Risponde la donna a questa terza ragione, e dice così: e' può essere tal caso, che uccidere il figliuolo non è contro alla legge della natura, come noi abbiamo di Medea, che per dispetto del suo marito Giasone uccise i suoi tre figliuoli, e per campar Giasone uccise un suo fratello. Così la tua e mia figliuola per rimanere reda uccise con meco il suo fratello e tuo figliuolo. Onde, poichè ella fu meco a fare l'omicidio, debba essere a portare la pena, e giustamente l' accuso, e non la infamo, e tu fai male a difenderla, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

LIBRO DECIMO

DECLAMAZIONE PRIMA

Seneca nella prima declamazione del decimo libro pone questa legge, che qualunque persona, facesse ingiuria ad altrui, potesse essere accusato e fatto di lui giustizia. Secondo questa legge pone Seneca un tal caso: In una città erano due cittadini. L' uno povero e l' altro ricco. Il povero aveva uno figliuolo. El povero e 'l ricco erano nimici insieme. Accadde caso ch' el cittadino povero vestito fu trovato morto. Il figliuolo ha sospetto del ricco, e va caendo come egli lo possa accusare. Il ricco sa questo, e vuole piuttosto accusare che essere accusato. Andò agli uficiali e addimandò, ch'el figliuolo del povero morto fusse richiesto, e fecelo dimandare se egli avea niuna pruova contro a lui della morte del padre. Il giovane non era provveduto delle ragioni e pruove. Risponde: t' accuserò quando io potrò, e non

accusò nè scusò il ricco. Ivi a certo tempo il cittadino ricco fu cavato all'ufficio del magistrato, e quando egli volle accettare l'ufficio gli fu negato come sospetto d'omicidio del povero. Il ricco accusa il figliuolo del povero, che elli l'ha ingiuriato, che per le sue parole e per la infamia, che egli gli ha data, egli è schiuso dello ufficio del magistrato. Il figliuolo del povero si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo del povero, e pruova per tre ragioni che il ricco non può di ragione, e non debba accusarlo, che l'abbia ingiuriato. La sua prima ragione è questa: La tua superbia mi fa avere di te vera sospezione della morte del mio padre, e non solo a me, ma a tutti coloro, che ci cognoscono; chè m'hai detto, che io non passerò per la tua via, nè andrò più su per le tue pedate, e che io non ti guaterò, nè io, nè povero uomo, e molte altre parole assai villane. Adunque non ti rammaricare di me, e non ti riputare ingiuriato, se io t'ho accusato di sospetto, e se io mi rammarico della morte del mio padre; e non ti ingiurio, e tu sanza ragione di me ti rammarichi. Risponde il ricco a questa prima ragione, e dice così: tu alleghi che per la mia superbia tu m'hai sospetto. Dico che io non sono superbo; perocchè subito che io udi', che tu ti rammaricavi di me, io insieme con teco volli essere teco alla ragione, e se tu avevi nulla contro a me che tu lo dicessi, e tu non dicesti contro a me niente. Il perchè tu fai male a darmi questa mala fama, e fa'mi ingiuria, che per tua cagione io sono privato del mio onore e dello ufìcio della repubblica, e però con ragione

t' ho accusato. La seconda ragione del figliuolo del povero contro al ricco dice: io confermo per una altra pruova la mia sospezione di te, che tu abbi morto il mio padre. Tu addimandi ora l' uficio, il quale mentre ch' el mio padre era vivo tu non lo addimandasti; perocchè elli ti conosceva, e avrebbetti contradetto. Onde tu, acciocchè elli non te lo contradicesse, tu l' hai morto e meriti d' essere privato, e sanza ragione di'che io ti fo ingiuria a dire che tu l' abbi morto. Risponde il ricco a questa seconda ragione, e dice così: tu t' hai fabbricata nella tua mente questa sospezione, e mai non ebbi paura di comparire dinanzi agli uficiali col tuo padre; ma tu come ingiurioso e villano m' infami che io ho morto il tuo padre, e non di' vero, e fa'mi ingiuria a dirlo, e per questo sono privato del mio onore, e giustamente t'accuso. La terza ragione del figliuolo del povero contro al ricco dice così: il mio padre non aveva niuno nimico se non te, e non fece mai a niuno ingiuria, e non cercava uficii nè onori come tu. Il perchè non era ricco, che per invidia, e per quistioni fosse stato morto. Il perchè di te solo rimane la nimicizia, e tu come nimico l'hai morto, e meriti d'essere punito, e non ti fo ingiuria a rammaricarmi della morte di mio padre, e tu ingiustamente di me ti rammarichi. Risponde il ricco a questa terza ragione, e dice così: molti casi sono fuori della nimicizia, e possono essere di fortuna, per li quali potrebbe essere stato morto tuo padre in scambio d' altrui per furia di colui che lo avesse morto, e molti altri casi. Il perchè la tua ragione non conchiude nulla contro a me, e fa'mi ingiuria

a infamarmi e dire che io l' abbia morto, e per questo perdo il mio onore, e sono privato degli ufficii. Onde con ragione t'accuso, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SECONDA

Nella seconda declamazione del decimo libro pone Seneca questa legge, che qualunque combattesse sì, che abbia vittoria, sia premiato, e se fussono più che fussono in cagione della vittoria, si riduca dinanzi agli uficiali, e di cui eglino giudicano che ne fusse maggiore cagione, quello sia premiato. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno padre con uno figliuolo furono in una battaglia, ed ebbono onore e vittoria, e tra loro due è la quistione, quale d'essi abbia il premio della repubblica. Il padre priega il figliuolo che gli consenta, che e' sia onorato. El figliuolo non vuole, e sono dinanzi agli uficiali, i quali diterminano che il figliuolo abbia l' onore e 'l premio. Il giovane dimanda che sia fatta una statua al padre, e posta in sulla piazza come si faceva agli uomini di gran fama. Il padre turbato perchè il figliuolo gli contradisse e non gli volle condiscendere che egli avesse l'onore e 'l premio della vittoria va e privalo della sua eredità. El figliuolo contradice, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni, che, benechè contradicesse all' onore e premio della vit-

toria, non lo debba però privare della sua redità. La sua prima ragione è questa: Quello che è premiato della repubblica non debba essere punito da altrui. La mia fortezza, per la quale io ebbi la vittoria, fu premiata dalla repubblica. Tu non la debbi punire, e per questa cagione tu m' hai privato della tua eredità, e singularmente perchè questo premio è a tuo onore. Onde tu ingiustamente m' hai privato della tua eredità. Risponde il padre a questa prima ragione, e dice così: non t' ho privato per la tua fortezza, nè perchè la repubblica t'abbia premiato, ma perchè tu mi facesti poca riverenza, e non mi volesti condiscendere a quello che io t' ho addimandato. Il perchè io con ragione t' ho privato della mia redità. La seconda ragione del figliuolo contro al padre dice così: tu alleghi, padre mio, che per la poca riverenza, che io ebbi in te tu m' hai privato. Non ti condiscendetti per inreverenza, ma acciocchè le nostre virtù fussono manifestate e esaminate nel giudicio, e che questo sia vero tu sai che io per premio addimandai che ti fusse fatta la statua. Onde tu sanza ragione mi hai privato della tua ereditade. Risponde il padre a questa seconda ragione, e dice così: la statua, che tu addimandasti non è tanto bene quanto è il male, che è seguitato per non mi volere condiscendere allo onore. Onde i parenti, e gli amici tutti m'avviliscono, e reputano che io l'abbia a gran vergogna. Il perchè con ragione io t' ho privato della mia eredità. La terza ragione del figliuolo contro al padre: Se io commisi difetto in non ti volere condiscendere fu la colpa tua più che mia. Imperocchè tu addi-

mandavi quello che non era di ragione. Onde gli uficiali e giudici determinarono che tu non lo dovessi avere perchè tu sanza ragione l'addimandavi. Il perchè, se la colpa fu tua, non merito ch'ella sia punita in me, e non mi debbi privare della tua eredità. Risponde il padre alla terza ragione del figliuolo, e dice così: benchè io addimandassi l'onore, e il premio della vittoria, non commisi colpa; perocchè tu come figliuolo dovevi sanza che io l'addimandassi concedermelo; ma tu come disubbidiente, e sanza alcuna reverenza inverso el tuo padre mel negasti, e fu la colpa tua e non mia. Il perchè t'ho privato con ragione, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE TERZA

Nella declamazione terza del decimo libro Seneca pone questa legge, che qualunque fusse pazzo e fuori di propio sentimento, potesse essere accusato, e annullate le sue ragioni. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Uno cittadino avea una sua donna, la quale andò con lui nel campo alla battaglia, che faceva la sua comunità. Dall'altra parte de' nimici era il padre della detta donna con uno suo figliuolo fratello di lei. Combattendo le parti, il campo dove era il marito fu sconfitto, e 'l marito morto. La donna vedendo morto il marito andossene al padre di lei, che avea avuto vittoria, ed elli non la volle ricevere perchè

era stata colla parte contraria, e cacciolla via. La donna vedendosi così dispettata dal padre, disse a lui: che poss' io fare che ti piaccia? Risponde il padre, che tu t' uccida. La donna per compiacere al padre e compiere il suo comandamento s' impiccò dinanzi all' uscio del padre, acciocchè egli la vedesse. Il figliuolo di lui e fratello di lei accusa il padre propio, che egli è pazzo, e non è in propio sentimento. Imperocchè egli ha fatto che la figliuola per comandamento di lui s'impiccò. Il padre si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta il figliuolo contro al padre, e pruova per tre ragioni che egli è pazzo e non è in propio sentimento. La sua prima ragione è questa: Niuno che abbia vittoria e riceva i nimici prigioni gli fa uccidere, anzi gli tiene per servi, o egli gli fa ricomprare, o egli procura mediante loro d' avere pace. Se questo si fa per li strani, molto maggiormente si debba fare per li congiunti e parenti stretti. Tu adunque non dovevi fare uccidere la tua figliuola e mia sirocchia, benche ella fusse co'nostri nimici e perdesse la guerra; ma piuttosto la dovevi tenere in prigione, e tu l' hai fatta morire come pazzo e fuori d' ogni sentimento; e io con ragione giustamente t' accuso. Risponde il padre a questa prima ragione del figliuolo, e dice così: io ti concedo tutto ciò, che tu di'. La mia figliuola non fu sola contro a'nimici, ma contro a me a suo potere, e quanto in lei fu ella mi volle uccidere. El padre tosto si rappacifica co' nimici, ma non così col figliuolo, quando il figliuolo cerca d'ucciderlo. Onde io la potevo con ragione uccidere come omicidiale

del suo padre; ma commisilo a lei non come pazzo, come tu m' accusi sanza ragione, ma come prudente e savio. La seconda ragione del figliuolo contro al padre: Niuna femmina si punisce, poichè ella è commessa al marito, se ella non offendesse lui; e se ella fu nella battaglia col marito debbane essere lodata e commendata come tenera e benivola del suo marito, e di questo meritava premio e non morte. Onde tu hai di Giulio Cesare imperadore, che avea la figliuola di Pompeo per moglie, e avendo guerra insieme, Pompeo perdè, e fu morto, e Cesare pianse ed ebbe compassione alla sua moglie, e figliuola di Pompeo. Così dovevi far tu, se tu fussi stato savio, e non fare uccidere la tua figliuola; ma tu come pazzo e fuori d'ogni sentimento l' hai fatta morire, e giustamente come pazzo t' accuso. Risponde il padre alla seconda ragione del figliuolo, e dice così: il caso che tu poni non è simile al nostro; perocchè la donna di Cesare non fu contro al suo padre Pompeo come la mia figliuola fu contro a me; e debbi sapere che molti antichi cittadini romani uccisono i loro figliuoli perchè e'furono loro contrarii nelle battaglie, e come fu Manlio Torquato, e più altri. Onde io non come pazzo, ma come prudente volli che la mia figliuola, essendo a me contraria, morisse, e non sono pazzo come tu di', e contro a ragione m' accusi. La terza ragione del figliuolo contro al padre dice così: se la tua figliuola t' offese, ella tornò alla menda, e dovevile perdonare, come tu hai di molti antichi Romani, che furono offesi da' loro figliuoli, e tornando alla menda perdonarono loro e non gli uc-

cisono, e così dovevi far tu; ma come pazzo e fuori d'ogni sentimento la facesti morire, e con ragione come pazzo t'accuso. Risponde il padre a questa terza ragione del figliuolo, e dice così: se la mia figliuola e tua sirocchia fusse venuta a me a chiedermi perdonanza con grande umiltà, come ella doveva, e fussesi riconosciuta della sua colpa, io le arei perdonato, ma ella m'era stata contraria, e avevami desiderato la morte, e disonore di me per onore di se e del suo marito, e venne a me con superbia, e non aspettò che io mi quietassi: onde mosso per le sue disordinate opere, e non come pazzo, ma come prudente e savio volli che ella s'impiccasse, e tu sanza ragione m'accusi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUARTA

Seneca nella quarta declamazione del decimo libro pone questa legge, che qualunque persona offendesse la repubblica, potesse essere accusato, e fatto di lui giustizia. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Certe persone gittavano i loro figliuoli sì veramente perchè e' non gli potevano notricare, o perchè erano d'avolterio, e non volevano che si sapesse. Alcuni altri che ricoglievano i detti fanciulli allevavangli e gli accecavano, e rompevano loro i membri, e poi andavano per la terra con essi accattando di molte limosine. Uno, che di questa materia faceva una grande arte, e molti fanciulli aveva guasti fu ac-

cusato che egli offendeva la repubblica, ed egli si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta la parte, che accusa, e pruova per tre ragioni che costui che guastava que' fanciulli offendeva la repubblica. La prima sua ragione è questa: Colui che turba la mente di tutti i cittadini offende la repubblica, perocchè i cittadini sono la repubblica. Fu per tua crudeltà, che hai commessa in questi fanciulli innocenti, che tutto il popolo grida: guardate quanta crudeltà di tanti fanciulli accecati e smozzicati e guasti. Onde tu come distruttore della repubblica debbi morire, e con ragione t'ho accusato. Risponde colui che avea guasti i fanciugli a questa prima ragione, e dice così: se la repubblica non si offende nelle cose maggiori, non si offende nelle minori. Molto maggior male è a gittare i figliuoli e sporgli alla morte, che non è accecargli, e nodrirgli poi, e per questo non si offende la repubblica, e non si può chiamare da loro offesa. Simigliantemente non si debba tenere offesa da me, perchè io non turbo la mente de' cittadini, ma io gli commovo a piatà. E bene operando si prospera e accresce ogni onore; sicchè sanza ragione m'accusate. La seconda ragione degli accusatori dice così: tu hai accecati, e mozzi i membri a molti, che se non tutti, parte potrebbono essere venuti valenti e forti, e avrebbono difesa la repubblica, se tu non gli avessi guasti. Tu hai di Romolo e di Remolo, che furono gittati e ricolti e conservati, e vennono a tanta virtù, ch' eglino edificarono la città di Roma. In questo modo potrebbe essere stato d'alcuno di quegli, che tu hai guasti, e per

conseguente hai fatto danno alla repubblica, e ha'la offesa, e meriti di morire, e con ragione t'accusiamo. Risponde l'accusato alla seconda ragione, e dice così: coloro che sono schiusi della repubblica e' sono fuori della sua guardia, come sono gli sbanditi e ribelli, che possono essere morti sanza offendere la repubblica. Questi fanciugli gittati erano sposti alla morte, e fuori della guardia della repubblica. Campando loro la vita ho fatto loro grazia, e non ho offeso la repubblica come voi dite, e non merito di morire. La terza ragione contro allo accusato: Tu hai offeso la misericordia, e hai fatto fare male a' cittadini colla tua crudeltà di guastare i fanciulli sanza colpa; chè accattavi le limosine, e i cittadini credeano far bene, e facevano male, chè per quelle limosine, che t'erano date, tu perseveravi nel tuo mal fare, e nella tua crudeltà. Onde tu hai offesa la repubblica, e meriti di morire, e così con ragione t'accusiamo. Risponde l'accusato a questa terza ragione, e dice così: a conservare la vita altrui non si offende la repubblica. Se io non gli avessi guasti, io non avrei avute le limosine, e non gli arei potuti nudricare. Onde per nudrirgli mi fu necessario di guastargli. Il perchè conservandogli nella vita non ho offeso la repubblica, e non merito di morire, e non meritando ingiustamente m'accusate, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE QUINTA

Nella quinta declamazione del decimo libro pone Seneca, e ripete questa legge posta di sopra, cioè che qualunque offende la repubblica, potesse essere accusato, e fatta di lui giustizia. Secondo questa legge pone Seneca uno tal caso: Una città di Grecia, che avea nome Olinto avea lega con quelli d' Atena. Questa città d' Olinto fu presa e messa a ruba da Filippo padre di Alessandro di Macedonia, e tutti gli uomini e le donne, che potè pigliare furono venduti per schiavi. Uno grande e solenne intagliatore d' immagine e di dipignere, che avea nome Parrasio, del quale fa menzione il Filosofo e Tullio, comperò uno vecchio della detta città d' Olinto per schiavo. Volendo il sopraddetto dipintore figurare uno Iddio, che si chiamava Prometeo, il quale Iddio dicono i poeti che rifece il mondo, quando gli Dii lo disfeciono, e dipingonlo vecchio e malinconoso e tristo quasi della (1) struzione della generazione umana, teneva il vecchio che egli aveva comperato innanzi per essemplo per fare bene tutti gli atti del detto Iddio, al quale al dipintore parea che esso vecchio s' assimigliasse, e per più assimigliarlo all' effigia del detto Iddio, batteva e martoriava el detto vecchio, e quando esso vecchio piangeva ed era doloroso, allora il dipintore dipingeva e intagliava il detto Iddio Prometeo, che quanto più si faceva tristo, tanto più era

(1) Così legge il cod. Magl. B.

propio e più bello, e tanto il detto dipintore battè e martoriò il detto vecchio d' Olinto, che elli si morì. È accusato Parrasio dipintore della morte del detto vecchio, e che egli ha offesa la repubblica, e il dipintore si difende, e sono dinanzi al giudice, e argomenta la parte contro al dipintore, e pruova per tre ragioni ch'el detto dipintore ha offesa la repubblica ad avere morto il detto vecchio d'Olinto. La prima loro ragione è questa: Filippo di Macedonia nostro nimico offese la repubblica a vendere questo cittadino d' Olinto, che erano collegati con esso noi, ed era Filippo nostro nimico, e tu fusti più crudele di lui, che l' hai morto. Adunque tu hai offeso la repubblica; e mai non fu udito, che per figurare una immagine s' uccidesse uno uomo, e tu uccidendolo hai offesa la repubblica, e meriti di morire. Risponde Parrasio dipintore a questa prima ragione, e dice così: il servo non è in sua libertà e potestà, ma del suo signore. Costui del quale voi m' accusate era mio servo, che lo comperai: adunque essendo lui in mia libertà io ne poteva fare ciò che mi piaceva e batterlo e ucciderlo. Onde io non ho offeso la repubblica, e non merito morte, e voi sanza ragione m'accusate. La seconda ragione contro a Parrasio dipintore dice così: ciascuno cittadino è tenuto d' osservare i patti del suo comune, e chi non gli osserva offende la repubblica. Noi avavamo patti e legge co'cittadini d'Olinto, e dovavamgli ricevere come frategli e amici, e sono difatti, e abbiamo aperte le porte della nostra città, acciocchè ci rifuggano; e tu non gli hai ricevuti, come amici, ma come ni-

mici gli ha' comperati per schiavi, che nol dovevi fare, e hai rotti i patti del nostro comune, e hai offesa la repubblica. Onde tu meriti di morire, e giustamente t'accusiamo. Risponde Parrasio dipintore a questa seconda ragione, e dice così: colui che fa il bene e l'onore del suo comune non offende la repubblica. Io ho fatto il bene e l'onore della repubblica. Adunque non l'ho offesa, e che questo sia vero lo dichiaro per la bella immagine dello Iddio Prometeo, che ne seguitò, e che holla posta nel tempio, la quale sanza questo non averei potuto fare, se io non avessi martoriato e tormentato il vecchio d'Olinto. Onde egli mostrando dolore vi feci la immagine di Prometeo, e questo è onore della repubblica. Il perchè non l'ho offesa, e non merito morte, e voi sanza ragione m'accusate. La terza ragione della parte contraria a Parrasio dipintore dice così: Il vecchio per molte tribulazioni che egli avea, prima per vedersi la sua città presa da' nimici, vedere i suoi cittadini presi e vedersi servo, era tanto tristo, che bastava a fare la immagine dello Iddio Prometeo. Ma tu come crudele gli volesti aggiugnere alle sue amaritudini, e rompere i patti, che noi avavamo co' cittadini d'Olinto per piacere a Filippo di Macedonia nostro nimico, che gli vendeva. Il perchè tu hai offesa la repubblica, e meriti di morire, e con ragione t'accusiamo. Risponde Parrasio dipintore a questa terza ragione, e dice così: i patti della comunità non si fanno, e non si tengono con coloro, che sono dannati, e non sono liberi. Questo vecchio cittadino d'Olinto già era dannato per Filippo di Macedonia, e

venduto per suo servo: onde i patti sono rotti, e non si debbono più tenere; e l'essemplo avete da' medici che comperano gli uomini dannati alla morte per fare la notomia, e sparangli, e veggono ogni cosa e ogni congiuntura, e medicano meglio. Adunque a me fu licito di comperare questo vecchio d'Olinto, e tormentarlo per potere meglio fare l'arte mia, ed ucciderlo, e farne ogni mio acconcio. Il perchè adunque non ho offesa la repubblica, e voi sanza ragione m'accusate, e non merito morte, e così rimane la quistione accesa e indeterminata.

DECLAMAZIONE SESTA

Seneca nella sesta declamazione del decimo libro pone queste due leggi: La prima si è, che qualunque facesse altrui ingiuria, potesse essere accusato, e fatto di lui giustizia. La seconda legge è, che qualunque fosse compreso in furto, o fosse sospetto che avesse furato, fusse cacciato del consiglio del comune. Secondo queste due leggi pone Seneca uno tal caso: Due cittadini d'una città, l'uno molto ricco e l'altro meno, stavano in una contrada vicini. Quello che era povero ruppe, e forò uno muro della casa del ricco, e aperse una cassa, nella quale egli trovò lettere di tradimento, le quali egli aveva ricevute da'nimici della sua città, e doveva tradire la sua comunità. Questo povero, che furò le lettere, accusa il cittadino che aveva ricevute le lettere per traditore, e per

pruova mostrò le lettere, e non si potè scusare. Onde egli fu condannato alla morte. Ivi a certo tempo quegli che avea tolte le lettere volendo entrare in consiglio e' fu cacciato come sospetto di furto. Rammaricasi che gli è fatto ingiuria dagli uficiali; e gli uficiali si difendono, e sono dinanzi al giudice, e argomentano le parti, e prima argomenta colui che avea furate le lettere, e pruova per tre ragioni che non debba essere cacciato del consiglio, e non debba essere a sospetto di furto. La sua prima ragione è questa: Stando la nostra città a pericolo di perdersi per lo tradimento del nostro cittadino doveva, e fu necessario che io gli rompessi il muro, e aprissigli la cassa, dove erano le lettere per campare la mia cittade, e non mi dovete avere a sospetto di furto; imperocchè io tolsi cosa sanza niuna utilità, che non lo fanno quegli che furano, e manifestai quello che io avea tolto, che non è usanza de' ladri. Il perchè voi mi fate ingiuria a cacciarmi del consiglio, e con ragione mi rammarico di voi. Risponde il Magistrato a questa prima ragione, e dice così: rompére il muro e aprire la cassa è atto di ladro, e fatti sospetto di furto, e se tu di' che non togliesti cose utili, quello fu perchè tu non le trovasti. Che se tu le avessi trovate l'avresti volentièri tolte, e se di'che lo manifestasti, facestilo per vendere (1) quello di che non avresti trovato comperatore. Onde tu se'sospetto di furto, e giustamente ti cacciamo del consiglio. La seconda ragione di colui che avea tolte le lettere dice così: quando il ladro è

(1) Così legge il Codice Laurenziano ed il Magl. A.

trovato col furto, sono rendute le cose furate a colui che le possedeva. In questo fatto è stato il contrario, chè colui che le teneva, è stato giudicato a morte, e io che le tolsi fui commendato e liberato. Se fosse stato furto, io sarei stato morto, ed egli liberato. Il perchè non sono sospetto, e fatemi torto a cacciarmi del consiglio. Risponde il magistrato a questa seconda ragione, e dice così: del fatto delle lettere noi non procediamo contro a te: perocchè già ne se' stato premiato; ma procediamo contro a te dello sforzare che tu facesti alla casa del ricco, e a tempo di notte, come ladro. Che se tu lo avessi fatto per amore della repubblica, l'aresti fatto di dì colla famiglia degli uficiali, e non tu solo come fanno i ladri. Il perchè tu se' sospetto di furto, e con ragione t'abbiamo cacciato del consiglio, e non ti abbiamo fatto ingiuria. La terza ragione di colui, che tolse le lettere è questa: Assai mi sono purgato del furto, ma diciamo che io avessi furate quelle lettere, e' mi fu licito. Onde voi avete che i Greci stando a oste a Troia fu loro rivelato che mai non la potrebbono avere nè pigliare infino a tanto che la Iddea della sapienza fusse in Troia. Allora il Re de' Greci cioè Agamennone mandò due principi, cioè Diomedes e Ulisse, i quali entrarono di notte furtivamente nel tempio, dove era la detta immagine, e uccisono le guardie, e tolsono la immagine. Molto maggiormente fu licito a me di torre quelle lettere, e rompere il muro, e aprire la cassa per campare la mia cittade. Il perchè voi mi dovereste premiare, e voi mi fate ingiuria sanza ragione cacciandomi del consiglio, e giustamente di voi mi

rammarico. Risponde il Magistrato a questa terza ragione, e dice così: il tuo non fu buono modo di trovare il tradimento d' andare sanza l' uficiale. E se tu di' de' Greci, eglino non avevano altro modo d' avere Troia, ma tu n' avevi molti altri, che quegli che tu tenesti. Onde tu non se' scusato, e se' sospetto di furto e di sforzamento. Il perchè noi non ti facciamo ingiuria a cacciarti del consiglio, e tu sanza ragione di noi ti rammarichi, e rimane la quistione accesa e indeterminata.

Ed è finito il libro delle declamazioni di Seneca volgarizzate e ridotte a tre ragioni per ciascheduna declamazione.

INDICE

DEGLI ESEMPJ

DEL VOLGARIZZAMENTO

DELLE DECLAMAZIONI DI SENECA

CHE SI REGISTRANO

NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA

INDICE

DELLE DECLAMAZIONI

CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME.

A spese d' una Società per pubblicare
Testi di Lingua.

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. xvi. ver.	1.	Posto	Porto
8.	24.	Bene che	Benchè
10.	21.	cosi	così
61.	11.	ragione, quegli che	ragione quegli, che
69.	7.	convegnia	convegna
73.	1.	comodogli	comandògli

Dalla Società editrice di Testi di Lingua
si sono date alla luce le seguenti Opere

Novella di Torello del Maestro Dino del Garbo, scritta da un anonimo del Sec. XIV alla quale si aggiunge la Novella stessa di Franco Sacchetti, e altre due di questo autore supplite ed illustrate da Vincenzio Follini, in 8.° carta comune. *Paoli* 2 —
— in carta distinta . . . . ,, 4 —
— in carta turchina . . . . ,, 6 —

Specchio de' Peccati, del P. Domenico Cavalca con Prefazione e Note di Francesco del Furia, in 8.° carta comune ,, 5 —
— in carta distinta . . . . ,, 10 —
— in carta turchina . . . . ,, 15 —

Viaggio al Monte Sinai, di Simone Sigoli, con note, ed illustrazioni di Francesco Poggi. Vi è unita una Lezione di Luigi Fiacchi, ed il suo ritratto, in 8.° carta comune . . . . ,, 10 —
— in carta distinta. . . . . ,, 20 —
— in carta turchina . . . . ,, 30 —

Volgarizzamento delle Declamazioni di M. Anneo Seneca, testo del buon secolo della lingua, citato dagli Accademici della Crusca, ed ora per la prima volta publicato in 8.° carta comune . . . ,, 7 —
— in carta distinta . . . . ,, 14 —
— in carta turchina . . . . ,, 21 —